

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	16
GIUSTIZIA (II)	»	27
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	31
DIFESA (IV)	»	39
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	46
FINANZE (VI)	»	57
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	72
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	92
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	109
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	113
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	114
AFFARI SOCIALI (XII)	»	117
AGRICOLTURA (XIII)	»	127

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	138
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	155
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	157
<i>INDICE GENERALE</i>	»	159

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Papa (Doc. IV, n. 23) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Remo Di Giandomenico, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 10) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5

Martedì 28 febbraio 2012. – Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 14.

Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Papa (Doc. IV, n. 23).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 15 febbraio scorso si è svolta l'audizione del collega Papa che ha determinato in diversi deputati una certa suggestione, forse anche di empatia. La detenzione preventiva protrattasi per oltre cento giorni e la descrizione di tale esperienza hanno indubbiamente suscitato in taluni emozioni per l'inevitabile attenzione agli aspetti di sofferenza personale di un collega. Peraltro, alla Giunta è richiesto di spogliarsi di ogni emozione, di attenersi ai fatti e agli atti, e di esprimere in scienza e coscienza una valutazione sulla richiesta di autorizzazione all'acquisizione dei tabulati telefonici trasmessa dal Presidente della Camera. Ricorda altresì che l'on. Papa, nell'occasione, ha depositato copiosa documentazione che è già stata distribuita ed è oggi a disposizione. Rispetto a quella do-

cumentazione – in qualità di relatore – ha ritenuto doveroso acquisire delle integrazioni che ha messo anch'esse a disposizione dei componenti già dalla scorsa settimana. Viene quindi a svolgere alcune considerazioni essenzialmente sull'ordine dei lavori.

L'on. Papa – durante l'audizione – ha svolto osservazioni sulla sua vicenda giudiziaria che però, in alcuni casi, non attengono direttamente all'oggetto dell'esame e sulle quali – lo ripete – non ci si deve addentrare in questa sede, posto che oggetto della decisione è esclusivamente la domanda di autorizzazione all'acquisizione dei tabulati. Aggiunge, come è già noto, che le dichiarazioni dell'on. Papa sono state nettamente smentite, attraverso un comunicato stampa oggettivamente insolito, dall'ufficio della pubblica accusa che ha fatto sapere di avere interessato i competenti uffici giudiziari degli addebiti mossi dal collega Papa, ritenendoli calunniosi – per quanto, a suo avviso, non perseguibili, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Proprio questo dato di fatto, che vede una ricostruzione degli eventi differente e, per certi aspetti, addirittura inconciliabile fra l'on. Papa e l'ufficio della pubblica accusa, rende particolarmente opportuno, anzi doveroso, confinare rigorosamente la discussione nei limiti stretti della domanda

avanzata dall'autorità giudiziaria, che è stata assegnata alla Giunta e costituisce oggetto della sua attività referente (la Giunta per le autorizzazioni, del resto, si pronunzia solo su materie espressamente a essa deferite dal Presidente della Camera).

Sente quindi la necessità di fissare taluni concetti, al fine di chiarire gli esatti confini dell'istruttoria e dunque il terreno proprio del prosieguo dell'esame. Anzitutto, non spetta alla Giunta allargare la propria attività istruttoria a profili che riguardino terze persone – sia pure coinvolte nel procedimento – che non rivestono la carica di parlamentari. Da questo punto di vista, le dichiarazioni del deputato Papa relative a interventi dell'autorità giudiziaria su soggetti che non sono membri della Camera – al fine di lamentare una violazione delle prerogative dell'articolo 68 della Costituzione – non hanno rilievo nel dibattito della Giunta.

In secondo luogo, quanto alla denuncia dell'on. Papa di essere stato sottoposto a intercettazioni ambientali, perquisizioni personali e a controllo di corrispondenza durante la sua detenzione, ricorda che, con riferimento ad una lettera dell'on. Labocetta, che avanzava al Presidente della Camera dubbi sulla compatibilità con le prerogative parlamentari di misure restrittive della libertà personale applicate all'on. Papa, l'Ufficio di Presidenza della Camera, nella riunione del 2 agosto 2011, ha concordato, senza obiezioni, che « *una volta deliberata l'autorizzazione [all'arresto] restano affidate all'autorità giudiziaria le concrete modalità di esecuzione della misura restrittiva irrogata* ». Tale principio è applicabile in ogni caso in cui la misura restrittiva della custodia in carcere – autorizzata con un voto parlamentare a carico di un membro delle Camere – sia idonea ad incidere sull'esercizio di libertà costituzionali incompatibili con lo stato di detenzione. D'altronde, questa decisione dell'Ufficio di Presidenza della Camera era sostanzialmente in linea con una precedente unanime deliberazione della Giunta per le autorizzazioni del 17 e 29 novembre 2006.

In terzo luogo, e da ultimo, quanto all'episodio narrato circa il sequestro dell'*I-PAD* in uso alla signora Gianna Sperandio, deve sottolineare che sul punto le versioni dell'on. Papa e della procura di Napoli non sembrano divergere. Lo strumento è stato sequestrato alla signora Sperandio e non al collega Papa e a carico di quest'ultimo non si sono svolte perquisizioni domiciliari o personali (del resto, come la Giunta ha avuto modo di chiarire proprio recentemente, il sequestro in sé non è oggetto di tutela costituzionale, ma lo è solo l'attività di perquisizione ad esso finalizzata posta in essere a carico del parlamentare). Neanche in tali profili sono dunque ravvisabili elementi di lesione delle prerogative parlamentari.

Tornando all'istruttoria della Giunta, ha preso cognizione del materiale depositato dall'on. Papa il 15 febbraio 2012. Esso consiste di diversi atti. In particolare: due memorie, non firmate, di cui una senza data, nelle quali egli svolge considerazioni su quello che ritiene l'accanimento giudiziario nei suoi confronti; tre sentenze della Corte di cassazione, sesta sezione penale, rese in esito alla camera di consiglio del 7 novembre 2011 (cioè tre mesi dopo l'inoltro della domanda in discussione). Si tratta delle pronunzie nn. 1727, 1729 e 1731 del 2011 emanate su ricorso sia degli indagati sia della procura di Napoli contro una sentenza del tribunale del riesame di Napoli cui gli stessi soggetti si erano rivolti per ottenere la riforma di vari aspetti del provvedimento del GIP di Napoli, Giordano, in punto cautelare. Il collega Papa ha depositato ulteriori documenti giudiziari che attesterebbero l'accanimento giudiziario nei suoi confronti, descrivendo lo zelo investigativo dei magistrati.

Ricorda poi che era già agli atti della Giunta per le autorizzazioni il provvedimento del tribunale di Napoli del 27 dicembre 2011, innanzi al quale pende il dibattimento, che ha dichiarato inutilizzabili le intercettazioni delle conversazioni cui l'on. Papa ha preso parte.

Tra il materiale che ha raccolto nella sua funzione di relatore, e su richiesta di

un membro di questa Giunta, c'è la sentenza della Cassazione, sesta sezione penale, n. 1728 del 2011 e copia del decreto di citazione a giudizio immediato del GIP.

Al riguardo, formula alcune osservazioni, per come evince le circostanze dal complesso della documentazione citata. I capi di imputazione attualmente a carico del deputato Papa sono sette. La Corte di cassazione ha reso pronunzie, in parte favorevoli all'on. Papa, su altri capi di imputazione e relativamente alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ai fini delle misure cautelari e non già nel merito della sua eventuale responsabilità penale. La sentenza della Corte di cassazione n. 1728 del 2011 conferma peraltro che sussistevano, al tempo della deliberazione di luglio 2011, esigenze cautelari ai fini dell'applicazione della misura restrittiva « *in considerazione della sua pericolosità e del pericolo di inquinamento delle prove* ». Ricorda, da ultimo, che i tabulati telefonici sono degli strumenti di indagine preliminare, previsti nel testo unico dei dati personali del 2003 e non sono invece mezzi di ricerca della prova messi in relazione a specifici reati, come invece è per le intercettazioni telefoniche ai sensi dell'articolo 266 del codice di procedura penale.

Queste sono le ragioni per cui ritiene conclusivamente di dover confermare la proposta di concedere l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati richiesti, verso la quale lo stesso collega Papa ha dichiarato di essere « indifferente ».

Maurizio PANIZ (PdL) prende atto delle comunicazioni testé rese dal Presidente e si riserva di svolgere su di esse le sue osservazioni in un intervento da svolgere successivamente. Intende però avanzare una proposta sull'ordine dei lavori: verificare cioè con l'autorità giudiziaria richiedente la persistente attualità dell'interesse a ottenere l'autorizzazione in titolo, tanto più che le conversazioni cui si riferiscono i tabulati sono state anche intercettate e in qualche modo fanno già parte del procedimento in corso.

Marilena SAMPERI (PD) non si oppone alla proposta del deputato Paniz.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) preannunzia, ove la proposta dell'on. Paniz fosse messa ai voti, che il suo gruppo si asterrà.

Federico PALOMBA (IdV), nell'auspicio che si possa trattare di una verifica rapida, non si oppone alla proposta del collega Paniz.

Dopo che i deputati Donatella FERRANTI (PD) e Pierluigi MANTINI (UdCpTP) si sono dichiarati favorevoli alla proposta dell'on. Paniz, Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente e relatore*, comunica che vi darà corso, interpellando la procura della Repubblica di Napoli. Concordando la Giunta, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che convoca sin d'ora per il 14 marzo 2012.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Remo Di Giandomenico, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 10).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Armando DIONISI (UdCpTP), *relatore*, si dichiara pronto a concludere la sua relazione con una proposta, ma crede opportuno acquisire preliminarmente la memoria preannunziata dall'ex deputato interessato.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, precisato che il rituale invito a intervenire o a trasmettere una memoria è stato rinnovato all'ex deputato Di Giandomenico, concordando la Giunta, accede alla richiesta di rinvio, avvertendo che nella prossima seduta si perverrà comunque alla definizione del caso e che di tale scadenza verrà data notizia all'on. Di Giandomenico.

La seduta termina alle 14.35.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti indicati nell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Atto n. 439 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
ALLEGATO (<i>Proposta di parere dei Relatori</i>)	10

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 febbraio 2012. – Presidenza del presidente della XI Commissione Silvano MOFFA. – Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti indicati nell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Atto n. 439.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 febbraio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che, secondo quanto convenuto nella pre-

cedente seduta, oggi proseguirà il dibattito sul provvedimento all'esame delle Commissioni riunite, a conclusione del quale i presidenti – in veste di relatori – presenteranno la propria proposta di parere, che sarà posta in votazione nella seduta già convocata per la giornata di domani.

Con l'occasione, peraltro, chiede preliminarmente al Ministro Patroni Griffi di fornire un chiarimento in ordine alla questione del limite massimo del trattamento onnicomprensivo: segnala, infatti, che l'articolo 3 dello schema di decreto in esame riporta una cifra, pari a circa 304.000 euro, corrispondente al trattamento del Primo Presidente della Corte di Cassazione, che sarebbe stata ridotta a circa 294.000 euro a seguito di quanto comunicato dal Ministro stesso nella scorsa settimana. Al riguardo, chiede al Ministro di illustrare le ragioni di tale riduzione, atteso che il Governo ha riportato la cifra in un atto sottoposto al parere parlamentare e, dunque, le Commissioni riunite devono poter comprendere se la correzione è frutto di un mero errore materiale o di modifiche nel frattempo intervenute nel trattamento del Primo Presidente.

Il Ministro Filippo PATRONI GRIFFI osserva che – poiché il dato relativo al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, preso a riferimento ai fini della definizione del parametro massimo delle retribuzioni dei pubblici dipendenti, è frutto del maturato economico e delle progressioni di carriera relative al soggetto che è chiamato a ricoprire tale incarico – esso risulta un elemento soggetto a variazioni annuali: la cifra riportata all'articolo 3 dello schema di decreto, dunque, era quella riferita all'anno 2010, mentre il Governo, avendo nel frattempo acquisito il dato concernente l'anno 2011, come comunicato dal Ministero competente, ha conseguentemente riferito alle Commissioni riunite il nuovo ammontare del trattamento.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene essenziale – per evitare che nelle dinamiche delle retribuzioni più alte si determinino spinte distorsive e in sostanza che la nomina del primo presidente della Corte di cassazione possa essere condizionata da interessi impropri al fine di determinare effetti di « galleggiamento » – stabilire come parametro delle retribuzioni un importo fisso, anziché un importo variabile a seconda della persona del primo presidente.

Giulio SANTAGATA (PD), partendo dall'evidente incompletezza della documentazione consegnata dal Governo alle Commissioni riunite, che non prende in considerazione neanche il cumulo di incarichi e retribuzioni da parte delle medesime figure amministrative elencate, dichiara il proprio stupore di fronte a talune notizie pubblicate dagli organi di informazione, in base alle quali sembrerebbe che l'organismo di vigilanza al quale è demandato il compito di verificare il grado di trasparenza nella pubblica amministrazione si sarebbe rivolto alla Guardia di finanza per acquisire informazioni sui trattamenti economici dei pubblici dirigenti. Nel far notare che tali dati dovrebbero essere normalmente acquisiti attraverso l'utilizzo di ordinari canali di comunicazione con l'Esecutivo, si chiede se non sia il

caso di riflettere sul corretto funzionamento degli organismi competenti in materia, affinché, invece di impressionare l'opinione pubblica attraverso azioni spettacolari e propagandistiche, si punti davvero all'efficienza dell'azione amministrativa.

Doris LO MORO (PD), dopo aver premesso di ritenere necessaria una modifica della norma di legge alla base dello schema di decreto in esame ed essersi richiamata, su questo aspetto, all'intervento svolto in una precedente seduta dal collega Bressa, esprime l'avviso che, alla luce della giurisprudenza di merito, nonché di quella della Corte costituzionale e addirittura della Corte europea dei diritti dell'uomo, non si possa, tanto meno sulla base di una disposizione di legge inadeguata come quella di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2001, incidere sulle retribuzioni in essere, il cui ammontare è stabilito da contratti vigenti.

Fa presente che attribuire effetto retroattivo alla misura del taglio delle retribuzioni apicali comporta il rischio di uno scardinamento dell'ordinamento. I principi non si possono infatti applicare solo quando piacciono. Mettere in discussione principi che la giurisprudenza ha consolidato nei decenni significa smantellare tutele che sono a vantaggio anche e soprattutto dei percettori di retribuzioni basse.

Invita quindi a riflettere che la qualità di una classe politica si riconosce dalla qualità delle sue decisioni, che non possono essere arbitrarie e prive di aderenza ai principi dell'ordinamento come enucleati dalla giurisprudenza di merito e da quella costituzionale, le quali praticamente da sempre hanno sancito il divieto della *reformatio in peius*, nonché il principio della tutela dell'affidamento dei cittadini, che, nel caso di specie, è affidamento nella validità di contratti stipulati secondo la legge. Si tratta di principi che sono stati dalla Corte costituzionale in qualche caso circostanziati e dettagliati, ma mai messi in dubbio.

A questo proposito osserva che la sentenza della Corte costituzionale n. 303 del

2011, richiamata dalla collega Madia nel corso del dibattito, non pone in alcun modo in discussione i predetti principi, in quanto tratta di tutt'altro: non interviene infatti in merito di retribuzioni, bensì di risarcimento del danno.

A suo avviso, quindi, lo stesso ragionamento che ha indotto il Governo a introdurre nello schema in esame le cautele di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 5, volte a rispettare la validità della contrattazione per le retribuzioni al di sotto del tetto massimo, deve valere anche per le retribuzioni di ammontare superiore: infatti la norma di cui all'articolo 23-ter deve ritenersi, sì, imperativa e inderogabile dalla contrattazione, ma solo per il futuro, non potendo, come ogni norma, avere effetti retroattivi e dispiegare quindi la propria efficacia sui contratti già stipulati sulla base di disposizioni di legge vigenti all'epoca della stipula.

Ritiene, quindi, che le Commissioni debbano evidenziare, nel parere che esprimeranno al Governo, questi possibili profili di illegittimità del decreto in esame e di incostituzionalità della norma di base.

Ritiene, inoltre, che il Governo avrebbe dovuto affrontare la questione degli amministratori delle società pubbliche insieme con quella dei dirigenti apicali, dando attuazione contemporaneamente all'articolo 23-bis e all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, non solo perché è necessaria una valutazione d'insieme di queste due misure, ma anche perché occorre che la questione complessiva sia valutata anche alla luce del rischio che i *manager* pubblici più capaci passino al settore privato, dove non esistono limiti di retribuzione.

Raffaele VOLPI (LNP), premesso che il suo gruppo è favorevole a un intervento di contenimento delle retribuzioni apicali, osserva che la deputata Lo Moro ha svolto un ragionamento attento, sul quale sarebbe necessaria una riflessione.

Ribadisce quindi le perplessità da lui già sollevate in un precedente intervento rispetto alla scelta del Governo di prorogare il termine per l'attuazione dell'arti-

colo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di contenimento degli emolumenti dei componenti dei consigli di amministrazione delle società pubbliche, osservando che sarebbe stato utile svolgere un'unica discussione sui compensi dei *manager* delle aziende pubbliche e sulle retribuzioni dei dirigenti della pubblica amministrazione.

Dopo aver ricordato, quindi, che nel privato il sistema della concorrenza vige anche per la selezione dei *manager* e che il riconoscimento del merito avviene mediante la definizione del compenso, si chiede in che modo il Governo pensi di poter assicurare la valorizzazione del merito nel pubblico nel momento in cui procede con un indiscriminato taglio lineare degli emolumenti. A suo avviso, infatti, una volta stabilito un tetto, l'unico modo per diversificare i meriti e i gradi di responsabilità e di impegno è rimodulare tutte le retribuzioni pubbliche per ripristinare una proporzione tra emolumenti e responsabilità; diversamente non c'è altro modo di rendere apprezzabili e competitive alcune posizioni.

Per quanto riguarda poi le società controllate dallo Stato, ricorda che i compensi degli amministratori sono decisi con un semplice provvedimento del ministro dell'economia e delle finanze, senza bisogno di una legge apposita. Ritiene in ogni caso importante sapere – e chiede pertanto al Governo di chiarirlo – quanti sono i componenti dei consigli di amministrazione delle diverse società pubbliche. Chiede altresì se corrisponda al vero che esisterebbe una società pubblica che assicura ai componenti dei consigli di amministrazione, alla scadenza del mandato, un contratto da dirigenti.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) dichiara di avere riflettuto a lungo, in questi giorni, sulla posizione personale da assumere nei confronti del provvedimento in esame, giungendo alla determinazione che – trattandosi di votare una proposta di parere e non uno schema di decreto, che rientra, al contrario, nella responsabilità dell'Esecutivo – si può avere piena fiducia nell'equi-

librio dei relatori, che sicuramente riporteranno anche talune valutazioni problematiche emerse dal dibattito. Ritiene che il provvedimento non possa far altro che dare attuazione alle disposizioni di legge – peraltro frutto di una iniziativa parlamentare – così come attualmente formulate, eventualmente recependo i suggerimenti che le Commissioni riunite intenderanno formulare. Ritiene, quindi, opportuno che si valuti con estrema attenzione l'esigenza di ricondurre la definizione del parametro massimo di riferimento a criteri di maggiore flessibilità, evitando di introdurre elementi di rigidità nell'ordinamento che possano portare ad una reazione a catena sfavorevole per i trattamenti dei pubblici dipendenti. Ritiene, pertanto, necessario ipotizzare soluzioni normative più equilibrate, che, piuttosto che fare riferimento ad un limite economico massimo definito, individuabile sulla base del trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, tengano conto eventualmente della pluralità degli incarichi assunti dai dirigenti pubblici.

Richiamata l'esigenza di non effettuare scelte basate sulla volontà di ritorsione, ribadisce, in conclusione, la propria fiducia nella capacità dei relatori di formulare una proposta di parere equilibrata e razionale, che sappia indirizzare il Governo verso forme di intervento efficaci, sottraendosi alla tentazione di dare ascolto, sempre e comunque, agli umori della piazza: si rischierebbe, in caso contrario, a suo avviso, di incorrere – come è accaduto in passato – alla legittimazione di interventi autoritari, lesivi dei diritti fondamentali dei cittadini, fatti passare come giustificabili sulla base della stessa volontà popolare.

Mario TASSONE (UdCpTP) ritiene essenziale chiarire il dato culturale: non si tratta, a suo avviso, di punire alcuni o di riportare le retribuzioni al di sotto di un determinato livello – e in sostanza di mercanteggiare su quale debba essere tale livello e quali voci retributive debbano essere considerate per accertare se questo livello è superato oppure no – ma di stabilire un orientamento culturale. A suo

avviso, deve essere questo il compito del Parlamento.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), dopo aver brevemente richiamato i diversi rilievi di incostituzionalità cui si esporrebbe una applicazione retroattiva della misura del tetto alle retribuzioni pubbliche, da lui già evidenziati in precedenti interventi, ed aver ribadito che l'intervento sulle retribuzioni rischia di determinare una disparità irragionevole di trattamento tra soggetti che rivestono posizioni analoghe e una violazione del principio di divieto di *reformatio in peius* e di quello di tutela del legittimo affidamento, osserva che si darebbe luogo anche ad un appiattimento retributivo contrario ad ogni logica concorrenziale e meritocratica.

Nel ricordare, quindi, che la norma di base consente di prevedere deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni, invita il Governo a valutare la possibilità di avvalersi di questa opportunità utilizzandola per salvaguardare le posizioni contrattuali già in essere, disponendo quindi che la misura in discussione si applichi a decorrere non da oggi ma a partire da un momento successivo – per esempio tra tre anni – e, in definitiva, stabilendo un regime transitorio.

Conclude sottolineando che una politica dei redditi si può fare, ma non in modo prevaricatorio, imponendo ai privati di subire posizioni di forza irragionevoli e unilaterali.

Silvano MOFFA, *presidente*, essendosi concluso il dibattito di carattere generale sul provvedimento in titolo, avverte che i relatori hanno predisposto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), nella quale sono state registrate le diverse questioni emerse nel corso dell'esame: la votazione del parere di competenza delle Commissioni riunite, come già stabilito, avrà luogo nella giornata di domani.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti indicati nell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (atto n. 439).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni riunite I e XI,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti indicati dall'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (atto n. 439);

premesso che lo scopo del provvedimento è quello di dare attuazione al citato articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale, al comma 1, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sia definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche in virtù di un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale non contrattualizzato, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione;

premesso, altresì, che la finalità generale della disposizione di legge citata risponde all'esigenza ineludibile di attuare una revisione dei trattamenti retributivi erogati dalle pubbliche amministrazioni nell'ambito di rapporti di lavoro autonomo o dipendente e che tale finalità, nel ri-

spetto dei principi costituzionali, deve essere realizzata con tempestività, anche al fine di rispondere ad una razionale riduzione dei costi relativi agli apparati pubblici e più in generale dei costi derivanti da attività poste a carico della finanza pubblica;

considerato, quanto all'ambito di applicazione della disciplina e alle categorie di destinatari, che:

in materia di limitazione di trattamenti economici risultano in vigore disposizioni riconducibili a fonti di diverso rango (legge, decreto-legge, regolamento di delegificazione) che danno luogo ad un assetto normativo composito e caratterizzato da sovrapposizioni di regimi e di assetti normativi differenziati;

con riferimento all'ambito di applicazione della disciplina legislativa recata dal citato articolo 23-ter, risulta inclusa solo una parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 165 del 2001; l'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201/2011 si riferisce, infatti, alle pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e in base alla formulazione letterale dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni dello Stato sembrano costituire solo una parte delle amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo stesso, il quale riconduce espressamente a tale categoria – oltre alle amministrazioni statali in senso stretto (in particolare, le amministrazioni centrali dello Stato) – solo gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educa-

tive e le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, mentre le altre amministrazioni pubbliche indicate dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999, compreso il CONI) non appaiono riconducibili al novero delle pubbliche amministrazioni statali cui fa riferimento tanto l'articolo 23-ter, quanto lo schema in oggetto;

tale esclusione potrebbe dare luogo ad una disparità di trattamento tra soggetti chiamati a svolgere prestazioni simili, in assenza di una ragionevole giustificazione del trattamento differenziato;

l'articolo 23-ter ha espressamente incluso tutto il personale di cui all'articolo 3 dello stesso D.Lgs. n. 165/2001 e che per effetto di tale rinvio risultano assoggettati alla disciplina dell'articolo 23-ter anche « i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287 » e che in queste materie operano soltanto alcune Autorità indipendenti;

lo schema in oggetto, all'articolo 1 include invece indistintamente tutte le Autorità amministrative indipendenti nel novero dei soggetti destinatari delle disposizioni da esso recate, ponendosi in tal modo al di fuori dei limiti e delle prescrizioni normative contenute nel citato articolo 23-ter;

l'articolo 23-bis del citato decreto-legge n. 201/2011, rinvia all'adozione di un

decreto del Ministro dell'economia, da emanare – a seguito delle modifiche apportate dal decreto legge di proroga di termini n. 216 del 2011 – entro il 31 maggio 2012, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, l'individuazione di fasce alle quali riportare le società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, con determinazione per ogni fascia del compenso massimo al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, per la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

tale sfasamento temporale – oltre che la differenziata geometria della platea dei destinatari – non consente di definire un quadro complessivo omogeneo e coerente con riferimento a tutti gli emolumenti che nei diversi ambiti e all'interno di distinti regimi vengono erogati a coloro che sono chiamati a svolgere attività al servizio di pubbliche amministrazioni, enti o società a carico della finanza pubblica;

la definizione di tale quadro complessivo di disciplina in termini di omogeneità, coerenza e completezza è indispensabile, anzitutto, per non introdurre immotivate differenze di trattamento tra soggetti che svolgono analoghe funzioni, nonché al fine di stimolare la competitività, di promuovere il merito e di assicurare l'equità nei trattamenti – a parità di impegno profuso e di livello di responsabilità assunto – fra coloro che sono chiamati a vario titolo a svolgere funzioni o attività in settori a carico della finanza pubblica;

la fissazione di un tetto massimo dei trattamenti retributivi dovrebbe essere oggetto di ulteriore riflessione, proprio per valutare i profili di ingiustificata disparità di trattamento che si potrebbero determinare alla luce della composita e stratificata legislazione vigente e i profili di irragionevole incidenza sull'attuale assetto

del sistema retributivo, con evidente lesione del principio di buona organizzazione delle pubbliche amministrazioni;

tutti i profili di incertezza esposti non possono considerarsi risolti alla luce della documentazione presentata dal Governo alle Commissioni riunite, che appare — per un verso — incompleta sotto il profilo delle amministrazioni interessate e che — per altro verso — include talune delle posizioni sopra richiamate, senza chiarire in base a quale disposizione di legge esse possano considerarsi inserite nella platea dei destinatari; la predetta documentazione, inoltre, non sembra tenere conto di tutti gli emolumenti corrisposti, a qualsiasi titolo, alle posizioni interessate e, in particolare, non sembra in alcun modo in grado di fare chiarezza sul tema del cumulo di più incarichi (e delle correlative retribuzioni percepite), con ciò rischiando di porre sul medesimo piano figure professionali la cui retribuzione — in tal caso, da ritenersi senza dubbio onnicomprensiva — è legata allo svolgimento, in via esclusiva e assorbente, di un unico incarico di responsabilità con quelle figure professionali che, invece, assumano una pluralità di emolumenti legati a una pluralità di incarichi;

è da ritenersi, pertanto, necessario un intervento correttivo della disciplina recata dall'articolo 23-ter, per definire, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, un ambito di applicazione il più coerente possibile, disponendo, altresì, che la disciplina medesima costituisca un indirizzo al quale le Regioni devono conformare il proprio ordinamento;

è necessario peraltro che l'intervento legislativo correttivo abbia carattere di stabilità e di organicità, al fine di evitare che l'assenza di una disciplina coerente e razionale determini una condizione di destrutturazione dell'assetto delle pubbliche amministrazioni, che — a causa del susseguirsi di interventi episodici e frammentari che rendono incerto lo stato giuridico ed economico di quanti operano nella pubblica amministrazione —

rischia di minare il buon andamento dell'azione amministrativa;

considerato, quanto alla fissazione del parametro massimo di riferimento per gli emolumenti e le retribuzioni a carico della finanza pubblica, che:

l'articolo 23-ter del citato decreto n. 201 del 2011 demanda testualmente ad un atto emanato sotto forma di decreto del presidente del consiglio dei ministri la « definizione del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni », stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione;

la « definizione del trattamento economico » di coloro che percepiscono una retribuzione da parte di pubbliche amministrazioni costituisce materia oggetto di contrattazione collettiva o individuale o materia dei singoli ordinamenti propri del personale in regime di diritto pubblico;

una corretta interpretazione del dettato normativo porta a ritenere che oggetto del DPCM non possa essere propriamente la « definizione del trattamento economico » e che esso debba limitarsi a indicare specificamente il limite massimo retributivo da assumere come riferimento nella determinazione dei trattamenti del personale delle pubbliche amministrazioni;

questa impostazione è fatta propria dall'articolo 1 dello schema in esame, nella parte in cui chiarisce e delimita il proprio oggetto, stabilendo che « il presente decreto, adottato in attuazione..., fissa il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo degli emolumenti..., fermo restando che la definizione, al di sotto del suindicato limite, dei rispettivi trattamenti economici resta di competenza del contratto collettivo nazionale e della contrattazione interna a ciascuna amministrazione e, per i dirigenti pubblici, della contrattazione individuale »;

la fissazione di un livello massimo per le retribuzioni del pubblico impiego, se correttamente intesa come misura volta a generare un riequilibrio complessivo nella determinazione degli emolumenti spettanti ai pubblici dipendenti, non può che costituire il presupposto di un processo di adeguamento che deve avvenire nel rispetto dei principi costituzionali posti a presidio della piena e razionale funzionalità delle amministrazioni pubbliche, nonché dei principi costituzionali che attengono alla determinazione della retribuzione e alla ragionevolezza, proporzionalità e ponderazione dell'azione amministrativa;

l'articolo 3 dello schema in oggetto, nel determinare il limite massimo retributivo, stabilisce che il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei soggetti destinatari delle disposizioni del decreto, qualora superiore al limite stesso, « si riduce al predetto limite »;

tale disposizione, qualora venga interpretata come idonea a incidere in maniera immediata sui trattamenti in essere, non può comunque applicarsi in via immediata ai trattamenti stipendiali correlati ad attività lavorative stabili, esclusive e continuative, fondate su un incardimento del personale nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e, dunque, sulla determinazione di livelli retributivi tabellari o di base, attribuiti dalla legge o dalla contrattazione collettiva in ragione dell'appartenenza a carriere definite a presidio della specifica funzione pubblica esercitata;

tale impostazione discende dai principi generali e dalle regole che disciplinano le modalità di definizione dei trattamenti dei dipendenti e dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni; fra tali principi assume particolare rilievo nell'esame dello schema in oggetto, il divieto di *reformatio in peius* dei trattamenti spettanti ai lavoratori dipendenti; tale principio, elaborato dalla giurisprudenza sulla base dell'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

n. 3, recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, è stato costantemente inteso come espressione del generale principio di imparzialità e buon andamento nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, che impone, in particolare, il rispetto delle posizioni giuridiche soggettive consolidate;

il divieto di *reformatio in peius* è posto a protezione dei diritti quesiti intangibili da parte della pubblica amministrazione, la quale non può incidere in senso negativo sul maturato economico raggiunto dal pubblico dipendente delle cui prestazioni lavorative intenda continuare a valersi;

il divieto di *reformatio in peius* trova applicazione per tutte le amministrazioni pubbliche e il suo radicamento nell'ordinamento giuridico è confermato dalla Corte Costituzionale, che ha avuto modo di affermare (cfr., tra le altre, sentenza n. 153 del 1985) che « il divieto di una siffatta *reformatio* è ormai talmente consolidato che non occorre neppure menzionarlo nelle disposizioni di legge che hanno ad oggetto il trattamento medesimo: si tratta di un principio generale elaborato e costantemente affermato dalla giurisprudenza »; valutato, inoltre, che la Corte nella propria giurisprudenza, ha successivamente precisato che il principio si lega al carattere di « stabilità » e di continuità del rapporto di lavoro, ammettendosi interventi idonei ad incidere negativamente su trattamenti economici in essere unicamente in caso di rapporti di lavoro « precari » o in caso di mutamenti nell'organizzazione e nella disciplina dei rapporti di lavoro a seguito dei quali venga a mutare il rapporto tra prestazione resa e retribuzione percepita;

considerato, con riferimento al contenuto degli articoli 3 e 4, che:

pur non essendo espressamente previsto dallo schema di decreto, l'articolo 3, che si riferisce al trattamento economico annuo onnicomprensivo, non può che interpretarsi nel senso che tale trat-

tamento deve riferirsi al totale dei compensi complessivamente percepiti dal dipendente, a qualsiasi titolo, e conseguentemente non può comprendere anche l'ammontare dei contributi versati dallo stesso, i quali – come risulta del tutto evidente – non rientrano neanche nella base imponibile ai fini della determinazione del reddito della singola persona fisica;

l'articolo 3, comma 3, stabilisce che il « trattamento economico annuo onnicomprensivo, incluse le indennità e le voci accessorie spettanti al personale che riveste la carica di Presidente o di componente delle autorità amministrative indipendenti non può superare l'ammontare di cui al comma 1 », disponendo che qualora il trattamento sia superiore, esso si riduce entro il limite massimo fissato al comma 1 del medesimo articolo;

i componenti e i presidenti delle Autorità amministrative indipendenti non possono essere considerati in senso proprio « personale », né possono ritenersi parti di un « rapporto di lavoro subordinato o autonomo », restando pertanto esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina in esame;

qualora si ritenesse la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, applicabile esclusivamente al « personale » dipendente di pubbliche amministrazioni statali chiamato a rivestire la carica di presidente o di componente di una Autorità amministrativa indipendente, si darebbe luogo ad una violazione del principio di parità di trattamento tra soggetti chiamati a svolgere identiche funzioni;

sono da considerarsi esclusi dalla disposizione di cui all'articolo 4, relativa al limite alla retribuzione o indennità riconosciuta ai pubblici dipendenti in servizio presso Ministeri o enti pubblici nazionali, i componenti e i Presidenti delle Autorità amministrative indipendenti, i quanto l'articolo 23-ter fa riferimento, al comma 2, esclusivamente al « personale » delle medesime Autorità;

occorrerebbe, sempre con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 4 dello schema, modificare – in occasione dell'intervento legislativo correttivo sopra auspicato – il comma 2 del citato articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale – nel prevedere che il personale chiamato all'esercizio di funzioni direttive, anche in posizione di fuori ruolo o aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, ove conservi il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito – non tiene conto delle posizioni oggettivamente diverse che è dato riscontrare nelle posizioni apicali delle amministrazioni e negli uffici di diretta collaborazione all'interno dei quali si rinvencono forme di collaborazione differenziate, sia sotto il profilo della quantità di apporto lavorativo (in quanto alcune sono svolte in forma continuativa, altre in forma discontinua e talora saltuaria), sia sotto il profilo dell'assunzione di responsabilità (dovendosi distinguere tra incarichi di consulenza e incarichi apicali);

occorrerebbe pertanto prevedere un'opportuna differenziazione tra queste posizioni mediante una graduazione dei diversi trattamenti che tenga conto del carattere continuativo o meno della collaborazione e della natura della stessa anche sotto il profilo dell'assunzione diretta di responsabilità; per conseguire efficacemente tale obiettivo si potrebbero prevedere in via normativa percentuali differenziate, nel rispetto delle quali la graduazione dei singoli trattamenti potrebbe essere affidata ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione che tenga conto, anche in ossequio all'articolo 36 della Costituzione, dei diversi apporti lavorativi e della loro natura; la norma, inoltre, dovrebbe essere volta ad evitare che, quando i titolari degli uffici di diretta collaborazione sono di-

pendenti interni, l'applicazione della disciplina comporti per essi retribuzioni inferiori a quelle normalmente percepite;

considerato, con riguardo all'articolo 5, che:

esso introduce una disposizione relativa al personale dirigenziale al quale non si applica il limite massimo di cui all'articolo 3, stabilendo che « le pubbliche amministrazioni valutano se provvedere o meno, in occasione del rinnovo del contratto individuale, alla ridefinizione del relativo trattamento economico »;

essendo stata posta, da più deputati nel corso del dibattito, la questione del valore giuridico e sostanziale dell'articolo in esame, che non sembra trovare alcun fondamento nell'articolo 23-ter e sembrerebbe, pertanto, risultare ultra vires, occorre precisare che questa disposizione non appare lesiva dell'autonomia negoziale delle parti del rapporto di lavoro pubblico, soltanto se si interpreta nel senso che essa non viola la competenza contrattuale alla definizione dei trattamenti economici, ma anzi chiarisce, proprio nel rispetto di tale competenza, che l'eventuale revisione dei trattamenti medesimi è possibile solo in occasione del rinnovo del contratto;

è evidente, dunque, che la norma in questione mira unicamente a precisare che la predetta revisione (da compiersi in sede di rinegoziazione contrattuale) potrebbe avvenire solo al di sotto del limite massimo retributivo;

è evidente, altresì, che la fissazione di un livello massimo per le retribuzioni del pubblico impiego comporta inevitabilmente una complessiva verifica con eventuale riparametrazione di tutti i livelli retributivi, al fine di non stravolgere i rapporti tra i trattamenti retributivi delle diverse categorie di personale, fondati sulla connessione tra livelli economici e

livelli di responsabilità assunti, nel rispetto dei principi di valorizzazione del merito e di buon andamento della pubblica amministrazione, scongiurando inaccettabili fenomeni di appiattimento retributivo;

considerato, infine, con riferimento ad eventuali deroghe alla disciplina in esame, che:

sebbene consentito dalla norma primaria (articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge n. 201/2011), il Governo non ha inteso, allo stato, prevedere deroghe motivate per le posizioni apicali delle pubbliche amministrazioni;

in proposito deve riconoscersi che la previsione o meno di tali deroghe costituisce esercizio di una facoltà del Governo, il quale può legittimamente provvedere in tal senso purché dia atto, con rigorosa motivazione, delle ragioni giustificative della deroga;

ove il Governo intendesse esercitare tale facoltà, la deroga potrebbe riguardare unicamente le « posizioni di più alto livello di responsabilità », con esclusione degli uffici di diretta collaborazione ministeriale, conformemente alla disciplina già contenuta nell'articolo 3, comma 44, della 24 dicembre 2007, n. 244;

preso atto, infine, dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario espressi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, dalla V Commissione (Bilancio), ai quali si fa espresso rinvio;

con le valutazioni di cui in premessa e raccomandando al Governo di apportare al testo le opportune modifiche,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
Sui lavori della Commissione	17
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali. Doc. XXII, n. 30 Lo Moro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
<i>ALLEGATO (Proposta di rilievi del Relatore)</i>	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Emendamenti C. 124-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	20
AVVERTENZA	21

SEDE REFERENTE

Martedì 28 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini e il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

La seduta comincia alle 12.25.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

Testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato. C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran

(*Seguito dell'esame e rinvio*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 febbraio 2012.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, rende noto alla Commissione che, in qualità di relatore, sta svolgendo un lavoro informale per verificare la possibilità di definire un percorso condiviso che porti nel più breve tempo possibile all'approvazione del provvedimento. A questo fine, ha chiesto, tra l'altro, al ministro per i rapporti con il Parlamento di individuare, all'interno del Governo, il ministro competente a seguire i lavori sul provvedimento, che, considerata la sua materia, si colloca al confine

tra le competenze del ministro degli esteri e quelle del ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione. Ritiene pertanto opportuno un rinvio del seguito dell'esame che gli consenta di condurre a termine questo lavoro.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ringrazia il relatore per lo scrupolo con cui svolge il suo mandato, ma ritiene che aggiornare i lavori non sia giustificato, atteso che il progetto di legge in esame riguarda un tema sul quale non si registrano particolari divisioni e che è pronto per essere sottoposto all'attenzione dell'Assemblea, senza contare che si tratta di un provvedimento che corrisponde a un impegno assunto dall'Italia in sede internazionale.

Ciò premesso, dichiara che, se si tratta di attendere per un tempo ragionevole, come può essere una settimana, il suo gruppo non ha obiezioni all'aggiornamento dei lavori; in caso diverso, ritiene invece che si debba procedere nelle forme rituali, ossia prendendo atto dei pareri espressi dalle altre Commissioni e conferendo il mandato al relatore a riferire all'Assemblea.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, rassicura i colleghi che da parte sua non c'è alcun intento dilatorio e si dichiara pronto a dimettersi da relatore e a rimettere il mandato a un collega della maggioranza se dovesse essere venuta meno la fiducia della Commissione nei suoi confronti.

Roberto ZACCARIA (PD), premesso che sull'obiettivo e la finalità del provvedimento c'è un generale consenso, osserva che non si possono però ignorare le significative osservazioni formulate dalla Commissione affari esteri nel suo parere e da alcuni deputati nel corso del dibattito. A suo avviso è quindi in effetti opportuna una ulteriore riflessione per valutare se sia possibile modificare il testo alla luce delle predette osservazioni, che in ogni caso non mettono in discussione la finalità della proposta di legge.

Donato BRUNO, *presidente*, alla luce degli interventi svolti e considerato che il

provvedimento nasce da un disegno di legge del Governo, ritiene che la soluzione migliore potrebbe essere quella di chiedere al Governo di fornire un chiarimento sulle diverse questioni emerse e di prospettare una possibile soluzione. Assicura quindi al deputato Volpi che gode della massima fiducia non solo del presidente, ma di tutta la Commissione, e lo invita a proseguire nel suo lavoro. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che la presidente della Commissione giustizia ha comunicato che la Commissione da lei presieduta – che è stata autorizzata ad esprimere i propri rilievi sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia (Atto n. 438) – intenderebbe audire, sullo schema, i capi di dipartimento del ministero della giustizia e che le audizioni erano state programmate per il 22 febbraio scorso, ma non hanno potuto svolgersi perché il ministro della giustizia ne ha chiesto il rinvio. Per questo la presidente Bongiorno ha scritto, a nome dei rappresentanti dei gruppi, per chiedere che la Commissione affari costituzionali attenda l'espressione dei rilievi della Commissione da lei presieduta, che saranno resi dopo la conclusione del ciclo di audizioni.

Avverte inoltre che il 24 febbraio scorso è pervenuta una lettera del ministro della giustizia con la quale questi, nell'assicurare la volontà di fornire alla Commissione il più ampio contributo conoscitivo, rileva tuttavia le difficoltà derivanti dai cambiamenti intervenuti e non ancora completati ai vertici dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e chiede quindi un congruo rinvio della discussione dello schema anzidetto.

Ritiene, pertanto, alla luce della lettera del ministro della giustizia, che il Governo sia disponibile ad attendere il parere parlamentare anche oltre il termine di legge e chiede al rappresentante del Governo se come nuovo termine per la conclusione dei lavori si possa prevedere quello del 15 marzo prossimo.

Il sottosegretario Andrea ZOPPINI dichiara che, alla luce della situazione descritta dal presidente, il Governo è senz'altro disponibile ad attendere l'espressione del parere parlamentare fino al 15 marzo prossimo.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali.

Doc. XXII, n. 30 Lo Moro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 febbraio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, desidera far presente alla Commissione un problema che, per le vie brevi e informalmente, gli è stato evidenziato da più parti, vale a dire quello della possibile sovrapposizione delle competenze della Commissione che l'atto in esame propone di istituire con le competenze della Commissione parlamentare « antimafia ». Ritiene pertanto fondamentale che il dibattito si concentri anche su questo punto, che è senz'altro rilevante.

Doris LO MORO (PD) ricorda che la relatrice Amici, nello svolgere la relazione introduttiva nella precedente seduta, ha già avuto modo di accennare a questo tema e di formulare le proprie considerazioni in merito, da lei condivise.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ritiene che il problema della possibile sovrapposizione di competenza con la Commissione « antimafia » sia fondato e che la Commissione

affari costituzionali debba approfondire in modo specifico questo punto.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 28 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale.

Atto n. 425.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 febbraio 2012.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, presenta e illustra una proposta di deliberazione di rilievi (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Roberto CECCHI, premesso che quello in esame è un provvedimento che riveste una particolare importanza per la città di Roma, ma ha una sua ricaduta di interesse per tutto il territorio nazionale, informa che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sta lavorando ad un affinamento del testo iniziale, in particolar modo al fine di recepire alcune osserva-

zioni formulate dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Chiarisce che tali modifiche riguardano in particolare tre punti: in primo luogo, la natura della Conferenza delle soprintendenze, che deve configurarsi il più possibile come una cabina di regia nella quale le amministrazioni si confrontano per definire strategie comuni per l'attuazione delle finalità dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio; in secondo luogo, si tratta di precisare il concorso di Roma Capitale in materia di valorizzazione chiarendo che gli accordi di valorizzazione devono riferirsi a determinate tipologie di attività e devono rispettare la proporzionalità nel concorso delle competenze, per evitare che si determini una complicazione organizzativa, anziché una semplificazione; in terzo luogo, si tratta di eliminare dal testo due previsioni che risultano incostituzionali per eccesso di delega, con riferimento all'attribuzione a Roma Capitale di procedimenti autorizzatori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché all'attività di archeologia preventiva, che non può essere svolta dal Comune di Roma, il quale si troverebbe ad essere nel contempo controllore e controllato.

Pierguido VANALLI (LNP), premesso che lo schema di decreto in esame attribuisce a Roma Capitale più funzioni di quelle previste dalla delega e incidenti su competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, dichiara che questa linea di decentramento amministrativo trova il suo gruppo favorevole, a condizione però che non riguardi soltanto il Comune di Roma ma tutti i comuni.

Sottolinea poi che l'articolo 24 della legge delega parla di « funzioni » e non di « compiti » di Roma Capitale. Lo schema di decreto legislativo va pertanto oltre la delega e andrebbe ricondotto ad essa. Per quanto riguarda la funzione di protezione civile, ricorda che questa è già oggi attribuita ai comuni per tutti i casi di evento naturale ordinario, mentre è in capo al Governo per i casi di calamità: non si comprende quindi perché lo schema di

decreto attribuisca a Roma Capitale una competenza che in base all'ordinamento risulta già essere di tutti i comuni. Esprime il timore che in questo modo gli oneri relativi all'attività di protezione civile ordinaria, che dovrebbero già essere finanziati dal Comune di Roma sulla base del principio che ha già enunciato, finiscano con il gravare viceversa sul bilancio pubblico e quindi sulla collettività.

Quanto alla partecipazione del Sindaco di Roma alle riunioni del CIPE, ritiene che questa non abbia motivo di essere.

Sottolinea infine che le disposizioni di cui allo schema in esame debbono considerarsi transitorie in attesa della costituzione delle Città metropolitane e quindi della trasformazione di Roma in Città metropolitana.

Enrico LA LOGGIA (PdL), in qualità di presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ritiene utile chiarire che, per quanto riguarda la questione delle « funzioni » e dei « compiti », la Commissione di merito si sta orientando per una riformulazione del testo che faccia riferimento alle « funzioni amministrative », in modo da chiarire che non si tratta di compiti amministrativi aggiuntivi, fermo restando che a suo avviso i « compiti » non possono che essere esercizio di funzioni amministrative.

Quanto alle competenze delle regioni, chiarisce che lo schema non intende porle in discussione, fermo restando che, in caso di inerzia o ritardo delle regioni, si procederebbe ai sensi della legge n. 131 del 2003: su questo punto non ci sono quindi innovazioni.

Per quanto riguarda invece la questione dei lavori pubblici, delle infrastrutture e dei servizi, spiega che non si fa riferimento a quelli di cui ogni città di grandi dimensioni ha bisogno, bensì a quelli di cui Roma abbia bisogno in ragione della sua specificità come capitale della Repubblica.

Quanto ai rilievi attinenti alle competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, afferma che — come già accennato dal sottosegretario Cecchi — la Com-

missione si sta adoperando per modificare il testo in modo da assicurare il rispetto delle competenze del predetto Ministero.

Per quanto riguarda la questione da ultimo posta dal deputato Vanalli, osserva che certamente le disposizioni di cui al provvedimento in esame sono transitorie e dovranno essere riviste nel momento in cui Roma verrà costituita come Città metropolitana: fino ad allora tuttavia il Comune di Roma deve essere messo nelle condizioni di svolgere bene le sue funzioni.

Infine, informa che i lavori della Commissione da lui presieduta si protrarranno, con il consenso del Governo, anche oltre la data del 5 marzo, precedentemente concordata come nuovo termine, in modo da poter tener conto nel modo migliore di tutti i contributi al miglioramento del testo.

Raffaele VOLPI (LNP), con riferimento al secondo dei rilievi della proposta della relatrice, chiede a quest'ultima di chiarire quali siano gli «altri organismi come il CIPE» alle cui sedute il Sindaco di Roma Capitale dovrebbe partecipare. Chiede altresì un chiarimento sull'ottavo rilievo della proposta della relatrice nel quale si fa riferimento ai costi di Roma Capitale. Infine, esprime l'auspicio che in futuro nei lavori di infrastrutturazione della città di Roma si abbia più cura per il patrimonio archeologico e culturale della città stessa, che è di immenso valore e appartiene a tutti gli italiani.

Matteo BRAGANTINI (LNP) chiede un chiarimento sull'ottavo dei rilievi della proposta della relatrice, che fa riferimento ai costi di Roma Capitale, evidenziando come la città di Roma, che chiede di disporre di finanziamenti speciali, goda anche di grandissimi benefici in virtù proprio del suo ruolo di capitale, dal momento che questa posizione determina anche un afflusso di consumi a tutto favore dell'economia locale. A suo avviso, se la condizione di capitale rappresenta per la città di Roma un problema, si dovrebbe seriamente pensare a indire una gara nazionale per individuare un'altra

città che sia disposta a fungere da capitale senza costi aggiuntivi per il bilancio pubblico. In alternativa si consideri almeno seriamente la possibilità di trasferire in altre città una parte dei ministeri.

Beatrice LORENZIN (Pdl), *relatore*, chiarisce che gli altri organismi cui si fa riferimento nel secondo rilievo della sua proposta sono, ad esempio, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza unificata. Quanto ai costi di Roma capitale, fa presente che nell'ottavo comma si chiede solo di introdurre nel testo disposizioni finalizzate a delineare un procedimento caratterizzato da imparzialità e terzietà per la stima dei costi in questione.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 28 febbraio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 28 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.25.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

Emendamenti C. 124-A e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Emendamenti C. 3391-A e abb.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia
di ordinamento di Roma capitale (Atto n. 425).**

PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, lo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale, trasmesso ai sensi degli articoli 2 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 recante Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (atto n. 425);

verificato che il richiamo ad entrambi i citati articoli della legge n. 42 del 2009 comporta che lo schema in esame sia sottoposto: sia al procedimento e ai principi e criteri delineati in generale dall'articolo 2, ai cui fini sono richieste l'intesa da sancire in sede di Conferenza unificata e la piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, sia a quanto stabilito in particolare dall'articolo 24 che, a fini procedurali, richiede che i decreti legislativi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5 siano adottati sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma;

considerato che, in attuazione di tali disposizioni di delega, è stato già emanato il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, recante l'assetto istituzionale transitorio di Roma capitale, che definisce il contesto ordinamentale necessario affinché la città di Roma possa esercitare le funzioni attribuite dalla legge delega e specificate nello schema di decreto legislativo in titolo;

premessi che:

ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2003, « Roma è la capitale della Repubblica » e il provvedimento in esame dovrebbe concorrere ad una prima attuazione, a distanza di undici anni dall'emanazione della legge costituzionale citata, della richiamata previsione costituzionale che riconosce la specialità dell'ordinamento di Roma in quanto capitale della Repubblica;

le disposizioni recate dall'articolo 24 della legge n. 42 del 2009 hanno carattere transitorio in vista dell'attuazione di una disciplina organica delle città metropolitane che, ex articolo 23 della stessa legge n. 42 del 2009, sarà determinata con apposito decreto legislativo, con la cui entrata in vigore l'assetto delineato dall'articolo 24 e dalle disposizioni delegate non perderà efficacia, ma assumerà carattere di assetto a regime, da intendere riferito alla città metropolitana di Roma capitale;

il richiamato articolo 114, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legge dello Stato il compito di disciplinare l'ordinamento di Roma capitale e, in conformità a tale previsione, l'articolo 24, comma 3, della legge n. 42 del 2009 ha previsto l'attribuzione a Roma capitale, con lo strumento del decreto legislativo, oltre che delle funzioni attualmente spettanti al comune di Roma, di ulteriori funzioni amministrative;

tuttavia, l'articolo 1 dello schema in esame delinea un duplice concorso di fonti normative, statale e regionale, ai fini del conferimento delle funzioni amministrative a Roma capitale, restando invece « i compiti » oggetto di conferimento da parte della sola fonte statale, con l'effetto che:

con l'atto in esame, è conferita solo una parte delle funzioni previste dall'articolo 24, cioè, concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico, protezione civile in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Lazio;

mentre il conferimento delle altre funzioni previste dall'articolo 24 – sviluppo urbano e pianificazione territoriale (lettera *c*)), edilizia pubblica e privata (lettera *d*)), organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità (lettera *e*) –, nonché la definizione delle modalità per il trasferimento all'ente delle risorse umane e dei mezzi necessari (lettera *a*) sono demandati a legge della regione Lazio da adottarsi nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, in conformità a quanto concordato, con il Protocollo d'intesa concluso il 20 ottobre 2011, tra la Regione Lazio e il Comune di Roma;

rilevato che:

risulta invece del tutto non attuata la delega stabilita dall'articolo 24, comma 5, lettera *b*) della legge n. 42 del 2009, relativa all'assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti proprio dal ruolo di capitale della Repubblica, né quella stabilita dal comma 7 del medesimo articolo 24, relativa all'attribuzione di un proprio patrimonio a Roma capitale e al trasferimento a titolo gratuito di beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'amministrazione centrale;

il testo in esame non reca una quantificazione degli oneri che potranno derivare dalle funzioni e dai compiti peculiari di capitale, ai cui fini appare opportuna una stima trasparente ed imparziale;

constatato che:

in conformità all'articolo 24, comma 6, della legge n. 42 del 2009, l'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo istituisce come sede permanente di coordinamento dei nuovi assetti ordinamentali un'apposita sessione nell'ambito della Conferenza unificata, il cui scopo è quello di assicurare il « raccordo istituzionale » tra Roma Capitale, Stato, regione Lazio e provincia di Roma, alle cui sedute, in tutti i casi in cui questa debba esprimersi su materie e compiti di interessi di Roma Capitale, partecipa il sindaco di Roma Capitale in qualità di componente;

l'articolo 2 prevede un ulteriore raccordo istituzionale costituito dalla Conferenza delle Soprintendenze, la cui finalità è indicata, dall'incipit del comma 3, nel concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici: tuttavia, mentre tale finalità è conforme alle previsioni di delega contenute nell'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge n. 42 del 2009, il medesimo comma si riferisce alle funzioni di coordinamento della Conferenza richiamando l'intera categoria dei beni culturali, ben più ampia, ai sensi della legislazione vigente, come più avanti specificato, dei beni storici e artistici;

non è peraltro prevista la partecipazione del sindaco di Roma capitale alle sedute di altri organismi come il CIPE, sede in cui si definiscono la politica nazionale per le infrastrutture, in primo luogo quelle di trasporto, e le relative risorse, ove l'intervento del Sindaco di Roma permetterebbe di evidenziare le specifiche esigenze infrastrutturali di Roma capitale;

nello schema in esame gli articoli 3 e 4 utilizzano una variegata terminologia che si riferisce a beni culturali, storici e artistici per riferirsi, il primo, a funzioni di valorizzazione e, il secondo, a funzioni di concorso alla valorizzazione, invece l'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge di delega prevede che sia attribuita a Roma capitale la sola funzione di concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici, oltretutto di quelli ambientali e fluviali comportando che:

da un lato, i beni storici, artistici e paesaggistici sono una parte dei beni culturali come definiti dalla legislazione vigente;

dall'altro, in sede di attuazione della delega, sono da conferire le funzioni di concorso alla valorizzazione e non di valorizzazione tout court dei soli beni espressamente indicati dal citato articolo 24;

l'articolo 5 dispone il conferimento a Roma capitale delle funzioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relative al Teatro dell'Opera di Roma, senza precisare puntualmente quali siano le funzioni trasferite;

il medesimo articolo 5 – che per il finanziamento delle funzioni conferite a Roma capitale relative al Teatro dell'Opera di Roma, stabilisce una specifica procedura per la determinazione delle risorse annualmente spettanti, prevedendo che sia « concordata » senza peraltro indicare le modalità attraverso le quali il relativo accordo deve essere raggiunto – appare meritevole di valutazione alla luce della giurisprudenza costituzionale (Corte cost. sentenza n. 255 del 2004) secondo la quale, « nell'attuale sistema costituzionale l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, contempla la materia della « promozione ed organizzazione di attività culturali » senza esclusione alcuna » e questo riparto di materie « evidentemente accresce molto le responsabilità delle Regioni, dato che incide non solo sugli importanti e differenziati settori produttivi riconducibili alla cosiddetta industria culturale,

ma anche su antiche e consolidate istituzioni culturali pubbliche o private operanti nel settore »; ne discende, secondo il citato orientamento che « le disposizioni concernenti le funzioni amministrative di erogazione di finanziamenti pubblici dovranno risultare conformi alle prescrizioni contenute nell'articolo 118 della Costituzione; in particolare, dunque, ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza » e « dovranno essere elaborate procedure che continuino a svilupparsi a livello nazionale, con l'attribuzione sostanziale di poteri deliberativi alle Regioni od eventualmente riservandole allo stesso Stato, seppur attraverso modalità caratterizzate dalla leale collaborazione con le Regioni »;

l'articolo 10 conferisce a Roma Capitale le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'emanazione delle ordinanze per far fronte agli interventi di emergenza conseguenti agli eventi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge n. 225 del 1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), a condizione che essi si verifichino nell'ambito del proprio territorio e non comportino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ma senza alcun riferimento alla collaborazione tra istituzioni prevista dalla specifica disposizione di delega;

l'articolo 11 reca disposizioni in materia di organizzazione e personale, da attuare, dopo l'emanazione dello Statuto e in conformità ad esso, con regolamenti di Roma capitale, anche in materia di ordinamento del personale delle polizie locali e relativi uffici sulla base delle norme di indirizzo recate dalla normativa nazionale ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione;

DELIBERA DI FORMULARE I SEGUENTI RILIEVI:

all'articolo 1, qualora si confermi la previsione del concorso di fonti, statale e regionale, per il trasferimento delle fun-

zioni amministrative, si consideri l'opportunità di un termine molto più ampio di quello stabilito nel testo;

all'articolo 2 si valuti l'opportunità di introdurre, a titolo di ulteriori raccordi istituzionali, la previsione della partecipazione del sindaco di Roma capitale alle sedute di altri organismi come il CIPE, ove l'intervento del Sindaco di Roma permetterebbe di evidenziare specifiche esigenze infrastrutturali di Roma capitale;

all'articolo 2, comma 4, si valuti l'opportunità di semplificare, per renderne più efficace il ruolo di coordinamento, la composizione della Conferenza delle Soprintendenze;

agli articoli 3 e 4 appare opportuna una verifica della terminologia usata, sia quanto alle categorie dei beni oggetti di disciplina, sia quanto alle funzioni conferite, alla luce delle relative disposizioni di delega;

all'articolo 4, comma 4, ove si escludono dalle funzioni conferite a Roma capitale le attività connesse alla tutela e valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC) – con l'effetto che, mentre i compiti relativi ai beni amministrati dal FEC sono esclusi dal conferimento a Roma capitale, per gli altri beni culturali di interesse religioso appartenenti alla Chiesa cattolica o ad altre confessioni religiose sembra restare ferma la disciplina prevista dall'articolo 9 del Codice dei beni culturali – si valuti l'opportunità di chiarire la motivazione del riferimento ad attività di tutela, non contemplate dall'articolo 24 della legge n. 42 del 2009;

all'articolo 5, comma 2, quanto alla specifica procedura per la determinazione delle risorse annualmente spettanti per il finanziamento del Teatro dell'Opera di Roma, il riferimento alla determinazione « concordata » della quota delle risorse a valere sul FUS da attribuire al Teatro dell'Opera di Roma non appare idoneo a soddisfare l'indirizzo indicato dalla Corte

costituzionale nella citata sentenza n. 255 del 2004 risultando opportuno contemplare l'intesa con la Conferenza unificata; all'articolo 5 appare opportuno precisare i compiti attinenti alle funzioni culturali relative al Teatro dell'Opera che vengono conferite a Roma capitale, valutando anche l'opportunità di introdurre analogamente una specifica disposizione per l'Accademia di Santa Cecilia;

all'articolo 10 si preveda, in conformità all'articolo 24, comma 3, lettera f), della legge n. 42 del 2009, che per le funzioni attribuite a Roma Capitale in materia di protezione civile, ci si avvalga della collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;

si valuti l'opportunità di introdurre nel testo: disposizioni finalizzate a delineare un procedimento caratterizzato da imparzialità e terzietà per la stima dei costi di Roma capitale per la gestione del territorio e la prestazione dei servizi in relazione ai compiti peculiari di capitale, e ad attribuire le conseguenti determinazioni per l'assegnazione delle risorse finanziarie ad un atto successivo, quale la legge di stabilità annuale; nonché previsioni che permettano il trasferimento a Roma capitale di beni patrimoniali dello Stato che non siano destinati all'esercizio di funzioni istituzionali statali;

in conformità a quanto previsto dall'articolo 13-bis della legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni e integrazioni, si valuti l'opportunità di prevedere le disposizioni vigenti da abrogare ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 42 del 2009; inoltre appare auspicabile una revisione della disciplina dettata dalla citata legge n. 396 del 1990, non più finanziata, ma tuttora vigente, per definire efficaci procedure di finanziamento coordinate con le disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato e di realizzazione degli interventi infrastrutturali di interesse nazionale connessi al ruolo di Roma capitale, eventualmente rinviando alla legge di stabilità per la determinazione dell'entità delle risorse finanziarie;

all'articolo 11, comma 1, appare opportuno chiarire il richiamo del terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione, che attribuisce alla legge statale sia la disciplina di forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di compe-

tenza esclusiva statale dell'immigrazione e dell'ordine pubblico e sicurezza, con espressa esclusione della polizia amministrativa locale, sia la disciplina di forme di intesa e coordinamento nella specifica materia della tutela dei beni culturali.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 746 Grassi e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	27
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	29
Sui lavori della Commissione	27
AVVERTENZA	28

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 746 Grassi e abb.
(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 23 febbraio 2012.

Maurizio SCCELLI (PdL), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato*).

Precisa come la proposta di parere tenga conto anche di indicazioni pervenute da colleghi del PD e dal Governo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che su richiesta dai gruppi del PD e del PdL gli ulteriori punti all'ordine del giorno non saranno trattati, al fine di consentire ai commissari che facciano parte anche della Giunta per le autorizzazioni di partecipare alla seduta di quest'ultima, convocata alle ore 14 di oggi.

La seduta termina alle 13.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati

sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione.

C. 4945 Governo.

SEDE REFERENTE

Circostanza aggravante relativa all'aver provocato dissesto finanziario.

C. 2996 Reguzzoni.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 746 Grassi e abb.**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,
esaminato il nuovo testo unificato in oggetto,

ritenuta meritevole e pienamente condivisibile la *ratio* del provvedimento,

rilevato che:

il provvedimento configura un atto unilaterale a titolo gratuito con il quale il disponente autorizza l'utilizzo del proprio corpo *post mortem* per scopi scientifici;

la qualificazione del predetto atto in termini di donazione può apparire sotto vari profili problematica, ritenendosi quindi preferibile eliminare dal testo il riferimento alla « donazione » e ricorrere al concetto di « utilizzo » nonché al termine « disponente » per indicare l'autore della dichiarazione;

appare opportuno sopprimere l'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 3, nel quale si stabilisce che « la volontà scritta del donatore non può essere disattesa », poiché tale espressione potrebbe dare luogo a dubbi interpretativi;

osservato che:

la dichiarazione di utilizzo del corpo *post mortem* può in linea teorica essere contenuta in qualsiasi forma di testamento (non solo in quello olografo), ma i tempi necessari per la pubblicazione ed esecuzione del testamento appaiono

difficilmente compatibili con le esigenze di celerità sottese alla dichiarazione de qua;

la disciplina di cui all'articolo 3 sembra voler ovviare a tale inconveniente, prevedendo che « copia del testamento » debba essere consegnata al centro di riferimento o all'azienda sanitaria di appartenenza » e che « il contenuto del testamento » debba poi essere comunicato all'ufficio dello stato civile per l'annotazione del disponente nell'elenco speciale;

tuttavia, ragioni di ordine normativo e sistematico nonché considerazioni relative ai delicati profili di riservatezza che possono essere connessi al contenuto complesso del testamento, inducono ad esprimere perplessità sulla disciplina prevista dall'articolo 3, che sembra configurare una sorta di pubblicazione anticipata del contenuto integrale del testamento;

la *ratio* del provvedimento sembra piuttosto poter trovare compiuta attuazione nella configurazione di un'autonoma dichiarazione di utilizzo del corpo *post mortem*, distinta dal testamento, resa all'ufficiale dello stato civile ovvero contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata: dichiarazione alla quale potrà essere immediatamente ed agevolmente applicata la disciplina dell'articolo 3, evitandosi in tal modo di interferire con la disciplina della pubblicazione e dell'esecuzione del testamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) all'articolo 3, sia soppresso il riferimento al testamento e sia configurata un'autonoma dichiarazione di utilizzo del corpo *post mortem*, resa dinanzi all'ufficiale dello stato civile ovvero redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, ovunque ricorrano, la parola « donazione » con la seguente: « utilizzo », e la parola « donatore » con la seguente: « disponente »;

b) all'articolo 3, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'ultimo periodo.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo e relativo documento di accompagnamento. (COM(2011)844 def. *(Esame istruttorio e rinvio)*) 31

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO:

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione del Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti organismi per l'anno 2010. Doc. LV, n. 5-bis *(Esame istruttorio e rinvio)* 34

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 28 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 14.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo e relativo documento di accompagnamento.

(COM(2011)844 def.

(Esame istruttorio e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame istruttorio della proposta di regolamento in titolo.

Furio COLOMBO, *presidente*, ricorda che a conclusione dell'esame istruttorio dell'atto in titolo, il Comitato potrà sotto-

porre alla Commissione l'eventualità di adottare un documento finale, a norma del comma 2 dell'articolo 127 del Regolamento.

Ritiene quindi opportuno richiamare l'attenzione del Comitato sul fatto che ieri si è aperta a Ginevra la XIX Sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, di cui l'Italia è stata confermata a far parte per il corrente triennio 2011-2014. Segnala che il Ministro degli affari esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata, ha presenziato all'avvio della sessione, pronunciandovi un discorso in cui si è soffermato in modo particolare sulla situazione in Siria. Al riguardo, preannuncia una specifica informativa al Comitato, anche al fine di valutare l'adozione di eventuali iniziative di contributo ai lavori del Consiglio, ivi inclusa l'eventualità di una missione a Ginevra nell'arco di svolgimento della sessione stessa, che terminerà il 23 marzo.

Mario BARBI (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame è destinato

a sostituire il regolamento n. 1889/2006, che scade il 31 dicembre 2013, e rientra nel pacchetto comprendente le proposte di regolamento relative agli strumenti con cui l'UE finanzia la sua azione esterna nel prossimo quadro finanziario 2014-2020.

Tale pacchetto è costituito: da un regolamento che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna (COM(2011)842); da quattro strumenti relativi alle grandi priorità strategiche, differenziate tra loro su base geografica (assistenza preadesione, vicinato, partenariato, cooperazione allo sviluppo); da tre strumenti tematici, tra i quali rientra quello al nostro esame indicato a livello comunitario con l'acronimo EIDHR. Segnala che lo scorso 14 febbraio il Comitato permanente sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio ha avviato l'esame istruttorio della proposta di regolamento sul finanziamento della cooperazione allo sviluppo, ricordandone di essere stato relatore anche su quell'atto.

Rileva che la caratteristica principale dello strumento in esame è il fatto che permette di fornire assistenza indipendentemente dal consenso dei governi dei paesi terzi e di altre autorità pubbliche. In virtù di ciò, secondo la relazione che l'accompagna, dovrebbe continuare a rappresentare un valore aggiunto fondamentale, che va ad arricchire l'arsenale delle politiche dell'Unione europea. Quanto al campo di applicazione del provvedimento è previsto, in analogia con lo strumento vigente, che l'assistenza opera in quattro ambiti: promozione e potenziamento della democrazia rappresentativa; protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali; rafforzamento del quadro internazionale per la tutela dei diritti umani; consolidamento della fiducia nei processi elettorali democratici e miglioramento della loro affidabilità e trasparenza. Elementi di novità sono rappresentati dal riferimento alla libertà su Internet e alle misure di lotta contro gli ostacoli amministrativi all'esercizio di tale libertà e dall'inclusione, tra le libertà fondamentali, della promozione della libertà di pensiero, coscienza, religione e credo e della tolleranza e rispetto

della diversità religiosa e culturale. È stata inoltre introdotta la previsione che le misure di assistenza devono tenere conto delle caratteristiche peculiari delle situazioni di crisi o di emergenza e dei paesi o delle situazioni in cui la sicurezza delle persone è particolarmente a rischio. L'assistenza dell'UE è attuata tramite documenti di strategia, che stabiliscono i settori d'intervento prioritari, programmi d'azione annuali, misure individuali, di sostegno e speciali. La Commissione è assistita da un comitato per la democrazia e i diritti umani composto da rappresentanti degli Stati membri.

Segnala che il regolamento vigente prevede che l'assistenza comunitaria per la promozione della democrazia e dei diritti umani sia coerente con il quadro della politica comunitaria sulla cooperazione allo sviluppo e con la politica estera dell'Unione europea nel suo complesso e complementare a quella erogata nell'ambito dei relativi strumenti comunitari di assistenza esterna. Una disposizione in tal senso non è contenuta nella proposta al nostro esame. Invita quindi a valutare se tale omissione normativa assicura maggiore dignità ed autonomia all'EDHIR o rischia viceversa di slegare in qualche modo l'azione in questo campo dall'azione esterna dell'Unione nel suo complesso.

Fa presente che la dotazione finanziaria destinata all'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2014-2020 dovrebbe essere di 1 miliardo e 578 milioni di euro, che corrisponde a una dotazione annua media di circa 225 milioni di euro. L'attuale dotazione per il periodo 2007-2013 è di 1 miliardo e 104 milioni, per cui rileva un incremento di un certo rilievo.

Nota poi che nelle scheda finanziaria che accompagna il provvedimento sono presenti anche alcune indicazioni concrete sulle azioni finora svolte con le risorse EDHIR. In particolare, rispetto a un'area strategica per il nostro Paese, la sponda sud del Mediterraneo, ricorda i finanziamenti erogati in maniera non palese a diverse realtà della società civile tunisina nel periodo precedente la caduta del regime di Ben Ali.

Proprio alla luce dei recenti avvenimenti ritiene che andrebbe suggerita l'ipotesi di un incremento delle stanziamenti di EDHIR per fronteggiare le sfide future. Occorre in ogni caso considerare che azioni a favore della democrazia e dei diritti umani sono in qualche modo previste anche da altri strumenti, a cominciare da quello di vicinato. Può essere utile richiamare in questa sede anche la Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante « Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento » (COM(2011)303).

Fa quindi riferimento alla già citata proposta di regolamento COM(2011)822 recante le disposizioni operative comuni a tutti gli strumenti di finanziamento dell'azione esterna dell'Unione e anche alcune disposizioni specifiche relative all'EDHIR. Tra queste ultime considera interessante la possibilità di fornire risorse tramite attribuzione diretta in caso di sovvenzioni di valore modesto a difensori dei diritti umani onde finanziare azioni di protezione d'urgenza o di sovvenzioni per finanziare – nel limite di due milioni di euro – azioni nelle condizioni più difficili o nelle situazioni in cui sarebbe inopportuna la pubblicazione di un invito a presentare proposte.

Quanto agli aspetti procedurali, avverte che il 17 gennaio 2012 il provvedimento in esame è stato assegnato alla Commissione affari esteri del Parlamento europeo per l'esame in prima lettura secondo la procedura legislativa ordinaria. La proposta di regolamento è stata segnalata dal Governo che ha trasmesso una nota tecnica il 23 gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 4-*quater* della legge n.11 del 2005. Secondo la nota, la proposta si pone perfettamente in linea con gli obiettivi di tutela delle libertà fondamentali e di promozione della democrazia, perseguiti dallo Stato italiano tanto singolarmente, quanto nell'ambito delle organizzazioni sovranazionali cui appartiene ed *in primis* dell'UE. Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, comunica che l'esame dell'atto risulta concluso da parte del Consiglio nazionale austriaco, del Parlamento portoghese e del Consiglio na-

zionale slovacco. Ne hanno avviato l'esame: le due Camere del Parlamento belga, il Parlamento finlandese, il *Bundesrat* tedesco, le due Camere del Parlamento polacco, il Parlamento svedese e la Camera dei Comuni britannica. Segnala altresì che lo scorso 14 febbraio è iniziato l'esame dell'insieme delle proposte di regolamento relative agli strumenti di azione esterna dell'Unione da parte della Commissione esteri del Senato.

In conclusione, ritiene che la proposta sia rilevante per i temi del Comitato e che ci sia la possibilità di svolgerne un esame accurato e di formulare indirizzi al Governo in termini concreti e operativi.

Enrico PIANETTA (PdL) sottolinea il significativo incremento di fondi, per i prossimi sette anni, pari a circa il 40 per cento a paragone di quanto previsto per il periodo precedente. Nel condividere le considerazioni del relatore sul ruolo strategico dell'Unione europea in tema di diritti umani, ritiene necessario individuare dei meccanismi di valutazione circa le modalità in cui si esplica l'impegno europeo e sul suo impatto. In tal modo si potrebbero individuare specifici settori di intervento ed aree geografiche su cui concentrare l'attenzione. Auspica infine che l'esame della proposta in titolo si concluda con l'approvazione di un documento da parte della Commissione, in linea con quanto previsto dal Regolamento.

Francesco TEMPESTINI (PD), associandosi alle considerazioni del relatore e del collega Pianetta, ritiene che lo strumento finanziario di cui si discute sia rilevante e dunque meritevole di controllo relativamente al suo utilizzo. Osserva che l'Unione europea non ha sinora dato prove di particolare efficacia sul versante della tutela dei diritti umani in relazione alla crisi siriana e che l'indagine conoscitiva sulla politica mediterranea dell'Italia nei nuovi scenari regionali, di recente deliberata dalla Commissione, potrà costituire occasione per approfondimenti al riguardo. Stigmatizza che l'Alto Rappresentante Ashton si sia limitata a mere dichiarazioni

di principio, laddove i ministri degli esteri dei maggiori Paesi europei, tra cui l'Italia, si sono impegnati a delineare delle soluzioni per garantire corridoi umanitari e la protezione della popolazione siriana. Ritiene, analogamente al caso siriano, che anche i recenti sviluppi della situazione in Egitto destino preoccupazioni per le accuse mosse alle organizzazioni non governative. Condivide le ipotesi di lavoro prospettate dal presidente Colombo e finalizzate anche ad una missione presso il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, anche in relazione al lavoro parlamentare in corso per l'istituzione di un'autorità nazionale per la promozione e tutela dei diritti umani.

Fiamma NIRENSTEIN (PdL) sottolinea l'attualità del tema dei processi di democratizzazione in atto in molti Paesi del mondo islamico e la priorità di valutare le modalità in cui si esplica il sostegno dell'Unione europea alle nuove realtà politiche, alla luce della debolezza degli strumenti di cui l'Europa dispone in questa fase, come correttamente evidenziato dal collega Tempestini. Nel considerare questo aspetto essenziale per l'evoluzione degli scenari globali futuri, pone all'attenzione del Comitato l'esigenza di sorvegliare i flussi di risorse provenienti da Bruxelles per non distogliere fondi dall'obiettivo della tutela dei diritti umani delle popolazioni arabe, già vessate dai passati regimi ed oggi esposte alla pressione di forze radicali e fondamentaliste. Fa presente, a titolo di esempio, che il partito *Ennahdha*, vincitore delle elezioni in Tunisia, sembrerebbe concedere spazio alle formazioni salafite nella gestione della politica locale. Occorre pertanto ben monitorare i percettori finali degli aiuti europei.

Furio COLOMBO, *presidente*, condivide le considerazioni dei colleghi Nirenstein e Tempestini e ricorda l'audizione dell'attivista per i diritti umani in Siria, Shady Hamady, da cui emerge un ruolo ambiguo giocato dalla diplomazia siriana rispetto ai propri connazionali presenti sul territorio del nostro Paese, nonché l'opportunità di

revocare le alte onorificenze conferite al presidente Hassad. Al riguardo segnala di avere sensibilizzato la presidenza della Commissione ed auspica di averne al più presto riscontro. Suggerisce in generale l'elaborazione di proposte operative di lavoro da parte dei componenti del Comitato per far sì che si possa davvero incidere a vantaggio delle vittime di violazioni dei diritti umani. Ribadisce l'opportunità di assumere nella sede del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ogni utile elemento anche al fine di creare sinergie tra le Nazioni Unite e l'Unione europea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame istruttorio ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI
DI SVILUPPO DEL MILLENNIO**

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Martedì 28 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Enrico PIANETTA.

La seduta comincia alle 14.40.

Relazione del Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti organismi per l'anno 2010.

Doc. LV, n. 5-bis.

(Esame istruttorio e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame istruttorio del provvedimento in titolo.

Enrico PIANETTA, *presidente*, ricordo che la Relazione in titolo viene esaminata ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del Regolamento. A conclusione dell'esame, il Comitato potrà sottoporre alla Commissione l'eventualità di adottare una risoluzione a norma dell'articolo 117. A tale proposito, ricorda altresì che in esito al-

l'esame istruttorio per l'anno 2009, di cui è stato relatore lo stesso onorevole Tempestini, la Commissione, nella seduta del 29 giugno 2011, ha approvato la risoluzione n. 8-00129.

Francesco TEMPESTINI (PD), *relatore*, prima di procedere all'illustrazione della Relazione, preannuncia l'opportunità che la Commissione pervenga all'approvazione di un indirizzo al Governo di tenore analogo a quello approvata nel 2011 per ribadire i contenuti e stigmatizzare l'assenza di novità sia sul piano del merito che delle procedure rispetto al passato. La Relazione perviene infatti al Parlamento sempre in ritardo e rivela un basso grado di interazione tra i diversi rami dell'Amministrazione, oltre ad una carente attitudine al dialogo interistituzionale, nonostante le rassicurazioni ricevute dai rappresentanti del competente dicastero.

Passa quindi ad illustrarne in sintesi le linee di fondo, osservando che, per quanto attiene al Gruppo della Banca mondiale, la Relazione informa che nel 2010 la capofila del gruppo stesso, ossia la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo – il cui obiettivo è la riduzione della povertà in paesi a reddito medio o in quei paesi poveri che però hanno accesso ai mercati di capitali – ha finanziato 164 nuove operazioni in 42 paesi, concedendo prestiti per un totale di 44,2 miliardi di dollari in modo che si è superato il precedente livello di 32,9 miliardi erogati nel 2009. Oltre a questi finanziamenti, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) fornisce aiuti attraverso i *Trust Fund* (tra i quali il Fondo Globale per l'ambiente e il Fondo Globale per la lotta contro AIDS, TBC e Malaria).

Rammenta che il capitale BIRS sottoscritto dall'Italia, su un totale di 189,94 miliardi di dollari, è di 5,4 miliardi di dollari, pari al 2,85 per cento dell'ammontare delle sottoscrizioni e al 2,78 per cento del potere di voto. In seguito al processo di riforma volto ad accrescere la partecipazione («Voice») dei PVS nel Gruppo della Banca Mondiale, conclusosi nell'aprile 2010 con un aumento selettivo di

capitale a loro favore che ne ha portato il peso in BIRS al 47,19 per cento, l'Italia vedrà una modesta diminuzione della propria quota, dal 2,85 al 2,64 per cento.

Fa presente che l'IDA (*International Development Association*), che assiste i PVS più poveri, ovvero quelli che non hanno sufficiente solidità finanziaria per accedere ai prestiti della BIRS, ha raggiunto nel 2010 un volume di risorse impegnate pari a 14,5 miliardi di dollari, di cui 2,7 miliardi a dono, ripartiti su 190 operazioni. La maggior parte delle risorse, pari al 49 per cento, è andata all'Africa, e subito dopo al sud-est asiatico.

Rileva che il Fondo Globale per l'ambiente (GEF), parimenti amministrato dalla Banca mondiale, è il più grande finanziatore di progetti per la tutela dell'ambiente. Il Fondo ha il compito di assistere i PVS attraverso contributi a progetti per uno sviluppo sostenibile. Nel 2010 il GEF ha finanziato 202 progetti per un ammontare di 552,4 milioni di dollari, che hanno generato cofinanziamenti per ulteriori 2,5 miliardi di dollari. Al riguardo, osserva come risulti molto più bassa in questo caso l'entità media del finanziamento per ciascun progetto, ritenendo meritevole di approfondimento tale circostanza.

Evidenzia come la Relazione ricordi che l'Italia è stata fra i più forti sostenitori del GEF fin dalla sua adesione (nel 1994) e che la quota di contribuzione si è mantenuta stabile negli anni intorno al 4,39 per cento del capitale sottoscritto. Sono terminati nel maggio 2010 i negoziati per la V ricostituzione del Fondo (2010-2014): con 3,5 miliardi di nuovi contributi, l'ammontare totale di risorse per il GEF è salito a 4,25 miliardi di dollari. L'Italia ha annunciato un contributo di 92 milioni di dollari che, seppure lievemente superiore al precedente, fa scendere la sua quota di partecipazione al 3,64 per cento.

In relazione alle attività della Banca interamericana di sviluppo, precisa che l'Italia detiene quote pari all'1,8 per cento della Banca Interamericana di Sviluppo, al 3 per cento della Società interamericana di investimento (IIC) ed al 2 per cento del

Fondo Multilaterale d'investimento (MIF). Nel marzo 2010 i Governatori hanno deliberato un aumento di capitale, il nono, di 70 miliardi di dollari; l'Italia ha annunciato un contributo di 43 milioni di dollari.

L'Italia aderisce altresì alla Banca asiatica di sviluppo, finanziata da 67 membri, dei quali solo 48 appartengono alla regione asiatica. Oltre ai governi, i principali *partner* della Banca sono le organizzazioni non governative ed il settore privato. Al 31 dicembre 2010 il capitale della Banca asiatica di sviluppo era pari a 143,95 miliardi di dollari (più del doppio rispetto ai 60,75 miliardi di dollari del 2009). L'Italia ha sottoscritto una quota di 2.954 milioni di dollari (contro i 998,9 del 2009), che corrisponde al 2,14 per cento del totale, mentre il potere di voto è dell'1,94 per cento (erano rispettivamente l'1,64 e l'1,61 per cento l'anno precedente).

Per quanto attiene alla partecipazione azionaria del nostro Paese al Gruppo della Banca africana di sviluppo, essa corrisponde al 2,2 per cento del capitale ed il potere di voto al 2,36 per cento. Per il 2010, va senz'altro segnalata la consistente riduzione delle operazioni del Gruppo della Banca africana di sviluppo, pari a 4,1 miliardi di unità di conto, rispetto al picco di 8,1 miliardi del 2009.

Il suo « braccio operativo », il Fondo africano di sviluppo (AfDF), creato nel 1972 al fine di ridurre la povertà nella regione africana tramite il miglioramento della produttività, la crescita economica e lo sviluppo del capitale umano, ha approvato nel 2010 operazioni per 1,46 miliardi di unità di conto, in diminuzione rispetto ai 2,43 miliardi del 2009. Nel 2010 si sono peraltro conclusi, a Tunisi, i negoziati per la XII ricostituzione del Fondo; la Relazione sottolinea come l'Italia, a causa dei vincoli di bilancio interni, ha deciso di non aumentare il proprio contributo rispetto alla precedente ricostituzione del Fondo, fissando il proprio impegno a circa 218 milioni di euro, pari al 4,7 per cento del totale (rispetto al 5,2 per cento della precedente ricostituzione).

L'Italia è altresì membro della Banca di sviluppo dei Caraibi (CDB), con una quota che ammonta al 4,3 per cento del totale (pari a 37,6 milioni di dollari). Il 18 maggio 2010 il Consiglio dei Governatori ha approvato un aumento di capitale per portarlo da 0,7 a 1,64 miliardi di dollari, il più grande aumento nella storia della Banca. L'Italia si è impegnata ad un contributo ulteriore di 12,4 milioni di euro.

Prende quindi atto in linea generale del *trend* di riduzione del contributo italiano, interrogandosi sulla validità della scelta di partecipare sempre più per semplice onore di firma ad esercizi sulla cui gestione sembra che ci si ritrovi in una sorta di « terra di nessuno », senza che emergano dati sul reale apporto italiano nella definizione delle politiche e nella destinazione dei fondi. Non intende azzardare un giudizio, ma chiede che ci sia una maggiore informazione ed interlocuzione politica.

Passa a riferire sulla partecipazione del nostro Paese alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), che data dalla sua fondazione. La quota italiana del capitale azionario, pari a circa 20 miliardi di euro, ammonta all'8,62 per cento, pari a circa 1.790 milioni di euro, per cui abbiamo titolo ad un rappresentante nel Consiglio dei governatori. Sono inoltre italiani il Segretario generale, il Direttore generale per l'energia e quello per la regione dei Balcani occidentali.

Nel 2010 la BERS ha finanziato circa 386 progetti, con un aumento del 24 per cento rispetto al 2009: il volume d'affare ha raggiunto il livello record di 9 miliardi di euro, a fronte dei 7,9 dell'anno precedente. La Relazione precisa che nel luglio 2011 è entrato in vigore un aumento di capitale, sostenuto dal nostro Paese, con funzione cautelativa rispetto alle gravi fluttuazioni indotte dalla crisi finanziaria globale, la cui sottoscrizione non ha comportato alcun esborso, trattandosi d'immissioni di capitale « a chiamata », ovvero mobilitabili soltanto su richiesta della Banca. È in via di definizione un ampliamento del mandato geografico della BERS, fortemente sostenuto dal nostro Paese, verso i paesi del Nord Africa e del Medio

Oriente. Nonostante il rilievo politico elevato di tale prospettiva, evidenzia come non vi sia alcuna menzione di un ruolo italiano propositivo al riguardo, nonostante le pur significative cifre previste.

Ricorda inoltre che l'Italia partecipa anche ad organismi che operano in settori specifici, come il Fondo Internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) che, insieme alla FAO ed al PAM (Programma alimentare mondiale) costituisce il « polo romano » delle Nazioni Unite. Nel corso del 2010 l'IFAD ha approvato nuovi prestiti e doni per 854,8 milioni di dollari, rispetto al 712,2 del 2009. Nel gennaio 2010 è iniziato il triennio di riferimento dell'VIII ricostituzione, che ha portato un incremento del capitale di 1.076,8 milioni di dollari, con una partecipazione italiana pari a 80 milioni di dollari (il 7,9 per cento della ricostituzione ed il 7,8 per cento del contributo complessivo), seconda soltanto alla quota USA.

Conclusivamente, non può non rilevare come, al pari delle relazioni prodotte negli anni precedenti, si continui a non corrispondere agli indirizzi delineati nella risoluzione presentata da lui e dai colleghi Pianetta, Barbi e Di Stanislao, approvata da questa Commissione il 29 giugno 2011, proprio in esito all'esame della Relazione relativa al 2009.

Rammenta che quella risoluzione impegnava il Governo a presentare il documento prima della presentazione della legge di stabilità, a corredarlo di tabelle relative ai singoli impegni finanziari assunti dall'Italia, sia per il 2010 che per il 2009, per ogni organismo e relativi stati di avanzamento nei versamenti, nonché di un approfondimento di natura strategica e programmatica sulla partecipazione dell'Italia alle banche e ai fondi di sviluppo a carattere multilaterale per il triennio 2011-2013.

Lamenta che tali impegni siano stati pressoché totalmente disattesi presentando al Parlamento, anche per il 2010, una relazione di ridottissima leggibilità, in cui manca una qualsivoglia idea di programmazione dei nostri impegni finanziari sul versante della cooperazione multilaterale

allo sviluppo. Ritiene pertanto che la Commissione debba a questo punto far sentire la propria voce al Governo in modo ultimativo per porre fine ad una prassi divenuta inaccettabile.

Jean Leonard TOUADI (PD) si associa alla valutazione del relatore circa i profili del rapporto tra Governo e Parlamento e all'opportunità di ribadire gli indirizzi già espressi dalla Commissione. A suo avvio non si tratta solo di una questione di *accountability* da parte del Governo circa l'impiego di denaro pubblico ma anche di una questione di sostanza, rispetto alla possibilità di conseguire determinati obiettivi, ad esempio nella lotta contro la povertà, con le risorse date. Anche alla luce dello sforzo di razionalizzazione finanziaria, intrapreso dall'attuale Governo, ritiene necessario assumere iniziative volte a tutelare le prerogative del Parlamento e ad ottenere l'adempimento degli impegni assunti.

Mario BARBI (PD) rileva che la questione in oggetto, affrontata sin dall'inizio della legislatura, evidenzia l'impermeabilità di certi settori dell'Amministrazione dello Stato all'indirizzo politico impresso dal Parlamento e la loro capacità di dare limitata attuazione agli impegni assunti dal vertice politico, che di fatto vengono così elusi. Sottolinea la gravità dello scostamento, evidenziato dal relatore, tra la Relazione presentata dal Governo e gli indirizzi espressi con la citata risoluzione, che era frutto di un considerevole lavoro istruttorio, comprensivo dell'audizione dell'allora Direttore Generale del Tesoro, Vittorio Grilli. Quell'atto di indirizzo, che chiedeva al Ministero dell'economia e delle finanze di garantire la trasparenza nel proprio operato, dovrebbe essere a suo avviso reiterato nella sostanza, considerati i caratteri della Relazione in titolo: alla maggiore brevità rispetto alla Relazione per il 2009 corrisponde un'incongruente collocazione dei diversi approfondimenti ed un'eccessiva sintesi nella parte dedicata agli impegni per il 2010. Anche la tabella che elenca i contributi non dà conto degli

esborsi effettivi, dei ritardi e di altre informazioni che erano pur state richieste. Conclude sottolineando l'assenza di ogni considerazione circa i nuovi assetti della *governance* mondiale, malgrado i grandi avvenimenti avvenuti su questo terreno, e circa la definizione di una politica italiana anche in merito alle prospettive di riforma.

Enrico PIANETTA, *presidente*, anche alla luce degli interventi dei colleghi, che hanno correttamente evidenziato l'assenza di riferimenti al contesto politico in cui la Relazione è da collocare, prospetta la possibilità che il Comitato proceda all'audizione di un rappresentante del Governo

Francesco TEMPESTINI (PD), *relatore*, nell'esprimere nuovamente la sua perplessità circa la Relazione in titolo, ritiene opportuno che la Commissione assuma

celermente iniziative volte ad ottenere dal Ministero dell'economia e delle finanze le doverose integrazioni alla Relazione, in alternativa ad una nuova versione della stessa, anche in vista dell'approvazione di un'altra risoluzione.

Enrico PIANETTA, *presidente*, condivide il metodo di lavoro proposto dal collega Tempestini, richiamando il dettato dell'articolo 143, comma 3, del Regolamento della Camera. Ad integrazione, segnala l'opportunità di audire i funzionari italiani posti in posizioni apicali presso gli organismi multilaterali al fine di acquisire ulteriori elementi di merito rispetto alla Relazione del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame istruttorio ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39
SEDE CONSULTIVA:	
DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione. C. 4945 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	45
RISOLUZIONI:	
7-00769 Di Stanislao: Sulle problematiche connesse ai gravi danni alla salute subiti dal personale militare in Italia e all'estero conseguenti all'esposizione all'uranio impoverito (<i>Discussione e rinvio</i>)	41

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 28 febbraio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gianluigi Magri.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

C. 4940 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e X).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2012.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI, si sofferma sulle disposizioni del provvedimento che interessano il comparto della Difesa.

In primo luogo, segnala che l'articolo 6, comma 1, lettera *d*) prevede la trasmissione esclusivamente in via telematica delle liste di leva alla Difesa da parte dei sindaci, secondo modalità da definire con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro della difesa, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. Rileva; inoltre, che l'articolo 43, comma 1, prevede l'adozione di un decreto di natura non regolamentare, da parte del Ministero dei beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministero dell'economia, diretto ad accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale degli immobili pubblici da dismettere o da valorizzare, con l'espresso

riferimento alle disposizioni speciali che regolano le procedure di valorizzazione e di dismissioni degli immobili militari. Infine, l'articolo 46, comma 1, consente la trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato di enti pubblici non economici vigilati dalla Difesa. Rispondendo al quesito posto nella precedente seduta dall'onorevole Villecco Calipari, precisa che gli enti interessati dalla disposizione sono l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI) — che aveva peraltro già inoltrato espressa richiesta in tal senso — e l'Opera nazionale figli degli aviatori (ONFA) — che ha preannunciato analoga richiesta — mentre allo stato non è ipotizzabile l'applicazione di tale norma per la Lega navale italiana e per l'Unione italiana tiro a segno (UITS).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione.

C. 4945 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Giorgio HOLZMANN (PdL) ricorda che la Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi AFS — *Anti-Fouling System Convention* — è stata adottata a Londra il 5 ottobre 2001, presso la sede dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO).

Evidenzia, quindi, che il disegno di legge in esame, sul quale la Commissione Difesa è chiamata ad esprimere il proprio parere, reca l'adesione della Repubblica italiana alla citata Convenzione, il cui obiettivo primario è il divieto dell'utilizzo dei composti organostannici usati come

sistemi antivegetativi sulle navi, con funzione di biocidi e, in particolare, dei rivestimenti a base di tributile (TBT). Tale Convenzione — la cui entrata in vigore è stata prevista dodici mesi dopo la ratifica da parte di venticinque Stati, rappresentanti almeno il 25 per cento del tonnellaggio mondiale — è entrata in vigore lo scorso 17 settembre 2008 e che, al 30 settembre 2010, 48 Stati — di cui 20 Paesi membri dell'Unione europea — hanno depositato i relativi strumenti di ratifica.

Si sofferma, quindi, sull'unica disposizione di interesse della Commissione Difesa, contenuta nel comma 2 dell'articolo 3. In particolare, tale norma precisa che la Convenzione non si applica alle navi da guerra e ausiliarie o alle altre navi possedute o gestite da uno Stato esclusivamente per servizi governativi di carattere non commerciale. Gli Stati aderenti, tuttavia, per quanto ragionevolmente possibile, devono comunque assicurare che anche per il naviglio oggetto di esclusione, si agisca conformemente alla Convenzione stessa.

Per quanto riguarda, invece, il disegno di legge di ratifica, esso è composto da 6 articoli. Il primo contiene l'autorizzazione all'adesione alla Convenzione, mentre l'articolo 2 reca l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 individua nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le autorità responsabili per le ispezioni e il rilascio dei certificati, che provvedono anche attraverso il Corpo delle capitanerie di porto — Guardia costiera. Le sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nella Convenzione sono disciplinate dall'articolo 4, mentre gli articoli 5 e 6 recano, rispettivamente, la copertura finanziaria e la clausola relativa all'entrata in vigore.

Conclusivamente, non ravvisando nel provvedimento elementi di particolare problematicità, propone di esprimere un parere favorevole, che sinteticamente illustra.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI, nel manifestare l'apprezzamento da parte del Governo per l'adesione alla Convenzione, fa presente che la Marina militare italiana già non utilizza per il proprio naviglio sistemi antivegetativi a base di composti organostannici, essendo consapevole degli effetti nocivi per l'ambiente marittimo.

Giacomo CHIAPPORI (LNP), pur esprimendo apprezzamento per la Convenzione in oggetto ritiene che l'adesione alla medesima non sia in grado di sortire effetti positivi nella lotta all'inquinamento dei nostri mari se gli stessi standard non sono adottati su scala globale. Evidenzia, infatti, che essa non è stata ratificata da molti Paesi asiatici le cui navi continuano tranquillamente a navigare nelle nostre acque, pur utilizzando vernici antivegetative di scarsa qualità e di tecnologia ormai obsoleta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva il parere favorevole formulato dal relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Martedì 28 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gianluigi Magri.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00769 Di Stanislao: **Sulle problematiche connesse ai gravi danni alla salute subiti dal personale militare in Italia e all'estero conseguenti all'esposizione all'uranio impoverito.**

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Augusto DI STANISLAO (IdV) osserva, in premessa, che sono oltre 2000 i militari

ammalatisi per essere venuti a contatto con l'uranio impoverito in diversi contesti e più di 200 quelli deceduti negli ultimi anni. Le famiglie di tali soggetti attendono da tempo risposte concrete alle numerose problematiche rappresentate nella risoluzione in discussione. Auspica, quindi, che l'Esecutivo possa fornire con celerità elementi di informazione utili, anche in vista dell'imminente dibattito che si svolgerà sul tema in questione a livello europeo.

Evidenzia, quindi, come l'associazione nazionale italiana assistenza vittime arruolate nelle forze armate e famiglie dei caduti (Anavafaf) si sia fatta carico di portare la problematica in oggetto all'attenzione delle istituzioni competenti e abbia segnalato l'estrema difficoltà con la quale viene concessa una tutela risarcitoria al personale militare che abbia contratto gravi patologie in conseguenza dell'esposizione all'uranio impoverito.

Ribadisce, dunque, il concetto che ormai è scaduto il tempo limite per lo svolgimento dei dovuti approfondimenti e che è invece giunto il momento di prendere decisioni definitive.

Segnala, peraltro, che i risultati cui sono pervenuti numerosi studi scientifici, svolti anche a livello internazionale, non escludono che l'uranio impoverito sia causa di linfomi e che sia letale. Sul punto segnala di aver predisposto una documentazione assai interessante che preannuncia di voler mettere a disposizione dei colleghi che desidereranno acquisirla.

Nel sottolineare, dunque, l'urgenza di fornire con sollecitudine un segnale positivo a coloro che hanno sofferto per le patologie derivanti dai danni dell'uranio impoverito, invita il Governo a voler accogliere gli impegni della risoluzione. In particolare, auspica che l'Esecutivo voglia assumere ogni iniziativa di propria competenza affinché, con riferimento alle problematiche derivanti dall'esposizione all'uranio impoverito, venga colmato il vuoto normativo creatosi a seguito della mancata previsione nel codice dell'ordinamento militare di tale fattispecie nell'ambito della speciale elargizione in favore del personale militare colpito da un

evento dannoso durante il servizio. Al riguardo, fa presente di aver depositato tre proposte di legge vertenti su tale materia che potrebbero essere oggetto di esame da parte della Commissione nel prossimo futuro.

Inoltre, invita il Governo a verificare il motivo per il quale, come accertato dal tribunale civile di Firenze, non siano state adottate le necessarie misure per tutelare la salute dei militari italiani impegnati nella missione *Ibis* in Somalia.

Sempre con riguardo agli impegni da assumere, chiede all'Esecutivo di fornire elementi in merito alle precauzioni messe in atto dai competenti organi della Difesa per tutelare il personale civile e militare che si trova impiegato o risiede nelle zone a rischio di contaminazione, nonché di fornire i dati relativi al numero di pareri espressi negli ultimi dieci anni dal comitato di verifica per le cause di servizio delle direzioni generali della previdenza militare, riguardanti la dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità o della morte del personale militare, specificando il numero di pareri contrari e i criteri adottati.

Infine, chiede che siano avviate con sollecitudine ricerche e indagini atte a verificare lo stato di inquinamento nelle aree in prossimità dei poligoni militari di Salto di Quirra, di Capo Frasca e di Teulada, nonché i possibili danni già arrecati all'ambiente, ai cittadini e al personale civile e militare dalle attività svolte in tali poligoni.

Antonio RUGGHIA (PD) auspica che il Governo si esprima con tempestività sull'atto in esame.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che il Governo aveva già manifestato alla Commissione la necessità di approfondire le problematiche oggetto della risoluzione, e che pertanto non sarebbe stato in grado di esprimere compiutamente le proprie valutazioni nella seduta odierna.

Salvatore CICU (PdL) richiama le numerose occasioni in cui il gruppo del

Popolo della Libertà ha mostrato grande attenzione alle tematiche connesse alla salute dei nostri militari e all'esigenza di accertare le conseguenze derivanti dall'esposizione all'uranio impoverito. In qualità di sottosegretario alla Difesa ha assunto in prima persona l'iniziativa di avviare un ampio programma di monitoraggio ambientale per il poligono di Salto di Quirra che, pur senza addivenire ad evidenze scientifiche inconfutabili, aveva comunque messo in relazione gli eventi nocivi verificatisi nella zona con la pregressa attività mineraria e non con le operazioni connesse al poligono militare.

A suo avviso si tratta di indagini che comunque non vanno mai abbandonate, come testimoniato dall'appoggio della sua parte politica all'istituzione della Commissione di inchiesta che opera presso il Senato. Si augura quindi che vi possa essere un approfondimento delle questioni legate ai fenomeni evidenziati nella risoluzione che giunga a valutazioni condivise ed inoppugnabili, anche sulla base dei contributi di conoscenza che potranno essere acquisiti con lo svolgimento di audizioni presso la Commissione.

Francesco BOSI (UdCpTP) ritiene che la tematica concernente gli effetti dell'esposizione all'uranio impoverito costituisca un argomento estremamente importante e delicato. Anche nella sua veste di sottosegretario alla Difesa negli anni scorsi ha avuto occasione di promuovere i dovuti approfondimenti che, in ogni caso, non hanno mai evidenziato un nesso di causalità scientificamente accertato con particolari tipologie di malattie registrate tra i nostri militari. Reputa estremamente positiva la volontà di acquisire in modo responsabile elementi di conoscenza che non producano strumentalizzazioni e falsi allarmismi. Non può infatti essere negato che, secondo alcune ricostruzioni supportate da dati riscontrabili, l'insorgere di talune patologie fosse legato non agli effetti dell'uranio quanto piuttosto ad una riduzione delle difese immunitarie a causa di *stress* ope-

rativo cui era sottoposto il personale inviato in missione all'estero.

Giacomo CHIAPPORI (LNP) si associa alla richiesta di continuare sul versante parlamentare a far luce su un fenomeno che proprio la Lega Nord, già dalla XIII legislatura, ha chiesto di non trascurare, pur senza strumentalizzare vicende umane dolorose. Rileva che i primi casi patologici sono stati ricollegati alle missioni nei Balcani e che non vi sono dubbi sul fatto che tali operazioni hanno anche determinato un consistente sgancio nel mar Adriatico di ordigni esplosivi di cui sarebbe opportuno conoscere gli eventuali effetti nocivi per la salute.

Marcello DE ANGELIS (Pdl) richiama la sua esperienza di membro della Commissione parlamentare che, nella scorsa legislatura, era stata istituita allo scopo di indagare sulle problematiche legate all'esposizione all'uranio impoverito.

Ricorda, in particolare, che le attività di indagine svolte – che non sono arrivate a compimento a causa della fine precoce della legislatura – portarono comunque a conclusioni unanimi che non escludevano né accertavano un reale nesso di causalità, ma prendevano in esame anche altre possibili cause. Una era legata alla somministrazioni preventiva di vaccini – circostanza che spiegherebbe l'insorgenza di patologie anche su soggetti che erano stati sottoposti al trattamento in previsione di un invio in missione poi non avvenuto – mentre l'altra riguardava l'inalazione di nano-particelle causate dal calore sprigionato dall'esplosione di ordigni non contenenti uranio. Varie associazioni – in rappresentanza di coloro che sono stati colpiti da gravi malattie – si sono prodigate nell'asserire l'uno o l'altro nesso causale, senza però che nessuno possa dire di avere reali certezze scientifiche. Vero è che i Paesi che ne facevano uso hanno bandito le munizioni ad uranio impoverito e che alcuni Stati – pur senza supporti scientifici – hanno comunque riconosciuto che le infermità insorte nei loro uomini in divisa erano legate a cause di servizio.

Suggerisce pertanto di approfondire la tematica con spirito pratico e avendo il massimo riguardo alle diverse istanze che vengono avanzate dalle associazioni che si interessano alla questione.

Antonio RUGGHIA (PD) ribadisce l'importanza che il suo gruppo ascrive all'esigenza di dare adeguato riconoscimento alle posizioni dei militari colpiti da malattie gravi ma non ancora ricollegabili in modo univoco all'esposizione all'uranio impoverito. Avverte quindi la necessità di concentrare l'attenzione sulle forme e le condizioni per la concessione di indennizzi o risarcimenti, oltre ovviamente alle attività da porre in essere per l'eventuale bonifica dei poligoni. Esprime quindi un giudizio positivo sulla risoluzione, che adotta il principio di precauzione e che, soprattutto, intende accrescere le conoscenze disponibili allo stato delle indagini scientifiche svolte.

Filippo ASCIERTO (Pdl) sottoscrive le valutazioni espresse dal collega De Angelis in ordine all'esigenza di verificare in concreto le più efficaci modalità di tutela dei soggetti colpiti da gravi infermità.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI ricorda di aver già richiesto alla Commissione di poter disporre di tempi adeguati ad un idoneo approfondimento di una tematica estremamente complessa e delicata. Non appare infatti possibile riconoscere un riscontro certo di talune affermazioni recate nell'atto di indirizzo, che non appaiono supportate da alcuna significativa evidenza scientifica o statistica. Ritiene che sia necessario invece fornire risposte il più possibile precise e oggettivamente verificabili. Desidera tuttavia rimarcare ancora una volta che l'Italia non fa uso, né lo ha mai fatto in passato, di proiettili ad uranio impoverito.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ribadisce che la parte dispositiva della risoluzione presentata è principalmente orientata a consentire ogni utile approfondimento

delle conoscenze disponibili sulla tematica in oggetto.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, desidera dare atto al precedente Governo di aver già preso le prime concrete e significative, seppur parziali, iniziative volte a dare una prima soluzione alle problema-

tiche connesse al trattamento dei militari affetti da gravi patologie connesse al loro impegno in servizio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione. (C. 4945 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante « Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione »;

rilevato che la Convenzione detta norme internazionali per il controllo degli effetti negativi dei sistemi antivegetativi nocivi utilizzati sulle navi e che gli Stati ad essa aderenti si impegnano a ridurre o a eliminare tali effetti negativi sull'ambiente marino e sulla salute umana;

preso atto che l'articolo 3 della Convenzione precisa che la Convenzione non si applica alle navi da guerra e ausiliarie o alle altre navi possedute o gestite da uno Stato esclusivamente per servizi governativi di carattere non commerciale;

preso, altresì, atto che gli Stati aderenti, per quanto ragionevolmente possibile, debbono assicurare che anche per il naviglio oggetto di esclusione, si agisca conformemente alla Convenzione stessa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).

Audizione di rappresentanti del CER (*Svolgimento e conclusione*) 46

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 47

SEDE CONSULTIVA:

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. C. 124 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e rinvio*) 47

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore di lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. C. 3391 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e rinvio*) 51

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009. C. 4866 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione*) 54

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione. C. 4945 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*). 55

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 28 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO.

La seduta comincia alle 13.05.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).

Audizione di rappresentanti del CER.

(*Svolgimento e conclusione*).

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi l'audizione.

Stefano FANTACONE, *Direttore del CER* e Salvatore TUTINO, *Consigliere*

scientifico del CER, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Renato BRUNETTA (PdL), Amedeo CICCANTI (UdCpTP), Renato CAMBURSANO (Misto), Rolando NANNICINI (PD), Simonetta RUBINATO (PD), e Lino DUILIO (PD), nonché Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, ai quali replicano Stefano FANTACONE, *Direttore del CER* e Salvatore TUTINO, *Consigliere scientifico del CER*.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti del CER per l'importante contributo fornito all'indagine conoscitiva. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale.

Atto n. 425.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 febbraio 2012.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, ricorda preliminarmente che la Commissione parlamen-

tare per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 15 febbraio 2012, ha proceduto all'audizione del Sindaco di Roma Capitale, Gianni Alemanno, del Presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, e del Presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, che hanno fornito importanti elementi di valutazione, ulteriormente approfonditi in una riunione informale, svoltasi nella giornata di ieri, alla quale hanno preso parte il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi, rappresentanti delle amministrazioni interessate e i relatori sul provvedimento nelle diverse sedi parlamentari. Segnala come, nel corso dei lavori della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, siano emerse proposte di modifica del provvedimento, che, tuttavia, dovranno essere valutate attentamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ritiene, pertanto, opportuno che la Commissione non proceda all'espressione del proprio parere sul provvedimento attendendo l'evoluzione dei lavori della predetta Commissione parlamentare.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, preso atto di quanto rappresentato dal relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto OCCHIUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.25.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

C. 124 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, osserva che il progetto di legge, approvato con modifiche dalla XI Commissione in sede referente, reca norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti, attraverso modifiche alla legge n. 193 del 2000, la cosiddetta « legge Smuraglia ». Su un precedente testo unificato la Commissione Bilancio aveva richiesto la relazione tecnica. Tale relazione tecnica non risulta ancora pervenuta. La Commissione di merito, tuttavia, ha ritenuto di modificare ulteriormente il testo, accogliendo i rilievi formulati, in particolare, dalla VI Commissione. Passa quindi all'analisi degli aspetti finanziari del provvedimento, evidenziando le modifiche da ultimo apportate al testo.

Con riferimento agli articoli 1 e 2, recanti modifiche alla disciplina in materia di sgravi contributivi, osserva che le norme, per la parte non modificata rispetto al precedente testo unificato, prevedono l'aumento del periodo di applicazione dello sgravio contributivo dopo la fine della detenzione a dodici mesi, nel caso in cui il detenuto abbia beneficiato nel corso della pena di misure alternative alla detenzione, e a ventiquattro mesi, qualora il detenuto non ne abbia beneficiato, e l'estensione della possibilità di accedere al beneficio anche alle aziende pubbliche e private che organizzano attività lavorative per detenuti all'esterno del carcere. Segnala, inoltre, che le disposizioni della lettera a) dell'articolo 1 sembrano prevedere un azzeramento delle aliquote contributive per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali relativamente alla contribuzione corrisposta ai detenuti. Per quanto attiene a tale ultima modifica, osserva che tale previsione sia suscettibile di determinare una riduzione del gettito contributivo, ulteriore rispetto al testo già esaminato dalla Commissione, che potrebbe non essere contenibile entro un limite massimo di spesa. Con riferimento alle disposizioni non modificate dalla Commissione di merito, osserva che esse comportano una riduzione di entrate contributive, connessa sia all'ampliamento

della durata del beneficio dello sgravio contributivo sia all'estensione dell'applicazione del beneficio medesimo ai casi di lavoro esterno al carcere. Tali effetti dovrebbero trovare compensazione entro il limite di spesa, complessivamente indicato per l'intero provvedimento dal successivo articolo 7, a valere in parte sulle disponibilità del Fondo sociale per l'occupazione e formazione e, in parte, sulle disponibilità della legge n. 193 del 2000. Osserva come non venga tuttavia precisato quale quota del predetto limite di spesa sia destinata alla copertura degli oneri recati dagli articoli in esame. Considera pertanto necessario che il Governo fornisca dati e parametri utili ad una stima dei possibili effetti della norma, sulla base dei criteri di applicazione del beneficio già vigenti e che si rendano espliciti i criteri in base ai quali tali oneri possano essere ricondotti ad un limite massimo di spesa.

Con riferimento agli articoli 3 e 4, recanti modifiche alla disciplina in materia di credito di imposta, osserva che le norme, modificando il precedente testo unificato, dispongono la riduzione da 1.000 euro a 700 euro della misura del credito di imposta mensile, mentre la misura fissata dalla normativa vigente è pari a 516,46 euro per ogni lavoratore assunto. Tale misura, inoltre, è considerata quale ammontare minimo, la possibilità di concessione del credito di imposta anche alle cooperative sociali, l'ampliamento della durata del beneficio fino a dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione, nel caso in cui il detenuto abbia beneficiato di misure alternative alla detenzione, la concessione del credito di imposta anche alle imprese che affidano a cooperative sociali o ad altre aziende pubbliche o private l'esecuzione di attività produttive o di servizi, all'interno o all'esterno del carcere, che costituiscono occasione di inserimento lavorativo dei detenuti, il rinvio ad un successivo decreto ministeriale per la determinazione delle modalità e delle condizioni per la fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 3, l'emanazione, entro il 31 maggio di ogni

anno, di un decreto ministeriale che determini le modalità e l'entità dei crediti d'imposta di cui agli articoli 3 e 3-bis. Al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa, i contribuenti interessati dovranno richiedere, in base ad una specifica disciplina da individuare con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, una preventiva autorizzazione all'effettiva fruizione del credito d'imposta. Il decreto ministeriale dovrà tenere conto, per quanto concerne il credito d'imposta di cui all'articolo 3, del limite minimo fissato in 700 euro. È previsto, infine, che lo schema di decreto sia trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni. Osserva che il nuovo testo in esame ha soppresso la previsione, contenuta nel precedente testo, della concessione del credito di imposta anche alle cooperative sociali, i loro consorzi e le comunità di recupero che inseriscono in attività lavorative detenuti tossicodipendenti o alcol dipendenti. Al riguardo, osserva che le norme estendono, rispetto alla normativa vigente, sia la misura sia l'ambito applicativo dei benefici fiscali riconosciuti per le attività di inserimento lavorativo dei detenuti. I relativi oneri – al pari di quelli derivanti dagli articoli 1 e 2 – dovrebbero trovare compensazione entro il limite di spesa complessivo indicato dal successivo articolo 7. Anche in questo caso tuttavia, come per i precedenti articoli, rileva che non viene precisata la quota del predetto limite di spesa destinata alla copertura degli oneri in esame. Evidenzia che il rispetto del limite di spesa è affidato ad un'apposita procedura autorizzativa, disciplinata dall'articolo 4, che prevede anche l'emanazione di un apposito decreto ministeriale. Andrebbe quindi chiarito quale sia l'ambito oggettivo di applicazione dell'ulteriore decreto previsto dall'articolo 3, comma 1, capoverso 3-bis. Ciò al fine di evitare che possano essere introdotti elementi nella disciplina applicativa del beneficio che ne pregiudichino la riconducibilità al limite di spesa individuato.

Con riferimento all'articolo 5, recante istituzione del registro delle cooperative

sociali che assumono detenuti, osserva che la norma, introdotta da ultimo dalla Commissione di merito, prevede l'obbligo per le cooperative sociali che assumono detenuti e che svolgono attività di formazione di iscriversi all'albo regionale previsto all'articolo 9, comma 1, della legge n. 381 del 1991. Segnala che il precedente testo unificato prevedeva l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un apposito registro nel quale le cooperative sociali che assumono detenuti devono iscriversi ai fini dell'accreditamento presso il Ministero medesimo. L'accreditamento è condizione indispensabile per poter stipulare convenzioni finalizzate al reinserimento lavorativo dei detenuti con enti pubblici, compresi quelli economici e le società di capitali a partecipazione pubblica, per importi, al netto dell'IVA, anche superiori alle soglie stabilite dall'Unione europea. Inoltre, le cooperative sociali accreditate sono privilegiate nell'assegnazione dei fondi della Cassa delle ammende. Evidenzia come il nuovo testo, inoltre, abbia soppresso la precedente previsione in base alla quale le cooperative sociali avrebbero beneficiato, per le attività affidate, di un regime dell'aliquota IVA agevolato, nella percentuale del 4 per cento o nella diversa percentuale stabilita ai sensi della legislazione vigente in materia, comunque non inferiore al 4 per cento. In merito alla soppressione dell'agevolazione IVA, non ha rilievi da formulare, in quanto le modifiche introdotte dalla Commissione di merito appaiono superare le osservazioni formulate sul precedente testo. Considera opportuno, infine, un chiarimento in merito alla compatibilità con l'ordinamento comunitario delle disposizioni riguardanti le specifiche modalità di stipula delle convenzioni con enti pubblici, anche per importi superiori alle soglie stabilite dall'Unione europea.

Con riferimento all'articolo 6, concernente progetti per la formazione imprenditoriale dei detenuti, osserva che la norma dispone che l'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, provveda alla realizzazione di appositi progetti sperimentali di

formazione professionale e tutoraggio delle iniziative imprenditoriali realizzate dai detenuti. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di realizzare i progetti in esame a valere sulle risorse assegnate, a legislazione vigente, all'amministrazione penitenziaria.

Con riferimento alla copertura finanziaria di cui all'articolo 7, osserva che la norma dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, fino a concorrenza del limite di spesa di 6.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede parzialmente utilizzando, quanto a 3.077.000 euro, le risorse già disponibili ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193, destinate ad interventi analoghi a quelli di cui alla legge in esame e, quanto a 3.423.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, segnala che la Commissione di merito ha modificato la disposizione prevedendo esplicitamente, in analogia a quanto osservato durante l'esame in sede consultiva dalla Commissione bilancio, che le risorse di cui all'articolo 6 della legge n. 193 del 2000 delle quali è previsto l'utilizzo siano quelle già destinate ad interventi analoghi a quelli di cui alla legge in esame. Fermi rimanendo i chiarimenti necessari a verificare la congruità della quantificazione degli oneri, considera opportuno che il Governo chiarisca se le somme delle quali è previsto l'utilizzo corrispondano a quelle effettivamente iscritte in bilancio per far fronte agli oneri derivanti dagli interventi oggetto delle nuove disposte dal provvedimento in esame. A tale proposito, ricorda che da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, nel piano di gestione n. 2 del capitolo 1764 dello stato di previsione del Ministero della giustizia risulta ancora una disponibilità

pari ad oltre 7,7 milioni di euro nell'anno 2012. Con riferimento alle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, ricorda che le stesse sono iscritte nel capitolo di conto capitale n. 7206 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato le risorse delle quali è previsto l'utilizzo risultano disponibili. Al riguardo, considera, tuttavia, opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo delle suddette disponibilità possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Con riferimento alla formulazione della disposizione in termini di limite massimo di spesa, ritiene opportuno che il Governo ne confermi la conformità alla vigente disciplina contabile anche in considerazione delle modifiche apportate dalla Commissione di merito, che hanno ridotto le fattispecie e l'entità dei benefici previsti dal testo precedentemente esaminato dalla Commissione bilancio, e che hanno introdotto uno specifico provvedimento del Direttore delle agenzie delle entrate al fine dell'effettiva fruizione dei crediti d'imposta previsti.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che tutte le Amministrazioni competenti hanno espresso una valutazione contraria all'ulteriore corso del provvedimento. Ritiene, pertanto, che sarebbe opportuno che l'Assemblea valutasse un rinvio in Commissione del provvedimento al fine di definire un testo che superi le problematiche emerse.

Chiara MORONI (FLpTP) chiede di chiarire se sia espresso in senso contrario solo il Ministero dell'economia e delle finanze o anche altre amministrazioni ministeriali.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, fa presente che, a quanto risulta, sul provvedimento si sono espressi in senso contrario il Ministero della giustizia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché il Ministero dell'economia e delle finanze.

Luigi BOBBA (PD) esprime stupore per il parere del Governo e sottolinea come in sede referente tali contrarietà non siano emerse. Segnala che la documentazione predisposta dagli uffici dimostrerebbe come nel piano di gestione n. 2 del capitolo 1764 dello stato di previsione del Ministero della giustizia vi sarebbe ancora una disponibilità pari ad oltre 7,7 milioni di euro nell'anno 2012 a fronte di una spesa, sulla base della legislazione vigente, di circa 4,4 milioni di euro. Osserva quindi come la copertura individuata sarebbe sufficiente.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha evidenziato come nella seduta del 23 febbraio 2012 il Vice Ministro Martone avesse rappresentato che il parere favorevole alla modifica della copertura finanziaria del provvedimento era subordinato alla specificazione che il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione venisse integrato di un importo corrispondente a quello del quale si prevede l'utilizzo. In mancanza di una tale modifica, pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha, pertanto, espresso un parere negativo con riferimento all'attuale formulazione dell'articolo 7. Deposita, inoltre, agli atti della Commissione una relazione tecnica predisposta dall'INPS con riferimento agli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame, precisando che essa è stata verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, in ragione della carenza della quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 della proposta e dell'inidoneità dei mezzi di copertura finanziaria previsti dall'articolo 7. Alla luce di tali valutazioni, ritiene opportuno che la Commissione non concluda l'esame del provvedimento nella seduta odierna, al fine di approfondirne le implicazioni finanziarie.

Luigi BOBBA (PD) fa presente che il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, non si era opposto all'ulteriore corso del provvedimento.

Michele VENTURA (PD) ritiene che sia saggio seguire il suggerimento del presidente e rinviare alla seduta di domani, osservando tuttavia come, a suo avviso, sarebbe debordante, rispetto alle competenze della Commissione, suggerire il rinvio in Commissione del provvedimento, essendo rimessa tale valutazione alla Commissione di merito. Segnala quindi come sarebbe bene utilizzare il tempo a disposizione per svolgere un'interlocuzione.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva come dal dibattito emerge un radicale cambiamento dell'orientamento del Governo in ordine al provvedimento in esame e ritiene, pertanto, che sia preferibile un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, rilevando tuttavia che nella seduta di domani la Commissione dovrà comunque esprimere il prescritto parere, dal momento che il provvedimento sarà esaminato dall'Assemblea.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, osserva che gli elementi di valutazione forniti dal rappresentante del Governo non consentono di definire in questa sede l'esame del provvedimento. Auspica, tuttavia, che entro la giornata di domani possa pervenirsi ad una quantificazione precisa degli oneri derivanti dalla proposta in esame e di definire conseguentemente la relativa copertura finanziaria.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, prendendo atto dell'esito del dibattito, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad una seduta, da convocare nella giornata di domani.

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore di lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

C. 3391 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame, recante norme in materia di durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta del 14 febbraio 2012. Ricorda, altresì, che nella seduta del 21 dicembre 2011, la Commissione bilancio aveva deliberato di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento. Tale relazione tecnica, predisposta dall'INPS, è stata trasmessa in data 13 febbraio 2012 ed è stata verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, sia con riferimento alla copertura finanziaria sia con riferimento alla quantificazione degli oneri. Alla luce della verifica negativa della relazione tecnica, la Commissione bilancio, nella predetta seduta del 14 febbraio 2012, ha ritenuto di non esprimere il proprio parere, inviando una lettera al Presidente della Commissione lavoro per informarlo della trasmissione della relazione tecnica e delle valutazioni critiche della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire a tale Commissione di assumere ogni opportuna decisione al riguardo. Fa presente che la XI Commissione, nella seduta del 23 febbraio 2012, ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, approvando l'emendamento 1.50 del relatore. In particolare, tale emendamento inserisce all'articolo 1 una clausola di copertura finanziaria, che quantifica in euro 6.169.531 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2021 gli oneri derivanti dall'attuazione del predetto articolo, prevedendo che agli stessi si provveda a valere sulle disponibilità esistenti nella gestione con contabilità separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1997, n. 147, come modificato dal comma 1 del presente articolo, allo scopo utilizzando anche le disponibilità del fondo di riserva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della citata legge n. 147 del 1997. Al riguardo, rileva che le

modifiche introdotte non sembrano superare i rilievi critici formulati dalla Ragioneria generale dello Stato in sede di verifica della relazione tecnica predisposta dall'INPS. In particolare, per quanto concerne la quantificazione degli oneri, si rileva, in primo luogo, che la stessa coincide con la somma degli oneri quantificati, per il solo anno 2012, dalla relazione tecnica con riferimento alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento. Ritiene, pertanto, necessario acquisire una conferma sulla quantificazione degli oneri per gli anni successivi al 2012.

Osserva, inoltre, che, come osservato anche dalla Ragioneria generale dello Stato, mentre le disposizioni del provvedimento recano modifiche di carattere permanente, la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria, riportate nell'articolo 1, comma 2, sono limitate ad un arco temporale di dieci anni. Rileva, tuttavia, che potrebbe ipotizzarsi una riformulazione dell'articolo 1, comma 1, che precisi in modo inequivoco che la spesa è limitata ad un decennio e sarà effettuata solo nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili nell'ambito della gestione separata.

Segnala, altresì, che la Ragioneria generale dello Stato in sede di verifica della relazione tecnica ha rilevato che anche la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1, comporta maggiori oneri, che non sono quantificati nella relazione tecnica predisposta dall'INPS, che invece evidenziava come dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d), non derivassero oneri. Appare opportuno, infine, verificare se la fissazione di un limite di spesa, sia compatibile con la natura dei trattamenti di disoccupazione che dovrebbero essere erogati. Con riferimento alla prevista copertura finanziaria, osserva che la Ragioneria generale dello Stato ha evidenziato, in sede di verifica della relazione tecnica, che l'utilizzo delle risorse della gestione separata istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 147 del 1997 non costituisce una fonte di copertura finanziaria atteso che gli equilibri della gestione previdenziale in esame rientrano negli

equilibri gestionali dell'INPS e, più generale, del comparto delle pubbliche amministrazioni. A suo avviso, tuttavia, essendo la gestione separata già destinata esclusivamente ad interventi in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, ritiene che il parere della Ragioneria generale dello Stato sia eccessivamente limitativo, dal momento che, in sostanza, preclude l'ulteriore corso di una disposizione volta a regolare l'utilizzo delle risorse di tale gestione separata.

Rileva, infine, che le altre modifiche, apportate dalla Commissione di merito alle lettere *b)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 1, appaiono prive di conseguenze di carattere finanziario e che non sono stati presentati emendamenti in Assemblea.

Alla luce di queste considerazioni, ritiene che, ove non sia possibile superare le criticità evidenziate già nella seduta odierna, sia auspicabile rinviare il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella mattinata di domani, al fine di consentire un approfondimento dell'istruttoria sulle implicazioni finanziarie del provvedimento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ricorda che la relazione tecnica predisposta sul provvedimento da parte dell'INPS è stata verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato sia con riferimento alla copertura finanziaria, sia con riferimento alla quantificazione degli oneri, osservando che anche le modifiche successivamente introdotte dalla Commissione di merito non sembrano tali da consentire una revisione della valutazione critica precedentemente espressa.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur rilevando che alla gestione separata presso l'INPS non affluiscono nuove risorse, in ragione del mancato rinnovo dell'accordo tra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria delle quote di contribuzione versate per la copertura del rischio di disoccupazione dei lavoratori italiani in Svizzera, fa presente che l'INPS ha chiarito in modo univoco che nell'ambito della gestione separata nel 2011 erano disponi-

bili oltre 300 milioni di euro. Osserva, inoltre, che la formulazione dell'articolo 1, comma 2, fa espressamente riferimento alle sole disponibilità esistenti nella medesima gestione separata e che gli interventi autorizzati dalla legge avrebbero comunque una durata compatibile con il profilo temporale della copertura finanziaria, ritenendo che sarebbe comunque possibile una modifica dell'articolo 1, comma 1, che rendesse ancora più esplicito il limite temporale delle misure ivi previste. Per quanto attiene alle considerazioni della Ragioneria generale dello Stato relative alla copertura finanziaria del provvedimento, sottolinea come la gestione separata presenti un saldo attivo, che tuttavia dovrebbe essere utilizzato solo per coprire misure in favore dei lavoratori transfrontalieri e non compensare eventuali disavanzi di altre gestioni previdenziali. Pertanto, ringraziando per la disponibilità evidenziata rispetto ad un ulteriore approfondimento della questione, ritiene che non vi siano ragioni per insistere su valutazioni attinenti alla copertura finanziaria della proposta, che giudica inaccettabili.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva come sia possibile individuare una soluzione positiva per il provvedimento in esame, essendo le risorse della gestione separata presso l'INPS riservate ai lavoratori transfrontalieri che l'hanno alimentata. Sottolinea come le risorse siano di tali lavoratori e come la quantificazione sia semplice essendo una platea ben definita di beneficiari. Ritiene che le ragioni di contrarietà all'utilizzo di tali risorse siano incomprensibili e ricorda come sia doveroso per la Commissione esprimere il parere sul provvedimento che è all'esame dell'Assemblea. Auspica quindi che il Governo possa superare le criticità richiamate.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ritiene che, considerando il principio dell'unicità del bilancio, difficilmente possa escludersi che l'attivo di alcune gestioni previdenziali compensi, nell'ambito del bilancio dell'INPS, eventuali risultati di se-

gno opposto di altre gestioni previdenziali. Ritiene, comunque, opportuno approfondire le valutazioni sulla copertura finanziaria del provvedimento, al fine di individuare possibili soluzioni alle criticità evidenziate.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, prendendo atto dell'esito del dibattito, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad una seduta, da convocare nella giornata di domani.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009.

C. 4866 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, non modificato dalla III Commissione nel corso dell'esame svolto in sede referente, reca la ratifica dell'Accordo stipulato tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009. Il disegno di legge, dotato di una clausola di monitoraggio e di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196/2009 per l'ipotesi di scostamenti rispetto alla previsione di spesa, reca la relazione tecnica. Con riferimento agli ar-

ticoli da 1 a 14 dell'Accordo, recanti norme riguardanti la cooperazione tra Italia e Kazakistan, rileva preliminarmente che l'onere quantificato dalla relazione tecnica è quello annuo a regime derivante dall'attuazione dell'Accordo. In proposito, appaiono necessari ulteriori chiarimenti da parte del Governo in merito alla quantificazione degli oneri per il servizio di interpretariato e per le docenze, con riferimento alla organizzazione di corsi di formazione professionale (articolo 4, punto 2). Infatti, per tali voci di spesa la relazione tecnica non dà conto dei parametri sottostanti la stima dell'onere, limitandosi ad indicarne l'ammontare complessivo. Ritiene, inoltre, opportuni chiarimenti con riferimento all'articolo 11 dell'Accordo, laddove prevede la possibilità di concordare, per ogni specifico caso, la copertura di costi, anche secondo modalità diverse rispetto a quanto disposto dall'articolo 11. Occorrerebbe quindi acquisire elementi in merito alle possibili modalità di copertura, alternative a quelle previste dall'articolo 11, che potranno essere concordate, e riguardo agli eventuali riflessi sulla finanza pubblica. In merito alla modulazione annua dell'onere, rinvia alle considerazioni relative alla copertura finanziaria. Con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, recante copertura finanziaria, rileva che l'accantonamento del quale è previsto l'utilizzo reca le necessarie disponibilità. Segnala, tuttavia, l'opportunità, in seguito all'approvazione della legge di stabilità per il 2012, di aggiornare al triennio 2012-2014 il riferimento dei Fondi speciali del quale è previsto l'utilizzo. Inoltre, considerato che l'autorizzazione di spesa è riferita ad un esercizio finanziario oramai concluso, appare opportuno aggiornare all'anno 2012 la decorrenza degli oneri. Con riferimento alla esplicita previsione di una clausola di salvaguardia pur in presenza di oneri riferibili in gran parte a spese di missione che, in passato, sono stati generalmente configurati in termini di limiti di spesa, ricorda che il Governo ha confermato, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 4792, l'opportunità di prevedere anche

in tali casi una specifica clausola di salvaguardia. Infine rileva come la Commissione di merito potrebbe valutare l'opportunità di prevedere l'attivazione di corsi di formazione professionale in misura più contenuta rispetto a quanto previsto dalla relazione tecnica, tenuto conto, in particolare, che le esigenze formative dovrebbero risultare minori dopo i primi anni di applicazione dell'Accordo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con le osservazioni del relatore.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4866, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altra forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: in euro 19.933 per l'anno 2011;

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: bilancio triennale 2011-2013 *con le seguenti:* bilancio triennale 2012-2014 *sostituire le parole:* per l'anno 2011, *con le seguenti:* per l'anno 2012,

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'attivazione di corsi di formazione professionale in mi-

sura più contenuta rispetto a quanto previsto dalla relazione tecnica, tenuto conto, in particolare, che le esigenze formative dovrebbero risultare minori dopo i primi anni di applicazione dell'Accordo ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione.

C. 4945 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulio CALVISI (PD), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione all'adesione dell'Italia alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi applicati sulle navi, fatta a Londra il 5 ottobre 2001. La convenzione è composta di 21 articoli e 4 Allegati. Il disegno di legge di autorizzazione reca, tra l'altro, all'articolo 3 l'individuazione delle Autorità responsabili per l'applicazione della convenzione (Ministero dell'ambiente e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e, all'articolo 5, la copertura finanziaria nonché una clausola di salvaguardia e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009 per l'ipotesi di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa. Rileva che il provvedimento, non modificato dalla III Commissione nel corso dell'esame svolto in sede referente, è corredato di relazione tecnica.

Per quanto attiene alle implicazioni finanziarie della Convenzione e degli allegati, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, reputa opportuno acquisire dati ed elementi idonei

a confermare che i competenti uffici e strutture amministrative possano svolgere i compiti previsti dall'Accordo con le dotazioni attualmente esistenti, anche con riferimento alle possibili richieste di verifiche da parte di altri Stati, previste dalla regola 3 dell'allegato 4. Con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, recante copertura finanziaria, rileva che l'accantonamento del quale è previsto l'utilizzo reca le necessarie disponibilità. Con riferimento alla esplicita previsione di una clausola di salvaguardia pur in presenza di oneri essenzialmente riferibili a spese di missione che, sulla base della prassi vigente, sono generalmente configurati in termini di limiti di spesa, ricorda che il Governo ha confermato, in occasione del disegno di legge n. 4792, l'opportunità di prevedere anche in tali casi una specifica clausola di salvaguardia.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma le informazioni contenute nella relazione tecnica ed esprime parere favo-

revole all'ulteriore corso del provvedimento.

Giulio CALVISI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4945 Governo recante Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE. »

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.05.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e X) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	57
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. C. 4946 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69

AUDIZIONI:

Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza sulle tematiche relative all'azione di contrasto dell'evasione fiscale ed ai rapporti tra fisco e contribuenti (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	71
---	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 11.45.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

C. 4940 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e X).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

Gianfranco CONTE, *presidente*, desidera innanzitutto esprimere la vicinanza, sia a titolo personale, sia a nome di tutti i componenti della Commissione, nei confronti del deputato Berardi, il quale è stato

colpito da un grave lutto: la perdita del fratello.

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Bruno CESARIO (PT), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e X Attività produttive, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4940, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo.

Per quanto riguarda le disposizioni rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 1 dell'articolo 4, il quale stabilisce che, al fine di evitare duplicazioni negli accerta-

menti sanitari previsti, nei verbali delle commissioni mediche integrate ASL, riguardanti l'invalidità civile e la disabilità, sia inclusa l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per:

ottenere il rilascio del contrassegno invalidi, che agevola la circolazione e la sosta dei veicoli;

fruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli o motoveicoli, consistenti nell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 4 per cento, nell'applicazione delle detrazioni dall'IRPEF e dall'esenzione dal bollo auto e dall'imposta provinciale per la trascrizione al Pubblico registro automobilistico in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.

Il comma 6 dell'articolo 12 esclude dall'applicazione delle disposizioni di semplificazione recate dall'articolo medesimo alcuni settori di competenza della Commissione, che rimangono disciplinati dalle relative norme.

Al riguardo rileva come il comma 1 del predetto articolo 12 preveda la possibilità di attivare, attraverso apposite convenzioni, misure per semplificare i procedimenti. Tali convenzioni sono proposte dai Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali, ed i soggetti che possono stipulare le convenzioni sono le Regioni, le Camere di commercio industria e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate.

In tale contesto il comma 2 prevede l'adozione, da parte del Governo, di uno o più regolamenti di delegificazione, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'attività d'impresa. Tali regolamenti devono essere emanati nel rispetto del principio costituzionale di libertà d'iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti. Viene precisato, inoltre, che tale principio ammette

limitazioni e controlli solo al fine di evitare danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana; inoltre, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, si specifica che tali limiti e controlli sono ammessi per non contrastare con l'ordine pubblico, con il sistema tributario, nonché con gli obblighi comunitari ed internazionali.

I settori esclusi dal sopra richiamato comma 6 sono, in particolare:

quello dei servizi finanziari, come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), nel cui ambito sono compresi i servizi bancari e nel settore del credito, i servizi assicurativi e di riassicurazione, il servizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti;

quello dei procedimenti tributari;

quello dei procedimenti in materia di giochi pubblici.

Nell'ambito delle misure recate dall'articolo 16, volte, in particolare, a semplificare e razionalizzare i flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, contribuendo in tal modo a perfezionare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, segnala, in quanto attinenti agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, i commi da 5 a 7.

Il comma 5 dispone alcune modifiche all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale è intervenuto in merito ai controlli riguardanti le prestazioni sociali agevolate erogate ai cittadini richiedenti, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica per valutare la situazione economica del richiedente.

In particolare la lettera *a)* del comma 5 rimette a ciascun ente erogatore la competenza ad irrogare le previste sanzioni pecuniarie in caso di illegittima fruizione delle prestazioni godute.

La lettera *b)* dispone la soppressione della norma con cui si prevedeva che, ai fini della restituzione del vantaggio indebitamente conseguito, l'INPS comunicasse l'esito degli accertamenti agli enti risultino aver erogato prestazioni agevolate ai soggetti emersi.

La lettera *c)* prevede che, nelle discordanze tra reddito dichiarato ai fini fiscali e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste, si tenga conto anche delle altre componenti dell'ISEE, anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria.

La lettera *d)* stabilisce che, in caso di discordanza rilevata, l'INPS comunichi gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. Sulla base di tale comunicazione, l'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione.

Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.

I comma 6, specifica che lo scambio di informazioni tra le agenzie fiscali o gli enti di previdenza e le amministrazioni pubbliche, disciplinato da apposite convenzioni, deve avvenire nel rispetto dei principi dettati dal Codice della *privacy* di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 per il trattamento dei dati sensibili.

Il comma 7 dispone inoltre, al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento e di ridurre i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni, che, a partire dal 1° maggio 2012, i pagamenti effettuati presso le sedi INPS debbano avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, bancari o postali.

Nella suddetta categoria sono comprese le carte di pagamento prepagate, nonché le carte elettroniche istituzionali di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2010.

I commi 1 e 2 dell'articolo 35 intervengono sulla disciplina degli organi di controllo delle società di capitali, novellando gli articoli 2397 e 2477 del codice civile.

In particolare, il comma 1 interviene sul terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile, inserito in tale ultima disposizione dall'articolo 14, comma 14, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012).

Mentre la previgente disposizione stabiliva l'obbligo, per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a un milione di euro, di nominare un sindaco unico in luogo del collegio sindacale composto da 3 o 5 membri effettivi e da 2 supplenti, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, la novella prevede che le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del codice civile possono avvalersi del sindaco unico, salvo che lo statuto non disponga diversamente.

Inoltre si prevede che, qualora la società approvi un bilancio dal quale risulta che sono venuti meno i presupposti per la redazione del bilancio in forma semplificata, l'assemblea deve, entro 30 giorni, procedere alla nomina del collegio dei revisori, tornando dunque alla disciplina generale. Se la società non provvede nei termini, spetta al Tribunale procedere alla nomina, su richiesta di qualsiasi interessato.

Il comma 2 novella in più punti l'articolo 2477 del codice civile, in tema di

sindaci della società a responsabilità limitata, anch'esso già modificato dall'articolo 14, comma 13, della legge di stabilità 2012, che aveva sostituito anche nelle società a responsabilità limitata il collegio sindacale con un sindaco unico.

Al primo comma dell'articolo 2477 si dispone che, quando la società vuole (o deve, ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo) dotarsi di un organo di controllo, questo non debba essere necessariamente un sindaco unico o un revisore unico, come invece era disposto dalla legge di stabilità, ma che tale opzione è possibile, salvo che lo statuto non disponga diversamente. Inoltre si specifica che tra le competenze dei poteri dell'organo di controllo è compresa anche la revisione legale dei conti.

Il nuovo quinto comma estende la norma, precedentemente applicabile solo nel caso di nomina obbligatoria dell'organo di controllo, in base alla quale, se la società a responsabilità limitata si dota di un organo di controllo, allo stesso si applicano le disposizioni sul controllo delle società per azioni, anche qualora si tratti di organo monocratico. Viene invece eliminata la previsione secondo cui, salva diversa previsione dell'atto costitutivo, la revisione dei conti è esercitata dal sindaco, in quanto tale precisazione è contenuta nella nuova formulazione del comma primo.

Inoltre, dal momento che la novella dei commi primo e quinto indica che la revisione dei conti potrà essere affidata anche ad un organo di controllo o a un revisori, e non necessariamente a sindaci, l'espressione « del sindaco » viene sostituita con l'espressione « dell'organo di controllo o del revisore », ovunque ricorrano negli altri commi dell'articolo.

I commi 3 e 4 dell'articolo 35 chiariscono invece l'ambito di applicazione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario che subordinano il trasferimento ad altra sede, o l'assegnazione ad altre funzioni, del magistrato, ad un periodo di permanenza triennale nella sede precedente.

Nel contesto dell'articolo 53, il quale prevede l'approvazione di un « Piano na-

zionale di edilizia scolastica » e, nelle more, di un « Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici », nonché l'adozione di misure per il miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia negli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, università ed enti di ricerca, segnala, per quanto di competenza della Commissione Finanze, il comma 2, nel quale si contemplan, tra gli interventi strumentali alla realizzazione del Piano nazionale di edilizia scolastica:

a) la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, da destinare agli interventi previsti dall'articolo, sulla base di accordi tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali;

b) la costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia scolastica;

c) la messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole;

d) le modalità di compartecipazione facoltativa degli enti locali.

Nell'ambito dell'articolo 56, il quale prevede, al comma 1, la promozione del turismo accessibile per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità, stabilendo che il « Fondo buoni vacanze » non sia più alimentato anche da parte dei proventi dell'8 per mille devoluto allo Stato, segnala, per quanto riguarda gli aspetti di

competenza della Commissione Finanze, il comma 2, il quale prevede che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, individuati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, possano essere dati in concessione, a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni, che li utilizzino per scopi turistici.

La disposizione prevede che le modalità di costituzione delle cooperative, i criteri, i tempi e le forme per la presentazione delle domande, sono stabiliti con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno. Si stabilisce inoltre che il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport possa promuovere accordi e convenzioni con banche ed istituti di credito per l'avvio e per la ristrutturazione a scopi turistici di tali immobili, al fine di ottenere la concessione di finanziamenti a condizioni vantaggiose, senza oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 eleva la quota massima delle risorse utilizzabili per il finanziamento delle opere essenziali e delle attività di organizzazione e gestione dell'Expo 2015.

Nel quadro delle misure per la semplificazione delle procedure relative realizzazione o modifica di infrastrutture e insediamenti strategici nel settore dell'energia, segnala, in quanto rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, i commi 5, 6 e 10, nonché i commi da 12 a 14 dell'articolo 57.

I commi 5, 6 e 10 intendono armonizzare la durata minima decennale le nuove concessioni demaniali concernenti l'impianto e l'esercizio di depositi e stabilimenti cosiddetti « costieri » dichiarati strategici ai sensi della legge n. 239 del 2004, le opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi (banchine, pontili, tubazioni), nonché le attività di bunkeraggio a mezzo di bettoline. La durata minima decennale è stabilita solo per le nuove concessioni.

Il comma 12 riguarda gli interventi per la metanizzazione del Mezzogiorno e tende a superare alcune problematiche amministrative connesse ai ritardi nella loro realizzazione, legate alla decorrenza/durata delle concessioni e degli affidamenti previsti per la realizzazione delle reti e per la gestione della distribuzione del gas naturale, la quale è attualmente fissata in 12 anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000, ovvero dalla data successiva di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente l'approvazione delle risultanze finali di ciascun singolo intervento di metanizzazione.

In particolare, la disposizione, tenuto conto che alcuni interventi di metanizzazione del Mezzogiorno sono ancora in corso di esecuzione e non collaudati e potrebbero rimanere tali ancora per oltre un anno, ridefinisce il *dies a quo* per la durata delle concessioni e affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione, individuando il nuovo inizio del termine dodecennale nella data futura di entrata in esercizio dell'impianto.

Il comma 13 fa salve le disposizioni tributarie in materia di accisa, al fine di consentire di continuare ad applicare la normativa sulle accise, in particolare l'istituto del deposito fiscale, ai siti (quali stabilimenti, depositi) indicati quali « infrastrutture e insediamenti strategici » dal comma 1 dell'articolo 57.

Il comma 14 rinvia ad una determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, con cui definire:

a) la detenzione promiscua di più parti del medesimo prodotto per distinte operazioni di rifornimento;

b) l'utilizzo della bolletta doganale mensile che riepiloga le operazioni di bunkeraggio;

c) la possibilità di effettuare le operazioni di rifornimento nell'arco delle 24

ore con controllo su base documentale da effettuare successivamente.

L'articolo 59, comma 1, attraverso una novella dell'articolo 2 del decreto-legge n. 70 del 2011, modifica la disciplina del credito d'imposta in favore del nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno.

In particolare, al comma 1 del predetto articolo 2 viene prorogato dal 14 maggio 2011 al 14 maggio 2013 il termine per effettuare le assunzioni assistite dal credito d'imposta; analogamente, al comma 2 viene allungato da 12 a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 70 il termine per beneficiare dell'agevolazione fiscale.

Al comma 3 del predetto articolo 2 si prevede, ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale, che la differenza dovrà essere riferita al numero di lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto a quello relativo alla media dei dodici mesi precedenti alla data di assunzione del lavoratore, invece che alla data del 13 luglio 2011, cioè alla data di entrata in vigore della legge n. 106 del 2011, di conversione del decreto-legge n. 70.

Al comma 6 si dispone la riduzione da tre a due anni – rispetto alla data di assunzione – del periodo entro cui l'imprenditore può portare in compensazione il credito nella dichiarazione dei redditi.

Al comma 7, lettera *a*), per quanto riguarda il meccanismo di decadenza dalla fruizione del credito di imposta nel caso in cui il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato sia inferiore o pari a quelli esistenti in precedenza si stabilisce che tale circostanza va riferita al numero di dipendenti rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione, invece che alla data del 13 luglio 2011, cioè alla data di entrata in vigore della legge n. 106 del 2011, di conversione del decreto-legge n. 70.

Nel corpo del predetto articolo 2 viene introdotto un nuovo comma *8-bis*, il quale specifica che all'attuazione dell'articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 9 e

rinvia ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno la definizione di termini e modalità di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa.

Inoltre vengono soppressi tre periodi del comma 9, relativi al monitoraggio degli oneri, alla clausola di salvaguardia a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate e alla relativa comunicazione al Parlamento, ponendo la copertura dell'onere a carico dei Programmi Operativi Regionali (POR), cofinanziati dal Fondo sociale europeo.

Il comma 2 dispone l'efficacia retroattiva al 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 70 del 2011) delle modifiche apportate dal comma 1.

Il comma 3 specifica che all'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nella Tabella A, recante l'elenco delle disposizioni abrogate in forza della previsione di cui all'articolo 62, segnala, in merito agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'abrogazione dell'articolo 4 del regio decreto n. 126 del 1926, n. 126, concernente il trasferimento dei militari del Corpo della Guardia di finanza, in quanto la materia rientra ora tra le attribuzioni del comandante generale del Corpo, e l'abrogazione dell'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge n. 833 del 1961, in materia di stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza, il quale è ora disciplinato dalla legge n. 53 del 1989.

Per quanto riguarda le disposizioni non attinenti ai profili di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 1 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo con riguardo alle garanzie in merito all'effettività della tutela in caso di violazione da parte dell'amministrazione dell'obbligo di provvedere nei termini prescritti.

L'articolo 2 modifica l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, stabilendo che la segnalazione certificata di inizio attività

(SCIA) sia corredata dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati solo nel caso in cui ciò previsto dalle norme di settore.

L'articolo 3, comma 1, stabilisce un procedimento a cadenza annuale per la riduzione di oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, previsti da atti normativi, prevedendo a tal fine: una relazione da parte di ciascuna amministrazione statale entro il 31 gennaio; una relazione generale a cura della Presidenza del Consiglio entro il 31 marzo; l'adozione di conseguenti misure normative di riduzione degli oneri.

Il comma 2 elimina invece l'obbligo di periodicità biennale della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR).

L'articolo 5 disciplina le modalità per ottenere il cambio di residenza in tempo reale attraverso una comunicazione all'ufficiale dell'anagrafe del comune di destinazione che, nei due giorni successivi, inoltra la pratica per via telematica al comune di provenienza. La nuova residenza è valida dal giorno della richiesta.

L'articolo 6 è volto a migliorare la velocità delle comunicazioni tra amministrazioni per le procedure anagrafiche e di stato civile, che dovranno effettuarsi esclusivamente per via telematica.

L'articolo 7 prevede che, dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, i documenti d'identità e riconoscimento siano rilasciati o rinnovati con validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

L'articolo 8 prevede semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, attraverso l'eliminazione del cartaceo e l'obbligo di invio telematico di tutte le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali a decorrere dal 30 giugno 2012, con conseguente riduzione di adempimenti anche per l'Amministrazione ricevente. Inoltre il comma 3 demanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, la regolamentazione

dell'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche. Il comma 4 interviene sulla composizione delle commissioni per l'esame di avvocato, per consentire anche ai ricercatori, oltre ai professori ordinari e associati, di farne parte.

L'articolo 9 prevede l'emanazione di un decreto interministeriale volto ad approvare il modello di dichiarazione unica di conformità degli impianti.

L'articolo 10 novella l'articolo 9 della legge n. 122 del 1989 (cosiddetta « legge Tognoli ») al fine di consentire il trasferimento della proprietà del parcheggio pertinenziale realizzato su aree private, a condizione che diventi pertinenza di un altro immobile sito nel medesimo comune, con esclusione dei parcheggi realizzati in diritto di superficie su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse.

L'articolo 11, ai commi da 1 a 4, apporta alcune modifiche agli articoli 115, 119, 122 e 126 del Codice della Strada, in materia di abilitazioni alla guida, prevedendo che i titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore ovvero di patente di guida, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovino la validità dei titoli abilitativi ogni due anni senza passare per le commissioni mediche locali. Inoltre l'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il conseguimento della patente di guida, per tutti i soggetti per i quali è previsto, sarà effettuato da commissioni mediche locali costituite dai competenti organi regionali, ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, che provvederanno altresì alla nomina dei rispettivi presidenti.

Il comma 5 rende più flessibili i divieti di circolazione dei mezzi pesanti nei giorni diversi da quelli festivi, mentre il comma 6 semplifica le disposizioni relative all'accesso alla professione di autotrasportatore, eliminando l'obbligo di seguire un corso di formazione qualora si sia in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o si dimostri di essere in attività e di aver diretto un'impresa di trasporto da almeno dieci anni.

Il comma 7 autorizza il CCISS ad affidare in concessione i servizi di informazione sul traffico e sulla viabilità qualora ne derivi un minor onere per il bilancio dello Stato, mentre il comma 8 dispone, con decorrenza dal 2012, che il controllo dei gas di scarico (cosiddetto bollino blu) degli autoveicoli sia effettuato in coincidenza con la revisione obbligatoria periodica del mezzo. I commi 9 e 10 stabiliscono che il controllo periodico dei tachigrafi digitali, montati sui veicoli adibiti al trasporto su strada, sia effettuato ogni due anni, anziché ogni anno.

L'articolo 13 reca alcune modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e al relativo regolamento di esecuzione, concernenti, tra l'altro, la durata delle autorizzazioni di polizia, la specificazione della durata della licenza per il porto d'armi, le licenze per la vendita di esplosivi, l'obbligo di iscrizione nel registro delle attività commerciali in materia di prodotti audiovisivi, le condizioni per l'apertura o conduzione di agenzie di affari, nonché una serie di abrogazioni.

L'articolo 14 detta i principi cui deve ispirarsi l'attività delle pubbliche amministrazioni in materia di controlli sulle imprese, ad esclusione dei controlli in materia fiscale e finanziaria, per i quali continuano ad applicarsi le normative vigenti.

L'articolo 15 attribuisce, con effetto a decorrere dal 1° aprile 2012, la competenza in materia di astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza alla Direzione territoriale del lavoro e alla ASL in luogo del servizio ispettivo del Ministero del lavoro.

L'articolo 17, in tema di assunzione dei lavoratori extra UE, prevede l'estensione dell'efficacia della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro anche ai fini della comunicazione del contratto di soggiorno, la procedura agevolata di silenzio-assenso per l'assunzione di lavoratori stagionali e la possibilità di concedere l'autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impieghino il medesimo lavoratore straniero per periodi successivi.

L'articolo 18 dispone alcune misure di semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio, tra cui, in particolare, l'estensione ai pubblici esercizi della deroga agli obblighi di comunicazione previsti a carico del datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro, nonché la soppressione dell'obbligo, nei settori del turismo e dei pubblici esercizi, di comunicare l'avvenuta assunzione al centro per l'impiego entro 5 giorni nel caso di assunzioni dirette di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni.

L'articolo 19 precisa le nozioni di omessa ed infedele registrazione di dati nel libro unico del lavoro, al fine di chiarire l'ambito di applicazione delle relative sanzioni amministrative.

L'articolo 20 reca una serie di disposizioni volte a introdurre semplificazioni in materia di appalti pubblici, tra le quali: l'introduzione della disciplina della Banca dati nazionale dei contratti pubblici; le procedure per la selezione di sponsor e i criteri di accertamento e di valutazione per i lavori eseguiti all'estero da parte di imprese italiane.

L'articolo 21 introduce la responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore negli appalti di opere o servizi, disponendo che: le retribuzioni dei lavoratori siano comprensive delle quote di trattamento di fine rapporto; che debbano essere corrisposti i premi assicurativi e che si escluda qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

L'articolo 22, al comma 1 interviene sulla procedura di adozione delle delibere del CIPE, estendendo ai finanziamenti destinati alla realizzazione dei progetti e dei programmi di intervento pubblico la procedura recentemente introdotta dall'articolo 41, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011 per l'approvazione delle delibere CIPE relative alle opere pubbliche.

Il comma 2 in relazione al recepimento della direttiva 2009/12/CE ad opera del decreto-legge n. 1 del 2012, fa salvo il completamento delle procedure per la sti-

pula dei contratti di programma in corso, che dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2012.

Il comma 3 conferma la misura dei diritti aeroportuali determinata dai contratti di programma già stipulati, prevedendo l'applicazione della normativa introdotta dal citato decreto-legge n. 1 del 2012 a partire dalla scadenza di detti contratti.

L'articolo 23, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le piccole e medie imprese (PMI), prevede l'emana-zione di un regolamento di delegificazione volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle PMI. Tale au-torizzazione sarà rilasciata da un unico ente e sostituirà ogni atto di comunica-zione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia am-bientale

L'articolo 24 reca una serie di novelle alle disposizioni del Codice dell'ambiente. In particolare viene previsto l'assoggetta-mento ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) dei terminali di rigassifica-zione e degli altri impianti localizzati in mare su piattaforme *off-shore* e la modi-fica dell'articolo 109, relativo alle proce-dure autorizzatorie per l'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo. In materia di oli usati una dispo-sizione transitoria consente alle operazioni di rigenerazione degli oli usati di derogare ai limiti vigenti, nel rispetto della norma-tiva comunitaria, fermi restando quelli stabiliti per il parametro PCB/PCT, mentre una novella all'articolo 228 ridisciplina la procedura per la determinazione del con-tributo ambientale per il recupero degli pneumatici fuori uso (PFU).

L'articolo 25 reca misure di semplifi-cazione per il mondo agricolo prevedendo che i diversi soggetti pubblici, custodi di informazioni organizzate in banche dati – segnatamente AGEA e organismi pagatori, Agenzia delle entrate, INPS, Camere di commercio – possano entrare in connes-sione.

L'articolo 26 corregge la definizione di bosco e di arboricoltura da legno in modo

da escludere talune superfici (pascoli, prati, pascoli arborati, formazioni forestali di origine artificiale, terrazzamenti, pae-saggi agrari e pastorali di interesse storico) dal regime vincolistico che si applica i territori coperti da foreste e da boschi.

L'articolo 27 interviene in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli, pre-vedendo che l'obbligo di comunicazione al comune non rivesta più carattere preven-tivo e che la vendita possa essere effet-tuata dalla data di invio della comunica-zione e non più decorsi 30 giorni dal ricevimento della stessa.

L'articolo 28 specifica i casi in cui talune operazioni di movimentazione dei rifiuti verso il deposito temporaneo da parte delle imprese agricole non devono essere considerate trasporto ai fini della gestione dei rifiuti medesimi e reca con-seguenti disposizioni in ordine alla defi-nizione di deposito temporaneo.

L'articolo 29 dispone che i progetti di riconversione del comparto bieticolo-sac-carifero rivestano « carattere di interesse nazionale » – anche ai fini della defini-zione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio – e che tali progetti possa essere nominato un commissario *ad acta* per garantirne l'esecutività.

L'articolo 30 reca norme in materia di riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ri-cherche scientifica e tecnologica, al fine di facilitare i rapporti istruttori e di gestione dei progetti di ricerca; estendere i finan-ziamenti alle attività svolte sulla base di progetti cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di ricerca industriale; semplificare gli adempimenti in ordine alla valutazione dei progetti da parte dei soggetti preposti e all'accesso alle agevolazioni previste dalla legge.

L'articolo 31 dispone che le verifiche scientifiche, amministrative e contabili re-lative ai risultati dei progetti di ricerca di base sono effettuate solo al termine dei progetti stessi. La disposizione conferma, inoltre, che il 10 per cento del FIRST è

destinato ad interventi in favore di ricercatori di età inferiore a 40 anni, innovando, però, la procedura.

L'articolo 32 stabilisce ulteriori misure di semplificazione in materia di ricerca, con riferimento alle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo. In particolare, si dispone l'utilizzo di valutazioni e graduatorie già adottate in sede comunitaria in relazione a progetti a esclusiva ricaduta nazionale, e l'introduzione di alcune novità relative al FIRST, tra le quali la rimodulazione delle modalità di utilizzazione.

L'articolo 33 prevede la possibilità di collocare in aspettativa senza assegni il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università, in seguito all'attribuzione di finanziamenti comunitari o internazionali.

L'articolo 34 estende l'abilitazione concessa alle imprese che svolgono attività di installazione e manutenzione di impianti negli edifici a tutte le tipologie di edifici, a prescindere dalla loro specifica destinazione d'uso.

L'articolo 36 modifica la norma del codice civile in materia di privilegi generali sui beni mobili, al fine di coordinarla con la definizione di impresa artigiana prevista dalla legislazione di settore.

L'articolo 37 impone alle imprese costituite in forma societaria che ancora non vi abbiano provveduto, a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, entro il termine del 30 giugno 2012.

L'articolo 38 consente anche ai laureati in discipline diverse da quelle previste a regime di svolgere le funzioni di responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali.

L'articolo 39 elimina il requisito dell'idoneità fisica all'esercizio dell'attività per i responsabili tecnici delle imprese di autoriparazione.

L'articolo 40 sopprime l'obbligo di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva.

L'articolo 41 semplifica l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, prevedendo che possa essere iniziata con la semplice segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), e senza che sia necessario il possesso di specifici requisiti previsti dalla legge.

L'articolo 42 prevede che l'ammissione dell'intervento conservativo volontario su beni culturali ai contributi statali stabiliti agli articoli 35 e 37 del Codice dei beni culturali è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale.

L'articolo 43 è volto a semplificare le procedure di verifica dell'interesse culturale, di cui all'articolo 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di accelerare la dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

L'articolo 44 prevede, al comma 1, l'emanazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un regolamento di delegificazione volto a modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010 (recante la disciplina del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità), al fine di rideterminare e ampliare le ipotesi di interventi di lieve entità e operare ulteriori semplificazioni procedurali. Il comma 2 è volto a escludere l'applicabilità delle pene previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, taluni casi in cui venga accertata la compatibilità paesaggistica da parte dell'autorità amministrativa competente.

L'articolo 45 interviene sul Codice della *privacy*, allo scopo di estendere la platea dei soggetti autorizzati al trattamento di dati giudiziari per finalità di prevenzione e repressione della criminalità organizzata e di sopprimere l'obbligo a carico di coloro che svolgono il trattamento dati con strumenti informatici di redigere ed aggiornare annualmente il documento programmatico sulla sicurezza.

L'articolo 46, comma 1, attribuisce al Ministero della difesa la facoltà di procedere alla trasformazione in soggetti di diritto privato di enti non economici vigilati dal medesimo dicastero. Il comma 2 esclude il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di soppressione degli organi collegiali e di riduzione dei relativi componenti.

L'articolo 47 contiene indicazioni di principio relative alle azioni che il Governo assumerà per il perseguimento degli obiettivi dell'agenda digitale europea. Si prevede in particolare l'istituzione di una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana.

L'articolo 48 dispone l'obbligo di iscrizione telematica alle università e, dal biennio 2013-2014, l'obbligo di verbalizzazione degli esiti degli esami di profitto e di laurea con modalità informatiche.

L'articolo 49 introduce varie novità nel sistema universitario, in gran parte modificando la recente legge di riforma del settore (legge n. 240 del 2010), in altra parte modificando una disposizione della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011).

L'articolo 50 dispone l'adozione con decreto interministeriale di linee guida per lo sviluppo dell'autonomia scolastica concernenti l'eventuale ridefinizione degli aspetti connessi ai trasferimenti di risorse, la definizione di un « organico dell'autonomia » e di un « organico di rete » – entrambi sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio – e la costituzione di reti territoriali. Resta fermo che dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche non devono superare la consistenza determinata nell'anno scolastico 2011/2012.

L'articolo 51 affida all'INVALSI il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione, disponendo, inoltre, che le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti.

L'articolo 52 prevede l'adozione di linee guida volte, fra l'altro, al coordinamento, a livello territoriale, dell'offerta dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado di tipo tecnico e professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale e, a livello nazionale, dell'offerta di percorsi degli Istituti tecnici superiori (istruzione terziaria non universitaria).

L'articolo 54 prevede la possibilità per le università di assumere tecnologi a tempo determinato per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni.

L'articolo 55 stabilisce che le disposizioni in materia di attività didattica e di ricerca presso un ateneo diverso da quello di appartenenza, si applicano anche ai rapporti fra università ed enti pubblici di ricerca e fra questi ultimi.

L'articolo 58 integra il sistema delle sanzioni amministrative di competenza dell'Autorità per l'energia e il gas ed introduce la possibilità di adottare misure cautelari.

L'articolo 60 prevede l'avvio di una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti, per favorire la diffusione della carta acquisti, tra le fasce della popolazione in condizione di maggiore bisogno. Viene rimessa ad un successivo decreto ministeriale la definizione precisa delle caratteristiche della sperimentazione.

L'articolo 61 dispone che il Ministro per i beni e le attività culturali disciplini, con proprio decreto, le linee guida applicative delle procedure per la selezione di sponsor oltre a recare un norma transitoria sulle modalità di redazione dei certificati di esecuzione dei lavori richiesti al contraente generale per la qualificazione.

L'articolo 62 prevede l'abrogazione, parziale o integrale, di 15 atti normativi

elencati nella Tabella A allegata al disegno di legge.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Antonio PEPE (Pdl), nell'esprimere una valutazione complessivamente positiva sul decreto-legge in esame, evidenzia come le misure di semplificazione in esso contenute rappresentino la prosecuzione e lo sviluppo delle analoghe misure adottate dal precedente Governo, in particolare con i provvedimenti proposti dal Ministro Brunetta e dal Ministro Calderoli.

Passando ad alcuni aspetti specifici, valuta positivamente la previsione di cui all'articolo 4, comma 1, che semplifica le procedure per gli accertamenti sanitari necessari ad ottenere il rilascio del contrassegno invalidi e per fruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli o motoveicoli.

Esprime invece taluni perplessità sul comma 7 dell'articolo 16, il quale dispone che, a partire dal 1° maggio 2012, i pagamenti effettuati presso le sedi INPS debbano avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, bancari o postali, rilevando come tale previsione potrà determinare difficoltà per gli anziani, nonché un aumento dei costi per i cittadini, in relazione agli oneri per l'utilizzo di tali strumenti di pagamento elettronici.

Con riferimento al comma 2 dell'articolo 35, il quale modifica in più punti l'articolo 2477 del codice civile, in materia di disciplina degli organi di controllo della società a responsabilità limitata, conviene circa il fatto che le piccole società potrebbero necessitare di una forma di controllo diversificata, rilevando tuttavia come le società con ingenti volumi di affari e con molti dipendenti non possano essere vigilate da un organo di controllo monocratico che abbia le stesse funzioni dell'organo di controllo collegiale. Ritiene inoltre che non si possa discriminare il tipo di controlli effettuati sulla società in base alla tipologia giuridica (società per azioni o società a responsabilità limitata) della società stessa.

Valuta quindi con favore il comma 2 dell'articolo 56, il quale prevede che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, individuati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, possano essere dati in concessione, a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni, che li utilizzino per scopi turistici.

Condivide quindi le previsioni dell'articolo 2, il quale stabilisce che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sia corredata dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati solo qualora ciò sia previsto dalle norme di settore, dell'articolo 5, il quale prevede che il cambio di residenza sia ottenuto in tempo reale attraverso una comunicazione all'ufficiale dell'anagrafe del comune di destinazione che, nei due giorni successivi, inoltra la pratica per via telematica al comune di provenienza, dell'articolo 6, il quale stabilisce che le comunicazioni tra amministrazioni per le procedure anagrafiche e di stato civile dovranno effettuarsi esclusivamente per via telematica, e dell'articolo 7, ai sensi del quale, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge, i documenti d'identità e riconoscimento dovranno essere rilasciati o rinnovati con validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

Giudica parimenti in modo favorevole l'articolo 25, che snellisce le procedure burocratiche per il comparto agricolo, prevedendo che i diversi soggetti pubblici, custodi di informazioni organizzate in banche dati, possano entrare in connessione.

Sottolinea quindi la rilevanza delle misure in materia di snellimento delle procedure per il sostegno alla ricerca scientifica contenute negli articoli 30, 31 e 32.

Con riferimento all'articolo 43, il quale semplifica le procedure di verifica dell'interesse culturale, al fine di accelerare la

dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, ed all'articolo 44, che prevede l'emanazione di un regolamento di delegificazione volto semplificare ulteriormente il procedimento di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, sottolinea di aver presentato al provvedimento un emendamento che modifica il codice dei beni culturali in modo da prevedere che, per quanto riguarda gli immobili, la verifica con esito positivo di bene culturale prevista dall'articolo 12 del codice, nonché la dichiarazione di interesse culturale prevista dall'articolo 13 del medesimo codice, devono essere comunicate dalla Soprintendenza competente all'ufficio del catasto, ai fini della loro indicazione nei registri catastali. L'emendamento prevede inoltre che, nei tre anni successivi all'entrata in vigore della predetta modifica del codice, il proprietario dell'immobile sia tenuto a segnalare al catasto l'esistenza del vincolo culturale sul bene, per poter fruire delle agevolazioni tributarie previste per i beni immobili culturali.

Rileva quindi l'esigenza di obbligare le banche, in quanto incaricate di pubblico servizio, ad accettare, ai fini dell'attestazione relativa agli eredi aventi diritto alle somme di proprietà di soggetti defunti depositate presso le banche stesse, le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, invece di chiedere ai predetti eredi la presentazione di atti notori, che risultano evidentemente più costosi per il cittadino, evidenziando di aver presentato alcune proposte emendative in materia.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che le Commissioni competenti in sede referente concluderanno l'esame del provvedimento nella seduta di giovedì e che, pertanto, la Commissione dovrà esprimere il proprio parere sul provvedimento nella seduta di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nella quale si procederà alla votazione della proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

C. 4946 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in sostituzione del relatore, Berardi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4946, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Port Louis il 9 dicembre 2010.

Preliminarmente ricorda che la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Mauritius per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali è stata stipulata a Port-Louis il 9 marzo 1990 ed è stata ratificata dall'Italia con la legge n. 712 del 1994.

Per quanto riguarda il contenuto del Protocollo di cui è proposta la ratifica, l'articolo I sostituisce il paragrafo 3 dell'articolo 2 del vigente testo della Convenzione, onde aggiornare il novero delle imposte cui la Convenzione si applica.

Per quanto riguarda Mauritius si tratta dell'imposta sul reddito, mentre per quanto concerne l'Italia i tributi considerati sono l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società, nonché, in aggiunta rispetto alla precedente formulazione, l'imposta regionale sulle attività produttive, anche qualora riscosse mediante ritenuta alla fonte.

L'articolo II modifica il paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione origina-

ria, al duplice scopo di fornire una più puntuale definizione, anche in base al diritto internazionale, dei diritti sovrani dell'Italia sulla zona economica esclusiva situata al di fuori del mare territoriale, nonché di aggiornare la denominazione delle autorità competenti dei due paesi per l'applicazione della Convenzione, che divengono ora, nel caso di Mauritius, il Ministro incaricato delle finanze o un suo rappresentante debitamente autorizzato, e per quanto riguarda l'Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo III aggiunge un nuovo paragrafo 2 all'articolo 9 della Convenzione originaria, che è dedicato alle fattispecie impositive nel caso di associazione di imprese, al fine di adeguarlo alla disciplina italiana in materia di *transfer pricing*.

In particolare, il nuovo paragrafo contempla il caso di imprese associate, una delle quali sia assoggettata a tassazione nel proprio Stato di origine per utili sui quali un'impresa associata dell'altro Stato contraente è stata pure ivi sottoposta a tassazione e tali utili si sarebbero realizzati anche se le condizioni convenute tra le due imprese sono uguali a quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti. In tal caso l'altro Stato contraente procede ad apposita rettifica dell'imposta applicata su quegli utili nel proprio territorio, solo attraverso la procedura amichevole disciplinata dall'articolo 25 della Convenzione.

L'articolo IV sostituisce i paragrafi 2 e 3 e sopprime il paragrafo 4 dell'articolo 23 della Convenzione originaria, che riguarda la metodologia per l'eliminazione delle doppie imposizioni.

La nuova formulazione aggiorna tale metodologia, fissando anche i limiti alla deducibilità dell'imposta nei due paesi in riferimento a elementi di reddito imponibili nell'altro Stato.

In particolare, nel caso dell'Italia si prevede, al nuovo paragrafo 2, che, qualora un soggetto ivi residente possieda elementi di reddito imponibili a Mauritius, nel calcolare le imposte sul reddito, l'Italia possa includere nella base imponibile tali elementi, salva diversa previsione della Convenzione. In tal caso si detrae dall'imposta

l'ammontare di imposta pagata a Mauritius quale reddito estero concorrente al reddito complessivo, ma la detrazione non può superare la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi nella proporzione in cui questi concorrono alla formazione del reddito complessivo. La norma specifica che non si accorderà alcuna detrazione nel caso in cui l'elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, anche su richiesta del beneficiario.

Per quanto riguarda invece il calcolo dell'imposta sul reddito mauriziana, ai sensi del nuovo paragrafo 3, gli elementi di reddito imponibili in Italia dei soggetti residenti di Mauritius potranno essere inclusi nella base imponibile, ma il contribuente avrà diritto ad un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta italiana riscossa, il quale non potrà comunque eccedere la quota d'imposta mauriziana attribuibile ai predetti elementi.

Il paragrafo 4, di cui si dispone la soppressione, stabiliva che, ai fini della detrazione delle imposte pagate presso l'altro Stato contraente, qualora l'imposta sui dividendi provenienti da ciascuno Stato contraente non fosse prelevata in tutto o in parte per un periodo limitato, in conformità della legislazione di detto Stato, l'imposta non prelevata si considerasse pagata per un ammontare non superiore al 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

L'articolo V sostituisce integralmente dell'articolo 26 della Convenzione originaria, che riguarda gli scambi di informazioni tra le competenti autorità delle Parti ai fini dell'applicazione della Convenzione medesima.

Le novità introdotte nel predetto articolo 26 mirano a rendere più penetrante l'azione di raccolta delle informazioni in campo fiscale, prevedendo, al paragrafo 4, che lo Stato contraente oggetto di una richiesta di informazione utilizzi i poteri a sua disposizione anche qualora le informazioni in questione non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni, e si esplicita anzi che tale ultima eventualità non possa essere invocata per rifiutare di fornire quelle informazioni.

Inoltre la nuova formulazione della disposizione riduce, al paragrafo 5, la portata del cosiddetto segreto bancario, stabilendo che lo Stato richiesto non potrà rifiutare di fornire le informazioni con la sola motivazione che esse siano detenute da una banca, da un'istituzione finanziaria o da un mandatario operante in qualità di agente o fiduciario.

L'articolo VI disciplina le procedure per l'entrata in vigore del Protocollo, che costituirà parte integrante della Convenzione e che resterà in vigore per tutto il periodo di vigenza della medesima.

Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Antonio PEPE (Pdl) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.

AUDIZIONI

Martedì 28 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 12.

Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza sulle tematiche relative all'azione di contrasto dell'evasione fiscale ed ai rapporti tra fisco e contribuenti.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Nino DI PAOLO, *Comandante generale della Guardia di finanza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Antonio PEPE (Pdl), Giampaolo FOGLIARDI (PD), Francesco BARBATO (IdV), Silvana Andreina COMAROLI (LNP), Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA), Cosimo VENTUCCI (Pdl), Angelo CERA (UdCpTP), Ivano STRIZZOLO (PD), Gianluca FORCOLIN (LNP), Maurizio LEO (Pdl), Elvira SAVINO (Pdl), Walter VERINI (PD), Alessandro PAGANO (Pdl), Alessandro MONTAGNOLI (LNP) e Luigi CASERO (Pdl), ai quali risponde Nino DI PAOLO, *Comandante generale della Guardia di finanza*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dopo avere svolto alcune considerazioni finali, ringrazia il Generale Di Paolo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	72
Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e <i>governance</i> della medesima Società.	
Audizione di rappresentanti di associazioni di categoria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	73

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di associazioni di categoria, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4822 sen. Ascutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci, recanti valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale	73
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	73
ALLEGATO (<i>Nota consegnata dal rappresentante del Governo</i>)	89

SEDE REFERENTE:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 Carlucci, e abbinate, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	85
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni riguardanti il Ministero per i beni e le attività culturali	86
5-06271 Ghizzoni e De Biasi: Su questioni concernenti le fondazioni lirico-sinfoniche.	
5-06270 Carlucci e Capitano Santolini: Su questioni concernenti le fondazioni lirico-sinfoniche	86
5-06272 Zazzera ed altri: Sulla compravendita di prestigiosi immobili siti nella penisola sorrentina	88

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 28 febbraio 2012. — Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 12.50.

Variazione nella composizione della Commissione

Paola FRASSINETTI *presidente*, comunica che il deputato Luigi Nicolais ha cessato di far parte della Commissione Cultura, avendo rassegnato le dimissioni

dal mandato parlamentare per assumere la carica di presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Al presidente Nicolais, rivolge, pertanto, i migliori auguri di buon lavoro.

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e *governance* della medesima Società.

Audizione di rappresentanti di associazioni di categoria.

(Svolgimento e conclusione).

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e *governance* della medesima Società, l'audizione di rappresentanti di associazioni di categoria.

Introduce, quindi, l'audizione.

Intervengono sui temi oggetto dell'audizione Nicola LUSUARDI, *rappresentante dell'associazione 100AUTORI*, Giovanni ARNONE, *rappresentante dell'Associazione nazionale autori cinematografici (ANAC)*, Mariangela BARBANENTE, *presidente dell'Associazione documentaristi italiani (DOC/IT)*, Giovanna KOCH, *presidente dell'Associazione scrittori, associati, cinema, televisione, italiani (SACT)*.

Intervengono, per formulare domande e osservazioni, i deputati Emilia Grazia DE BIASI (PD), Giuseppe GIULIETTI (Misto) e Giorgio LAINATI (Pdl).

Rispondono Nicola LUSUARDI e Andrea PURGATORI, *rappresentante dell'as-*

sociazione 100AUTORI, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 febbraio 2012.

Audizione di rappresentanti di associazioni di categoria, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4822 sen. Ascutti, approvata dal Senato, e abinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci, recanti valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 febbraio 2012. — Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca professor Marco Rossi Doria e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

C. 4940 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GIANNI (PT), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di semplificazioni e sviluppo. Osserva, quindi, che alla materia della semplificazione sono dedicati gli articoli contenuti nel titolo I, che, oltre a stabilire disposizioni di carattere generale (articoli 1-3), contengono interventi di semplificazione per i cittadini (articoli 4-11) e per le imprese (articoli 12-14). Nello stesso titolo, sono stabiliti interventi di semplificazione in materia di lavoro (articoli 15-19), di appalti pubblici (articoli 20-22), ambiente (articoli 23-24), agricoltura (articoli 25-29), ricerca (articoli 30-33), nonché ulteriori interventi contenuti negli articoli 34-46. Allo sviluppo è dedicato il titolo II (articoli 47-60) le cui disposizioni intervengono in materia di innovazione tecnologica, università, istruzione, turismo, infrastrutture energetiche, nonché di proroga per il credito d'imposta per lavoro nel Mezzogiorno e del programma « carta acquisti » per cittadini meno abbienti. Segnala che il titolo III dispone, in via transitoria, in tema di sponsorizzazione di interventi, redazione di certificati di esecuzione di lavori e mancato raggiungimento di intese con le regioni per l'adozione di atti amministrativi statali (articolo 61), nonché in tema di abrogazione di quindici atti, o parti di atti, normativi indicati nella tabella allegata al provvedimento (articolo 62) e di entrata in vigore (articolo 63).

Rileva che, per quanto concerne le disposizioni che rientrano nelle competenze della Commissione cultura, l'articolo 4, comma 5, autorizza innanzitutto, in relazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, un contributo di 6 milioni di euro per l'anno 2012, a favore del Comitato Italiano Paralimpico. Gli articoli 31, 32 e 33 recano disposizioni in materia di ricerca. Nel dettaglio, l'articolo 31 dispone alcune misure di semplificazione delle procedure di verifica relative alla ricerca di base, in particolare disponendo che le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai risultati dei progetti di ricerca sono effettuate solo al termine dei progetti stessi. Conferma, inoltre, la desti-

nazione del 10 per cento del FIRST a ricercatori di età inferiore a 40 anni, innovando, però, la procedura. Il comma 2 dispone l'abrogazione dei commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007), riguardanti i progetti di ricerca dei giovani ricercatori. Segnala che, a seguito delle abrogazioni disposte, occorrerebbe sopprimere anche il comma 2 dell'articolo 20 della legge n. 240 del 2010, che ha disposto una novella al comma 313 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007. L'articolo 32 stabilisce misure di semplificazione in materia di ricerca ulteriori rispetto a quelle recate dall'articolo 31, con riferimento alle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo. In particolare, dispone l'utilizzo di valutazioni e graduatorie già adottate in sede comunitaria in relazione a progetti a esclusiva ricaduta nazionale, e l'introduzione di alcune novità relative al FIRST di cui all'articolo 1, comma 870, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), novellando i commi 872 e 873 del predetto articolo 1, tra le quali la rimodulazione delle modalità di utilizzazione. Nel dettaglio, il FIRST non risulta più ripartito « in attuazione » del Programma nazionale della ricerca, bensì « in coerenza » con gli indirizzi recati da tale documento.

Ritiene opportuno mantenere il riferimento normativo relativo al PNR « di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni ». Con riferimento alle procedure per l'emana-zione dei provvedimenti previsti ai commi 872 e 873, non è più previsto il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni. Al riguardo, considerato che le relazioni allegate al decreto non commentano la disposizione in esame, ritiene opportuno un chiarimento su quali effetti potrebbero derivare dalla eliminazione del coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni. Inoltre, osserva che non è più previsto che venga comunque finanziato un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca. Viene specificato che il Fondo deve essere ripartito tra gli strumenti

previsti nel decreto di cui al comma 873, con un vincolo di destinazione del 15 per cento delle risorse complessive al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali (che si aggiunge al 10 per cento destinato, *ex* articolo 31, ai progetti di ricerca di giovani ricercatori). Sia per la ripartizione del FIRST, che per la definizione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo dello stesso fondo, è previsto un decreto di natura regolamentare. Si fa riferimento, dunque, allo strumento che sarebbe dovuto essere adottato con riferimento al triennio 2008-2010, sulla base dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 2007. Con riferimento al «decreto non avente natura regolamentare», ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 116 del 2006, ha qualificato lo stesso come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica». Il comma 3 dell'articolo 32 dispone, infine, che gli oneri delle commissioni tecnico scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca gravano «sul Fondo medesimo o nell'ambito delle risorse impegnate per gli stessi progetti», senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, ricorda che l'articolo 31, comma 1, ultimo periodo, già dispone che il costo delle valutazioni scientifiche *ex post* relative ai progetti di ricerca di base gravano sui fondi destinati al finanziamento degli stessi progetti. Pertanto, gli elementi «nuovi» presenti nell'articolo 32, comma 3, sembrerebbero riguardare, da un lato, il riferimento agli oneri di controllo (da leggersi come «amministrativo») – per FIRB, PRIN e FAR – dall'altro il riferimento alla verifica scientifica dei progetti FAR (cui, peraltro, è dedicato l'articolo 30). Invita a valutare, dunque, l'opportunità di disciplinare in un unico passaggio il tema degli oneri relativi alle valutazioni scientifiche e ai controlli amministrativi *ex post* relativi ai progetti di ricerca finanziati a valere sul FIRST. Dal punto di vista della formulazione del testo, al comma 3 dell'articolo 32 è necessario citare esplicitamente il FIRST o, almeno,

inserire le parole «di cui al comma 2». Sottolinea che l'articolo 33 prevede la possibilità di collocare in aspettativa senza assegni il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università, in seguito all'attribuzione di *grant* comunitari o internazionali. In generale con il termine *grant* si designa una forma di finanziamento, particolarmente diffusa nel mondo anglosassone, da parte di istituzioni pubbliche e private (*grantors*) a favore di ricercatori: questi fondi vengono trasferiti ad una *host institution* scelta dal ricercatore che gli garantisce la possibilità di utilizzarli liberamente. L'articolo 42 prevede che l'ammissione dell'intervento conservativo volontario su beni culturali ai contributi statali stabiliti agli articoli 35 e 37 del Codice dei beni culturali è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dal punto di vista della formulazione del testo, rileva che le parole «decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» dovrebbero essere sostituite con le parole «decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Osserva che l'articolo 43 è volto a semplificare le procedure di verifica dell'interesse culturale, di cui all'articolo 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di accelerare la dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Si demanda la definizione delle modalità tecniche operative, anche informatiche, idonee ad accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, ad un decreto non avente natura regolamentare, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di concerto tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze. Preliminarmente, rileva che occorre chiarire testualmente se la semplificazione

procedurale che sarà disposta riguarderà esclusivamente la verifica dell'interesse culturale relativa alle dismissioni degli immobili pubblici (come si evince dalla rubrica – che utilizza la locuzione « nell'ambito – e dalla relazione illustrativa), oppure avrà valenza generale, consentendo, tra l'altro, di accelerare le procedure di dismissione di immobili pubblici (come si evince dal testo dell'articolo). Con riferimento al « decreto non avente natura regolamentare », ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 116 del 2006, ha qualificato lo stesso come « un atto statale dalla indefinibile natura giuridica ». Inoltre, relativamente al termine fissato per l'emanazione del decreto interministeriale, invita a valutare l'opportunità di far decorrere lo stesso dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, in considerazione del fatto che durante l'esame parlamentare potrebbero intervenire modifiche delle relative disposizioni.

Ricorda che gli articoli da 48 a 55 recano, quindi, disposizioni in materia di università e istruzione. Nel dettaglio, l'articolo 48 dispone l'obbligo di iscrizione telematica alle università e, dall'anno accademico 2013-2014, l'obbligo di verbalizzazione degli esiti degli esami di profitto e di laurea con modalità informatiche. Il comma 1 dispone l'obbligo di iscrizione telematica alle università e prevede che il MIUR costituisca e aggiorni un portale unico, almeno in italiano e in inglese, che consenta il reperimento di ogni dato utile per la scelta da parte degli studenti. In questo caso non è determinato, a differenza del comma 2, l'anno accademico di avvio dell'obbligo. Il comma 2 stabilisce, a partire dall'anno accademico 2013-2014, l'obbligo di verbalizzazione degli esiti degli esami di profitto e di laurea con modalità informatiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università sono conseguentemente tenute ad adeguare i propri regolamenti. Il comma 3 precisa che all'attuazione dell'articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica. Rileva la necessità di indicare la decorrenza anche con riferimento all'obbligo di iscrizione telematica di cui al comma 1. In considerazione della clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 2, che riguarda il complesso delle disposizioni recate dal comma 1, al comma 2 dell'articolo 5-*bis* della legge n. 264 del 1999 si potrebbe valutare la soppressione delle parole « senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Osserva che l'articolo 49 introduce varie novità nel sistema universitario, in gran parte modificando la recente legge di riforma del settore (legge n. 240 del 2010), in altra parte modificando una disposizione della legge di stabilità 2012 (legge 183 del 2011). Con riferimento alle modifiche apportate alla legge n. 240 del 2010, alcune novità operano un coordinamento fra varie disposizioni, altre appaiono avere una valenza di modifica sostanziale: fra queste ultime, si ottempera ad una indicazione formulata dal Presidente della Repubblica in occasione della promulgazione. Si estende, fra l'altro, agli « organi monocratici elettivi » la previsione, già valida per gli organi collegiali, di decadenza al momento della costituzione di quelli previsti dai nuovi statuti (articolo 2, comma 9, primo periodo, legge n. 240 del 2010). Si tratta di una modifica sostanziale. La disposizione riguarda la sola figura del rettore, trattandosi dell'unico organo monocratico elettivo. Ritiene, pertanto, opportuno utilizzare il singolare. Da un punto di vista di coordinamento normativo, osserva che è peraltro necessario coordinare il contenuto del primo periodo del comma 9, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dalla disposizione in esame, con il contenuto della restante parte. La lettera *b*) del comma 1 modifica l'articolo 6 della legge, concernente lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo. Nello specifico, ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai tecnici laureati, che hanno svolto tre anni di insegnamento, e ai professori incaricati stabilizzati, non possono essere più affidati

compiti di tutorato e di didattica integrativa (articolo 6, comma 4, legge n. 240 del 2010). Osserva al riguardo come appaia necessario coordinare la disposizione in commento con il contenuto del comma 3 del medesimo articolo 6 della legge n. 240 del 2010. Il comma 3 citato, infatti, fissa il limite massimo di ore che i ricercatori di ruolo devono riservare annualmente « a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento ». Si elimina, poi, la previsione secondo cui, nel caso di professori e ricercatori a tempo definito autorizzati a svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza (articolo 6, comma 12, quinto periodo, legge n. 240 del 2010).

Al riguardo, ricorda che il quarto periodo del comma 12 dell'articolo 6 dispone che lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri deve essere autorizzata dal rettore, che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. Sarebbe opportuno chiarire perché, a fronte di tale soppressione, al comma 11 del medesimo articolo 6 rimane invariata una disposizione analoga a quella soppressa, relativa ai professori e ai ricercatori a tempo pieno autorizzati a svolgere attività presso un altro ateneo. Si esclude, quindi, dalle misure per favorire la mobilità interregionale dei professori universitari chi ha prestato servizio presso corsi di laurea soppressi a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica (articolo 7, comma 5, legge n. 240 del 2010). Le stesse misure, dunque, varranno solo nel caso di sedi sopresse. Al riguardo, ricorda che, in attuazione del comma 5 dell'articolo 7 della legge n. 240 del 2010, è stato emanato il decreto ministeriale 26 aprile 2011, n. 166, che dovrà essere conseguentemente modificato. La

lettera e) contiene una modifica dell'articolo 12, comma 3, della legge, disponendo che le università telematiche sono escluse dall'attribuzione della quota parte dei finanziamenti relativi alle università non statali finalizzata ad incentivare la qualità delle attività didattiche e di ricerca, fatta eccezione per quelle che già sono inserite tra le università non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b), della stessa legge n. 240 del 2010, relative all'introduzione di sistemi, rispettivamente, per l'accREDITAMENTO delle sedi e dei corsi di studio e per la valutazione periodica dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca. Appare preliminarmente utile ricordare che gli articoli 2 e 3 della legge n. 243 del 1991 hanno previsto l'assegnazione di contributi statali alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale. Il contributo è assegnato secondo criteri oggettivi stabiliti con decreto ministeriale. Ritiene necessario chiarire inoltre se l'intenzione sia quella di ammettere ai contributi previsti dalla legge n. 243 del 1991 solo le università telematiche già esistenti che mantengono i requisiti previsti dalla disposizione in commento (relativi all'accREDITAMENTO delle sedi e dei corsi di studio e alla valutazione periodica dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca): in tal caso, occorrerebbe modificare anche la prima parte dell'articolo 12, comma 3, sostituendo alle parole « le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle università telematiche, ad eccezione di quelle » le parole « Sono destinatarie dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, le università telematiche... ».

Sottolinea quindi che è necessario un chiarimento anche sulla modifica proposta dalla norma in esame, al fine di esplicitare se il mantenimento dei requisiti ivi indicati sostituisca la previa valutazione positiva al termine del V anno di attività prevista dal

DM n. 262 del 2004, ovvero se anche tale requisito permanga per la maturazione del diritto a ricevere i contributi. Occorre, inoltre, chiarire perché si faccia riferimento solo al mantenimento dei requisiti « previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b) », e non anche a quelli di cui alle lettere c) e d), considerato che l'insieme degli stessi è stato declinato con l'Atto n. 396, approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il 20 gennaio 2011. La lettera h) interviene sull'articolo 18 della legge, in materia di chiamata dei professori, con modifiche in gran parte sostanziali. In particolare, al comma 1, contenente i criteri cui le università devono attenersi nel disciplinare, con proprio regolamento, la chiamata dei professori di prima e seconda fascia: si dispone quindi la pubblicità del procedimento – oltre che sui siti dell'ateneo, del MIUR e dell'Unione europea – nella *Gazzetta Ufficiale* (articolo 18, comma 1, lettera a), legge n. 240 del 2010). Dal punto di vista della formulazione del testo, segnala che l'espressione corretta è « pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ». L'ammissione al procedimento di chiamata è estesa agli studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per uno dei settori concorsuali ricompresi nel macrosettore cui afferisce il settore concorsuale oggetto del procedimento, nonché (per i procedimenti afferenti alla medesima fascia di appartenenza) ai professori già in servizio, senza alcuna limitazione temporale. Il testo della disposizione modificata limitava questa possibilità ai professori in servizio alla data di entrata in vigore della legge (articolo 18, comma 1, lettera b), legge n. 240 del 2010). Con riferimento alla formulazione del testo, segnala che l'espressione « per il medesimo macrosettore » non appare corretta, poiché il macrosettore non è mai stato nominato nell'ambito della lettera b). La formulazione corretta del primo periodo della lettera citata dovrebbe essere la seguente: « Ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale

e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori, ovvero in possesso dell'abilitazione per uno degli altri settori concorsuali ricompresi nel macrosettore cui afferisce il procedimento ». Inoltre, segnala che si potrebbe stabilire l'equipollenza tra il possesso dell'abilitazione e la comprovata esperienza per uno dei settori concorsuali. L'importo della convenzione relativa alla chiamata di professori e all'attribuzione del secondo contratto di ricercatore a tempo determinato (per il quale si fa riferimento all'articolo 24, comma 3, lettera b), invece che al comma 5 citato dalla norma previgente) non può essere inferiore al costo quindicennale per gli stessi posti.

Osserva che sembrerebbe opportuno valutare se non debba essere mantenuto il riferimento alla durata e il riferimento al comma 5 dell'articolo 24 (in base al quale il ricercatore titolare del secondo contratto può essere valutato ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia), oltre che al comma 3, lettera b). La lettera l) apporta modifiche sostanziali all'articolo 23 della legge n. 240 del 2010, in materia di contratti per attività di insegnamento. Le modifiche riguardano la tipologia di contratti di cui al comma 1. Dal punto di vista della formulazione del testo, al punto 1 della lettera l) segnala la necessità di sopprimere le virgole dopo le parole « importo » e « stabiliti ». Aggiunge che, nell'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, si introduce il comma 9-bis, in base al quale, per tutto il periodo di durata dei contratti di ricerca a tempo determinato, i dipendenti pubblici sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza. Si tratta di disposizione analoga a quella recata dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 230 del 2005, divenuta inapplicabile perché facente riferimento ai contratti a tempo determinato per attività di ricerca e di didattica integrativa di cui al comma 14 del medesimo articolo, disposizione suc-

cessivamente abrogata dall'articolo 29, comma 11, lettera c), della legge n. 240 del 2010. Segnala, quindi, la necessità di abrogare l'articolo 1, comma 20, della legge n. 230 del 2005. Il comma 9 dell'articolo 29 della legge n. 240 del 2010 è integrato al fine di permettere l'utilizzo delle risorse del piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia anche per la copertura di posti mediante chiamata diretta, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005. In considerazione della circostanza che il decreto relativo all'utilizzo delle risorse per il 2011 è già stato adottato, osserva che occorrerebbe specificare che l'introdotta possibilità vale per le chiamate relative agli anni a partire dal 2012. Il comma 3 dispone che dalle disposizioni del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, segnala che la clausola di invarianza finanziaria contenuta nel comma 3 dovrebbe essere riportata nell'ambito della novella all'articolo 4, comma 78, della legge n. 183 del 2011, recata dal comma 2. Ricorda che l'articolo 50 dispone l'adozione con decreto interministeriale di linee guida per lo sviluppo dell'autonomia scolastica. Esse concerneranno l'eventuale ridefinizione degli aspetti connessi ai trasferimenti di risorse, la definizione di un « organico dell'autonomia » e di un « organico di rete » — entrambi sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio — la costituzione di reti territoriali. Resta fermo che dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche non devono superare la consistenza determinata nell'anno scolastico 2011/2012. L'articolo 51 affida all'INVALSI il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge n. 225 del 2010 (legge n. 10 del 2011), disponendo che, a tal fine, l'Istituto si avvale, in via sperimentale, dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione. Dispone, inoltre, che le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazio-

nali degli apprendimenti degli studenti. Ricorda che la denominazione corretta dell'Agenzia citata è « Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione ».

Osserva che l'articolo 52 prevede l'adozione di linee guida volte, fra l'altro, al coordinamento, a livello territoriale, dell'offerta dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado di tipo tecnico e professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale e, a livello nazionale, dell'offerta di percorsi degli Istituti tecnici superiori (istruzione terziaria non universitaria). L'articolo 53 prevede l'approvazione di un « Piano nazionale di edilizia scolastica » entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto e, nelle more dell'approvazione di tale Piano, di un « Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici », nonché l'adozione di misure per il miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia negli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, università ed enti di ricerca entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto sulla base di linee guida che dovranno essere predisposte entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Si demanda, inoltre, a un decreto interministeriale — da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto — la definizione delle norme tecniche-quadro con gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica, allo scopo di adeguare la normativa tecnica vigente agli *standard* europei e alle più moderne concezioni di impiego degli edifici scolastici. Segnala che l'articolo 54 prevede la possibilità per le università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, di assumere tecnologi a tempo determinato per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. I soggetti destinatari dei contratti sono scelti con

procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università: i bandi sono pubblicati, in italiano e in inglese, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea, e devono contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature (comma 2).

Ritiene opportuno valutare se i bandi non debbano essere pubblicati anche nella *Gazzetta Ufficiale*, al pari di ciò che è previsto dall'articolo 49 del decreto in esame per la chiamata dei professori (articolo 18 della legge n. 240 del 2010) e per la stipula di contratti di ricerca a tempo determinato (articolo 24 della legge n. 240 del 2010). Dal punto di vista della formulazione del testo, occorrerebbe utilizzare la preposizione « sui » prima della parola « diritti », e la preposizione « sul » prima della parola « trattamento », in sostituzione degli articoli « i » ed « il ». Ricorda che l'articolo 55 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge n. 240 del 2010, in materia di attività didattica e di ricerca presso un ateneo diverso da quello di appartenenza, si applicano anche ai rapporti fra università ed enti pubblici di ricerca e fra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale strutturato degli stessi enti di ricerca. L'espressione « personale strutturato » ricorre per la prima volta in un atto normativo primario. Invita a valutare, pertanto, l'opportunità di esplicitare il concetto. Sottolinea che l'articolo 6, comma 11, della legge n. 240 del 2010 prevede che i professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un ateneo diverso da quello di appartenenza sulla base di una convenzione fra i due atenei, finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. In attuazione, è stato emanato il decreto ministeriale 26 aprile 2011, n. 176. In particolare, il decreto stabilisce che le convenzioni hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino ad un massimo di cinque

anni consecutivi in relazione al medesimo professore o ricercatore. La disciplina si applica alle università statali, inclusi gli istituti universitari ad ordinamento speciale, e alle università non statali legalmente riconosciute, ovvero, per quanto non già espressamente previsto dalla normativa, alle università straniere e ai centri internazionali di ricerca. Al riguardo, osserva che appare necessario chiarire se alle nuove fattispecie di collaborazione si applicheranno le disposizioni del citato decreto attuativo dell'articolo 6, comma 11, legge n. 240 del 2010, ovvero se è necessario demandare la definizione dei criteri per l'attivazione delle convenzioni fra università ed enti pubblici di ricerca e fra questi ultimi ad uno specifico provvedimento secondario. Inoltre, in considerazione del tenore dell'articolo, invito a valutare l'opportunità di modificarne la rubrica con la seguente: « Applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 240 del 2010 ai rapporti fra università ed enti pubblici di ricerca e fra questi ultimi ».

Altre disposizioni di interesse della Commissione cultura sono recate dall'articolo 8, comma 3, che prevede, nell'ambito delle semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, che nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina. Al riguardo, segnala che il testo non appare chiaro laddove non specifica con quale tipologia di regolamento venga realizzata l'equivalenza in questione. Inoltre, si potrebbe considerare la possibilità di sancire l'equiparazione dei titoli accademici e di servizio rilevanti per l'ammissione ai concorsi ai titoli epistemologici, conseguiti con l'esperienza sul campo, e gnoseologici, acquisiti attraverso la logica, mediante ad esempio redazione di *papers*.

Segnala che l'articolo 8, comma 4, interviene sulla composizione delle commissioni per l'esame di avvocato, per consentire anche ai ricercatori, oltre ai professori ordinari e associati, di farne parte. Per quanto riguarda la scelta di inserire anche i ricercatori nelle commissioni d'esame, rileva l'esigenza di tener conto della riforma operata dalla legge n. 240 del 2010. La riforma dell'università, infatti, ha soppresso la figura del ricercatore a tempo indeterminato, consentendo solo, dal 29 gennaio 2011, la stipula di contratti di ricerca a tempo determinato (articolo 24 e articolo 29, comma 1). I ricercatori in base al precedente ordinamento continuano ovviamente ad operare, fino ad « esaurimento ». Per quanto attiene invece alla formulazione del testo, evidenzia che il decreto-legge conferma il riferimento agli « istituti superiori ». Tale riferimento è arcaico in quanto risalente al Testo unico dell'istruzione superiore (Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), il cui articolo 1 dispone che l'istruzione superiore è impartita nelle Regie università e nei Regi istituti superiori, indicati nelle annesse tabelle A e B, nonché nelle Università e negli Istituti superiori liberi. Il legislatore potrebbe dunque valutare la possibilità di sostituire a tale espressione quella di « Università statali » e « Università non statali legalmente riconosciute ».

Segnala che l'articolo 20 reca una serie di novelle al decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) e al relativo Regolamento di attuazione volte a introdurre importanti innovazioni, tra le quali le più rilevanti riguardano l'introduzione della disciplina della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, che sarà operativa a decorrere dal 1° gennaio 2013, e delle procedure per la selezione dello *sponsor* per il finanziamento e la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali, nonché la modifica dei criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero da parte di imprese italiane. Per la piena operatività delle disposizioni riguardanti la disciplina delle procedure per la selezione dello *sponsor* si segnala che l'articolo 61, comma 1, de-

manda a un decreto ministeriale l'approvazione di linee guida applicative di tale disciplina da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Con riferimento ai lavori eseguiti all'estero, la nuova disciplina volta a introdurre semplificazioni in tale norma è immediatamente applicativa, ma si prevede che la certificazione verrà rilasciata secondo modelli semplificati individuati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Di rilevante importanza, inoltre, anche la norma riguardante il certificato di esecuzione dei lavori del contraente generale il cui modello verrà definito nel Regolamento di attuazione, ma anche in questo caso la norma di cui all'articolo 61, comma 1, provvede a disciplinare la fase transitoria. Ricorda che il procedimento per la ricerca dello *sponsor* inizia con la pubblicazione del bando sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per almeno 30 giorni e di tale pubblicazione viene anche dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché, per contratti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 28, anche sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea. L'avviso dovrà contenere: una generica descrizione di ciascun intervento con l'indicazione del valore di massima; i tempi di realizzazione; la richiesta di offerte in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato. In relazione alla formulazione ritiene opportuno chiarire il riferimento al termine « valore di massima », intendendosi presumibilmente l'importo di massima stimato per ciascuno intervento. Sottolinea che nel bando e negli avvisi dovrà comunque essere stabilito il termine, non inferiore a 60 giorni, entro il quale i soggetti interessati possono presentare le offerte impegnative di sponsorizzazione. Rileva che, con riferimento al termine « impegnative », appare opportuno un chiarimento per una migliore comprensione della portata della norma. Le offerte pervenute saranno, quindi, esaminate direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice oppure, da una commissione giudicatrice per interventi il

cui valore stimato – al netto dell’IVA – sia superiore a un milione di euro e per casi di particolare complessità. Rileva che, analogamente a quanto disposto dall’articolo 84 del Codice in merito all’istituzione di un’apposita Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si potrebbe valutare l’opportunità di precisare le modalità di nomina e la composizione della prevista Commissione. Fa presente, inoltre, che il comma 10 del citato articolo 84 precisa anche che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Nei casi in cui non venga presentata nessuna offerta o nessuna offerta venga giudicata appropriata, oppure le offerte presentate risultino irregolari o inammissibili in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, la stazione appaltante può, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo *sponsor* con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. Dal punto di vista della formulazione, invita a valutare l’opportunità di sostituire il termine « sollecitazione pubblica » con il riferimento ai bandi ed agli avvisi per una maggiore conformità con la terminologia utilizzata nel Codice dei contratti pubblici.

Segnala che l’articolo 30 introduce misure di semplificazione al decreto legislativo n. 297 del 1999 in materia di riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica. In particolare, l’articolo 2 del decreto citato individua i soggetti ammessi agli interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie derivanti dalle medesime attività. L’articolo 44, al comma 1, prevede l’emanazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, di un regolamento di delegificazione (su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d’intesa

con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) volto a dettare modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010 di disciplina del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, al fine di rideterminare e ampliare le ipotesi di interventi di lieve entità; operare ulteriori semplificazioni procedurali. Precisa che l’articolo 47 reca disposizioni relative all’agenda digitale italiana. Il comma 1 contiene un’indicazione di principio relativa alle azioni che il Governo assumerà in attuazione dell’agenda digitale europea. Il comma 2 prevede l’istituzione di una cabina di regia per l’attuazione dell’agenda digitale italiana. La cabina dovrà anche coordinare gli interventi pubblici volti alle medesime finalità da parte di regioni, province autonome ed enti locali. All’istituzione si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze. Dall’istituzione non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’articolo 53 prevede l’approvazione di un « Piano nazionale di edilizia scolastica » entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto e, nelle more dell’approvazione di tale Piano, di un « Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici », nonché l’adozione di misure per il miglioramento dell’efficienza degli usi finali di energia negli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, università ed enti di ricerca entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto sulla base di linee guida che dovranno essere predisposte entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto. Si demanda, inoltre, a un decreto interministeriale – da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto – la definizione delle norme

tecniche-quadro con gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica, allo scopo di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle più moderne concezioni di impiego degli edifici scolastici.

In considerazione del fatto che sono in corso altri programmi riguardanti l'edilizia scolastica, ritiene opportuno che si chiarisca se e come il Piano di cui parla la presente disposizione andrà eventualmente a coordinarsi con i programmi esistenti. Con riguardo alla formulazione del testo, inoltre, segnala che l'alinea del comma 5 fa riferimento ad interventi da attuare « nelle more della definizione e approvazione del Piano » di cui al comma 1 mentre la lettera *b*) del medesimo comma fa riferimento all'applicazione delle disposizioni ivi citate nel triennio 2012-2014. In ordine a tale aspetto, sarebbe pertanto opportuno un chiarimento. Il comma 7 interviene, con alcune novità, sull'argomento già trattato nell'articolo 5 della legge n. 23 del 1996, e che pertanto andrebbe coordinato con tale disposizione eventualmente provvedendo alla sua abrogazione. Osserva che l'articolo 61, comma 1, dispone che il Ministro per i beni e le attività culturali approvi, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, un apposito decreto in cui definisca le norme tecniche e le linee guida applicative della disciplina delle procedure per la selezione di *sponsor* del nuovo articolo 199-*bis* del decreto legislativo n. 163 del 2006 (cosiddetto Codice dei contratti pubblici), introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera *h*), del decreto-legge in esame, nonché di quelle recate dall'articolo 120 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali), anche al fine di coordinare fattispecie analoghe di partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi su beni culturali, tra le quali, in particolare, si fa esplicito riferimento all'affissione di messaggi promozionali sui ponteggi del cantiere ed alla vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari. Il comma 2 reca una norma transitoria sulle modalità di redazione dei certificati di esecuzione dei

lavori richiesti al contraente generale per la qualificazione nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi modelli che saranno definiti nel Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici. In particolare, si prevede che fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari attuative dell'articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera *g*), del decreto-legge, in materia di certificati di esecuzione dei lavori richiesti al contraente generale, continuano ad applicarsi le disposizioni del citato articolo 189, comma 3, nono periodo, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge che rinviava all'allegato XXII dello stesso decreto legislativo n. 163. Viene fatta comunque salva la facoltà dell'AVCP (Autorità di vigilanza sui contratti pubblici) di stabilire, d'intesa con il MIT (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), appositi modelli per la predisposizione dei certificati di esecuzione lavori del contraente generale. Da ultimo viene prevista l'abrogazione del citato allegato XXII a decorrere dall'entrata in vigore delle norme regolamentari previste dal primo periodo del comma in esame. Rileva quindi l'opportunità di coordinare tale disposizione con l'articolo 100, comma 1, lettera *comma 2*), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, ove si fa un espresso riferimento all'allegato XXII del Codice.

Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Manuela GHIZZONI (PD) chiede al relatore chiarimenti in ordine alla sua proposta di stabilire l'equipollenza tra il possesso dell'abilitazione e la comprovata esperienza per uno dei settori concorsuali, con riferimento all'articolo 49 del provvedimento in esame.

Giuseppe GIANNI (PT), *relatore*, rispondendo all'onorevole Ghizzoni, specifica che, in virtù della sua proposta, l'ammissione al procedimento di chiamata po-

trebbe essere estesa, oltre che agli studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica, anche agli studiosi che possiedono una comprovata esperienza per uno dei settori concorsuali. Invita, inoltre, i colleghi della Commissione a porre particolare attenzione alla sua proposta, contenuta nella relazione esposta, di sancire, con riguardo all'articolo 8, comma 3, del provvedimento in esame, l'equiparazione dei titoli accademici e di servizio rilevanti per l'ammissione ai concorsi ai titoli epistemologici, conseguiti con l'esperienza sul campo, e gnoseologici, acquisiti attraverso la logica, mediante ad esempio redazione di *papers*.

Manuela GHIZZONI (PD), prendendo atto del chiarimento dell'onorevole Gianni, non concorda tuttavia nel merito della proposta, ritenendo che il requisito della comprovata esperienza non sia previsto dalla legge, come invece lo è l'abilitazione scientifica.

Giovanni Battista BACHELET (PD), in ordine alle proposte del relatore relative all'equipollenza tra il possesso dell'abilitazione e la comprovata esperienza per uno dei settori concorsuali, osserva che qualora si prevedesse come requisito per la chiamata non solo l'abilitazione ma altri elementi, l'abilitazione verrebbe privata del significato che l'ordinamento attuale ha voluto ad essa conferire, nell'ambito del sistema di accesso alla docenza universitaria.

Maria COSCIA (PD) chiede innanzitutto, stante la complessità del provvedimento in esame, che si possa avere maggior tempo per approfondire tutti gli aspetti rilevanti per l'attività della Commissione. In particolare, con riguardo all'articolo 50, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche valuta con favore la *ratio* della norma proposta dal Governo volta a riempire la citata autonomia di strumenti concreti di attuazione. Tuttavia, considerato che nell'articolato sono presenti numerosi rinvii a successivi provvedimenti di attuazione, propone di inserirvi maggiori elementi di certezza. Si riferisce

in particolare all'esigenza di istituire un Fondo unico per il settore per dare alle scuole risorse certe, nonché potenziare gli organici, favorendo una piena integrazione degli alunni disabili in specie quelli con dislessia. È necessario inoltre combattere l'abbandono e la dispersione scolastica. Manifesta, poi, preoccupazione per l'offerta formativa della scuola primaria, auspicando che essa non venga ulteriormente ridotta. Accoglie con favore la definizione di « organico dell'autonomia » e di un « organico di rete », entrambi sulla base dei posti corrispondenti ai fabbisogni con caratteri di stabilità per almeno un triennio, valutando positivamente anche le disposizioni tendenti alla lotta all'abbandono scolastico. Preannuncia quindi la presentazione di un emendamento sul tema del finanziamento, che preveda in particolare il citato Fondo unico, trattenendo presso il Ministero solo pochissime risorse.

Rosa DE PASQUALE (PD), con riguardo all'articolo 53 del provvedimento in esame, il quale reca norme in materia di edilizia scolastica, evidenzia come si tratti di una materia molto importante che finalmente trova una prima sistemazione. Preannuncia comunque la presentazione di un emendamento presso le Commissioni competenti in sede referente che recepisca numerosi ordini del giorno che erano stati presentati a suo tempo in diversi provvedimenti all'esame dell'Assemblea, sulla materia oggetto della norma, volti a ben evidenziare i vari aspetti fondamentali della messa in sicurezza degli edifici scolastici, del miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici adibiti ad istituzioni scolastiche, delle modalità di finanziamento dei relativi interventi. In particolare, segnala che nell'emendamento presentato presso le Commissioni competenti sarà proposto un finanziamento statale che verrà accompagnato da un cofinanziamento degli enti locali, nonché un allentamento dei vincoli di spesa previsti dal patto di stabilità e crescita in materia di finanziamento ed edilizia scolastica, sulla base comunque di una previa, opportuna ricognizione delle risorse già spese. Ritiene

necessario, inoltre, prevedere una più ampia concertazione fra i soggetti interessati all'applicazione della norma, in particolare i ministeri dell'istruzione, dell'economia, dell'ambiente e dei trasporti, ai fini di una effettiva ricognizione delle risorse spese e quindi, conseguentemente, di una valutazione delle residue risorse disponibili.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA illustra una nota del Governo, recante proposte di modifica al testo in esame (*vedi allegato*).

Giuseppe GIANNI (PT), *relatore* concorda sulle proposte di modifica segnalate dalle onorevoli Coscia e De Pasquale, nonché su quelle espresse dal rappresentante del Governo.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 28 febbraio 2012. — Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali architetto Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 14.40.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

Testo unificato C. 136 Carlucci, e abbinate, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 ottobre 2011.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), *relatore*, ricordando che il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto nel mese di luglio del 2011 è il risultato del lavoro unanime di tutte le forze politiche, segnala che proporrà alla Commissione l'adozione di un nuovo testo che recepisca le sopraggiunte osservazioni della Ragioneria generale dello Stato, anche alla luce del rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione. Sottolinea, tuttavia, che le modifiche segnalate dalla Ragioneria generale dello Stato non modificano l'impianto generale del provvedimento in esame. Propone, pertanto, di proseguire l'esame del provvedimento in Comitato ristretto, auspicando che in breve termine il nuovo testo possa essere inviato alla V Commissione per l'espressione del parere di competenza, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa.

Emerenzio BARBIERI (PdL) chiede chiarimenti sulla necessità di proseguire l'esame del provvedimento in Comitato ristretto.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), *relatore*, ribadisce che la proposta di proseguire l'esame del provvedimento in Comitato ristretto deriva dalla necessità di recepire le osservazioni segnalate dalla Ragioneria generale dello Stato, in tempi brevi.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, osserva che in sede di ufficio di presidenza saranno svolte le opportune valutazioni al riguardo. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 28 febbraio 2012. — Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, architetto Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 14.50.

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni riguardanti il Ministero per i beni e le attività culturali.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-06271 Ghizzoni e De Biasi: Su questioni concernenti le fondazioni lirico-sinfoniche.

5-06270 Carlucci e Capitano Santolini: Su questioni concernenti le fondazioni lirico-sinfoniche.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sul medesimo oggetto, verranno svolte congiuntamente.

EMILIA GRAZIA DE BIASI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è prima firmataria.

Il sottosegretario Roberto CECCHI, rispondendo unitariamente alle interrogazioni in titolo, sottolinea che è necessario inquadrare il tema sottoposto all'attenzione del Governo nel contesto più ampio della acutissima crisi che vivono le Fondazioni lirico-sinfoniche. Segnala, infatti, che le quattordici Fondazioni, con poche eccezioni, soffrono da lustri di una crisi patrimoniale ed economico-finanziaria che la riforma del 1996 non ha risolto: patrimoni il cui valore è inferiore allo stesso valore d'uso delle sedi, centinaia di milioni di euro di debiti, costante ricorso ad oneroso credito bancario nonostante i contributi dello Stato, conti economici che, esercizio dopo esercizio, espongono per-

dite di milioni di euro. Osserva, quindi, che, in tale quadro, il costo del personale rappresenta la parte maggiore del problema, in quanto ha raggiunto il valore di ben 314 milioni di euro all'anno, a fronte di un FUS di settore che non supera i 300 milioni. Rileva che sono queste, in estrema sintesi, le pecche del settore cui il Ministro Bondi ha inteso porre rimedio, sia disponendo commissariamenti, sia promuovendo la legge di che trattasi.

In questo contesto, osserva che un punto fondamentale del decreto-legge n. 64 del 2010, convertito nella legge n. 100 del 2010, è costituito dalla previsione della stipula del nuovo contratto collettivo nazionale del settore, poiché, con i contratti integrativi aziendali tuttora in vigore, la situazione resta ingestibile e i costi, soprattutto di gestione del personale, sono del tutto insostenibili. Oggetto principale di intervento della legge del 2010 è stata, pertanto, la materia del trattamento giuridico-economico del personale dipendente. Sottolinea che il contratto collettivo nazionale di lavoro, già in sé farraginoso quanto ad orari, turni, permessi, ovvero quanto alla organizzazione del lavoro, è stato negli anni « doppiato » in sede aziendale da contratti integrativi che solo in rari casi hanno restituito al Teatro sottoscrittore il necessario respiro operativo ed hanno comportato nuovi esborsi in misura tale da fruttare ai dipendenti vantaggi economici superiori anche al 50 per cento del valore economico del contratto collettivo nazionale di lavoro. Osserva, quindi, che dal 2003 manca l'adozione di un nuovo Contratto nazionale. Precisa che, nell'ambito di questa razionalizzazione del sistema di gestione dei rapporti di lavoro, una parte importante è costituita anche dalla nuova disciplina delle prestazioni esterne, rese sinora dai dipendenti delle Fondazioni con grande libertà e, alle volte, senza un'adeguata considerazione delle prioritarie esigenze della Fondazione di appartenenza. Sottolinea come tale condizione di crisi e la particolare difficoltà dell'organizzazione del lavoro nei Teatri d'Opera rappresentino, dunque, le principali cause in virtù delle quali il legislatore

della legge n. 100 del 2010 ha posto in essere una netta cesura temporale, con la data del 1 gennaio 2012, alla concessione di permessi artistici (e professionali) individuali. Segnala che la legge n. 100 del 2010, in omaggio alla natura di organismi di diritto pubblico comunque rivestita dalle quattordici Fondazioni, ha ricondotto la contrattazione nell'alveo dell'ARAN, ha congelato la contrattazione integrativa rinviando la possibilità di sottoscrivere nuovi accordi successivamente alla adozione di un razionale e moderno CCNL, ed è intervenuta, infine, su un tema basilare per la organizzazione dei Teatri: i permessi artistico-professionali.

Osserva, quindi, che, sino al 31 dicembre 2011 – con un largo margine di tempo, pertanto, concesso dal legislatore alle parti sociale e ai datori di lavoro – i sovrintendenti potevano concedere permessi, richiesti in genere dagli orchestrali, per svolgere *extra moenia* attività di alto valore artistico-professionale; in alcuni Teatri sussiste inoltre la particolarità della presenza dei corpi artistici autonomi (articolo 23 del decreto legislativo n. 367 del 1996), quale ad esempio la Filarmonica della Scala, operanti con propri spettacoli nello stesso Teatro e fuori di esso e, pertanto, con problemi di coordinamento delle attività parallele. Rileva che i permessi artistici autonomi *ad personam* comportavano due problemi: la necessità di riorganizzare il lavoro dell'orchestra o del coro per sopperire alla mancanza di elementi (in genere i più apprezzati) ed il costo per gli eventuali « aggiunti » in sostituzione dei primi. Con il tempo le richieste si sono moltiplicate a dismisura.

Aggiunge che, con la legge n. 100 del 2010, non si è voluto limitare le prestazioni lavorative rese dai dipendenti anche presso i Conservatori di musica e che la legge n. 498 del 1992, fatta salva dalla legge n. 100 del 2010, stabilisce comunque che « il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o privato. Coloro che

vengono a trovarsi in situazione di incompatibilità possono optare entro trenta giorni per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo determinato di durata biennale ». Rileva quindi che, in ragione di quanto esposto, la circolare del 19 gennaio 2012 (confermativa di altra circolare del 31 ottobre 2011 che rammentava la scadenza), nel riaffermare il rigore della norma, ha inteso contemperare prudentemente esigenze contrapposte, interpretandola in realtà estensivamente; sottolinea, pertanto, che, dall'analisi del testo di legge, si è ritenuto di poter affrancare i Corpi artistici dal rigore della medesima, anche in virtù del tendenziale ritorno economico per l'ente, e di consentire tuttora il lavoro esterno di quei dipendenti per attività non direttamente rientranti nel profilo d'area di inquadramento. Aggiunge, infine, alcune specificazioni sulla scuola di Fiesole, richiamata nell'interrogazione degli onorevoli Ghizzoni e De Biasi, sottolineando come appaia evidente che anche istituzioni di alto livello culturale, quale la Scuola di Musica di Fiesole, non possono, a fronte di tale quadro, avanzare pretese di affrancamento dal rigore della norma, la cui genesi è stata solo dianzi rammentata. Peraltro, osserva che, attese le risultanze dell'incontro che il Ministro ha avuto con le organizzazioni sindacali nazionali delle Fondazioni in relazione al rinnovo del contratto nazionale di lavoro – incontro nel quale è stato trattato anche il problema specifico di che trattasi –, aggiunge che nulla osta da parte dell'Amministrazione cui appartiene all'adozione di uno stralcio di contrattazione avente quale precipuo oggetto quello dei permessi artistici. Conclude che si può, pertanto, ragionevolmente confidare in una soluzione di tale problema affidato al metodo della contrattazione, così come previsto dalle norme vigenti.

EMILIA GRAZIA DE BIASI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta limitatamente alla parte conclusiva della risposta fornita dal sottosegretario, conservando elementi di perplessità con riferimento ad alcune cospicue inesattezze contenute nel

corpo della risposta stessa. Ribadisce, pertanto, la cogente necessità di interventi normativi sulla natura delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), replicando, si dichiara molto soddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario, considerando un'ottima notizia l'adozione di uno stralcio di contrattazione avente quale precipuo oggetto quello dei permessi artistici.

5-06272 Zazzera ed altri: Sulla compravendita di prestigiosi immobili siti nella penisola sorrentina.

Antonio PALAGIANO (IdV), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Roberto CECCHI, rispondendo all'interrogazione in titolo, rappresenta agli onorevoli interroganti la richiesta di un breve differimento dei tempi di risposta all'interrogazione in Commissione. Sottolinea che la richiesta si rende necessaria per acquisire dai diversi uffici

del Ministero ogni utile riferimento informativo in grado di fornire risposta esauritiva alle questioni poste che investono una pluralità di aspetti e risultano meritevoli di una più attenta valutazione. Tiene a precisare, tuttavia, che intende fornire sulla questione ogni ampia rassicurazione circa l'impegno del Ministero a fornire alle suddette richieste adeguato riscontro nel più breve tempo possibile.

Antonio PALAGIANO (IdV), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario, poiché confida nella rassicurazione da lui espressa che alle suddette richieste sia dato adeguato riscontro nel più breve tempo possibile.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

ALLEGATO

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (C. 4940 Governo)

NOTA CONSEGNATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

	ARGOMENTO	SINTESI
1	<i>Modifiche all'art. 52 in materia di ITS</i>	<p>Si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'inserimento del concerto del Mise e il sostegno alle filiere produttive del territorio; - al comma 2 il concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché del Ministero dello sviluppo economico; - al comma 2 l'inserimento del voto ponderale.
2	<i>Controllo sui contratti integrativi del comparto scuola</i>	<p>La prima disposizione intende rendere compatibile l'efficacia dei contratti integrativi, sottoscritti a livello regionale, con i tempi del ciclo finanziario e dell'anno scolastico. Ciò in considerazione del fatto che i contratti integrativi in questione devono essere adottati nel rispetto degli accordi conclusi a livello nazionale, i cui ambiti di materia e limiti di spesa sono già stati sottoposti al controllo di compatibilità economica-finanziaria. Quindi appare superfluo ripetere un controllo già effettuato per il contratto collettivo integrativo nazionale.</p> <p>La seconda disposizione tende ad accelerare la procedura di controllo, dati i tempi ristretti entro cui devono concludersi le operazioni necessarie all'avvio dell'anno scolastico, soprattutto in considerazione del fatto che detti contratti integrativi non implicano spese. L'introduzione dell'attuale procedura di controllo ha difatti comportato un ritardo di ben due mesi rispetto al passato delle attività di mobilità e di immissione in ruolo.</p>

3	<i>Anagrafe studenti</i>	<p>Si intende consentire l'accesso all'anagrafe degli studenti, istituita presso il MIUR dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76, da parte delle università per verificare le autocertificazioni degli studenti, al momento dell'iscrizione in via telematica. Tale previsione si pone in linea con quanto previsto dalla legge n.183/2001 in tema di certificazioni relative a dati già in possesso delle pubbliche amministrazioni. L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio della finanza pubblica e anzi mira a snellire l'attività delle segreterie delle università che, al momento delle iscrizioni, potranno controllare in tempo reale il possesso del diploma di maturità degli studenti che si iscrivono al primo anno.</p>
4	<i>Università straniere in Italia</i>	<p>Si modifica la disciplina vigente in materia di università straniere in Italia al fine di rendere più rigoroso il sistema di insediamento in Italia delle filiazioni delle predette università, fermo restando l'interesse a incentivare gli studi stranieri nel territorio italiano.</p>
5	<i>Orientamento e ammissione agli studi universitari</i>	<p>Si tratta di disposizioni in materia di accesso agli studi universitari con il duplice obiettivo di orientare gli studenti verso scelte più consapevoli e adeguate alla propria preparazione e predisposizione, nonché di semplificare e razionalizzare le procedure di accesso ai corsi universitari, limitando le difficoltà organizzative e di programmazione, di cui le università attualmente soffrono nella fase di avvio dei corsi stessi, dovute in gran parte alle incertezze degli studenti e alla conseguente fluttuante distribuzione degli stessi nelle varie branche dell'offerta formativa.</p>
6	<i>Modifica per il dPR su abilitazione scientifica nazionale</i>	<p>La modifica che si propone intende superare un rilievo che la Corte dei conti ha formulato al Governo in sede di registrazione del dPR n. 222/2011, riguardante il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. Si tratta, in particolare, di rendere – da parte del legislatore – di ancora più cogente l'individuazione delle modalità informatiche di supporto all'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale che consentano di concluderle entro cinque mesi dall'indizione.</p>

7	<i>Trattamento economico dei ricercatori non confermati</i>	<p>Al fine di consentire il completamento dell'intervento di adeguamento del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività che si chiude con l'anno 2012, è prevista una spesa complessiva di circa 11 milioni di euro relativa ai ricercatori che prenderanno servizio nel corso dell'anno 2012 e alle mensilità residue rientranti nel primo anno di attività di coloro che hanno preso servizio nel corso del 2011.</p>
8	<i>Riparto fondi FFO</i>	<p>Con tale disposizione è consentito al Ministro disporre l'utilizzo della somma di 400 milioni di euro secondo le finalità ritenute più opportune (anche non direttamente riconducibili al FFO).</p>

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti recanti « Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici »	92
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni I e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	92
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati fatti a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione. C. 4945 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	95

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	98
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 febbraio 2012.

Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti recanti « Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 14.10.

Decreto-legge 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

C. 4940 Governo.

(Parere alle Commissioni I e X).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2012.

Salvatore MARGIOTTA (PD) esprime, a nome del suo gruppo, un giudizio com-

pletivamente positivo sul decreto-legge in esame, che contiene una serie coerente di misure dirette a rendere più agevole l'attività delle imprese e dei cittadini e a dare all'Italia un'economia più competitiva e più forte. Ciò nondimeno, ritiene che nel provvedimento non manchino disposizioni che andrebbero meglio ponderate e, in alcuni casi, corrette. In tal senso, annuncia che il Partito Democratico presenterà un contenuto numero di emendamenti allo scopo di migliorare il testo emanato dal Governo.

In particolare, ritiene che, al fine di dare nuovo impulso al mercato immobiliare, andrebbe rafforzata la norma che consente il trasferimento della proprietà dei parcheggi pertinenziali realizzati su aree private separatamente dall'unità immobiliare di cui sono pertinenza. Allo stesso tempo, esprime un giudizio molto positivo sulla introduzione della disciplina relativa alla banca dati nazionale dei contratti pubblici e, pur ritenendo che il testo sia migliorabile in alcuni punti, esprime la convinzione che l'attivazione di tale strumento comporterà significative semplificazioni procedurali a favore delle imprese e altrettanto significativi snellimenti procedurali e maggiore trasparenza nell'attività delle pubbliche amministrazioni.

Qualche perplessità, invece, destano, a suo avviso, le norme contenute dell'articolo 53 sulla modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e sull'approvazione del relativo « Piano nazionale di edilizia scolastica », laddove esse appaiono di difficile attuazione nei ristretti tempi stabiliti e, soprattutto, nella parte in cui non prevedono un adeguato coinvolgimento degli enti territoriali ai fini della definizione dei piani di dimensionamento degli interventi programmati.

Allo stesso tempo, per quanto riguarda il complesso delle misure di semplificazione in materia ambientale, esprime una valutazione articolata, ritenendo che nel complesso le misure contenute nel provvedimento in esame siano apprezzabili ma non quando incidono sull'effettività dei controlli e sulla capacità degli organi pub-

blici di vigilare sul rispetto delle norme poste a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.

Al riguardo, in via esemplificativa, cita il caso relativo all'emanazione del regolamento di delegificazione della disciplina dell'autorizzazione unica ambientale per lo svolgimento delle attività delle piccole e medie imprese, che esclude ogni possibilità per le Commissioni parlamentari di intervenire su tale materia, nonché quello relativo alla prevista eliminazione della competenza del Ministero dell'ambiente in tema di rilascio delle autorizzazioni relative alla realizzazione e alle attività che si possono svolgere sulle cosiddette piattaforme *off-shore*.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) fa notare come il decreto legge in esame presenti alcuni punti di criticità nella parte relativa alle semplificazioni in materia ambientale. In particolare richiama l'attenzione sull'articolo 10 relativo ai parcheggi pertinenziali, esprimendo un giudizio contrario in merito, visto che la liberalizzazione in tale ambito rischia di nuocere sia ai comuni in relazione alla programmazione del traffico sia ai singoli cittadini relativamente alla possibilità di poter usufruire di parcheggi. Ritiene infatti che la norma sottenda la volontà di sanare un serie di contratti che sono stati sottoscritti in violazione delle diverse normative succedutesi nel tempo a fronte di una costante giurisprudenza che ha sempre ritenuto che i parcheggi debbano essere pertinenza di un'abitazione.

Con riferimento all'articolo 14 relativo alla semplificazione dei controlli sulle imprese, fa presente come andrebbe prevista anche l'esenzione della normativa ivi contemplata per i controlli ambientali, in relazione ai quali fa presente la pericolosità dell'introduzione della « collaborazione amichevole » di cui parla l'articolo 14.

Infine esprime criticità sull'articolo 24 nella parte in cui prevede il mantenimento dell'efficacia dei titoli abilitativi alla ricerca, prospezione e coltivazione di idro-

carburi liquidi e gassosi in mare rilasciati alla data del 26 agosto 2010, anche ai fini della proroga dei titoli medesimi.

Ermete REALACCI (PD) sottolinea l'esigenza che, in sede di predisposizione del prescritto parere, la Commissione colga l'occasione per esprimere un giudizio ponderato e consapevole su un provvedimento che presenta numerose criticità. In particolare, sottolinea come fatto grave e negativo che si intervenga con un cosiddetto « *decreto omnibus* » su materie fondamentali – anche sotto il profilo di un corretto ed efficace svolgimento delle funzioni parlamentari che sono proprie della VIII Commissione –, come ad esempio quelle relative alla disciplina delle autorizzazioni e dei controlli ambientali, o anche quella delle autorizzazioni per la costruzione delle piattaforme *off shore*, menomando in modo grave ogni possibilità e capacità d'intervento reale della VIII Commissione nell'istruttoria legislativa.

Ugualmente grave, a suo avviso, è da considerare il fatto della estromissione degli organi parlamentari, attraverso la previsione di una norma di delegificazione, da ogni attività relativa alla regolazione e alla disciplina delle autorizzazioni ambientali per lo svolgimento delle attività delle piccole e medie imprese.

Chiede, per questo, al relatore che nella proposta di parere tali questioni che attengono al ruolo e alle funzioni della Commissione siano evidenziate con il dovuto risalto.

Allo stesso modo, chiede che nel citato parere della Commissione siano inserite specifiche condizioni dirette ad evidenziare le incongruenze e le approssimazioni contenute in norme come quelle che dettano i principi ai quali deve ispirarsi l'attività delle pubbliche amministrazioni in materia di controlli sulle imprese, ovvero a denunciare i rischi derivanti dall'introduzione di norme come quelle che escludono i controlli ambientali per le imprese dotate di sistemi di qualificazione di carattere volontario.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), dopo avere evidenziato come lo snellimento bu-

rocratico sia da considerare uno dei possibili rimedi alla scarsa competitività del Paese, al quale andrebbe sicuramente aggiunto quello rappresentato dalla riduzione dei soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi, esprime apprezzamento per il provvedimento in esame che si muove nella giusta direzione ai fini di un rilancio economico dell'Italia.

Tino IANNUZZI (PD), pur esprimendo un giudizio complessivamente positivo sulle finalità del provvedimento in questione e sul complesso delle misure in esso contenuto, ritiene che le osservazioni critiche svolte dai colleghi Margiotta e Realacci siano ampiamente condivisibili e testimoniano la necessità di apportare significativi miglioramenti al testo in esame.

Si sofferma, quindi, sulle disposizioni che recano misure di semplificazione in materia di appalti pubblici, esprimendo, anzitutto, il proprio rammarico per il fatto che il Governo ha rinunciato a presentare e a discutere in Parlamento, in un dialogo costruttivo e serrato con le Commissioni parlamentari competenti, un provvedimento omogeneo di revisione organica della normativa sugli appalti pubblici ed ha ancora una volta preferito inserire modifiche puntuali e disorganiche alla disciplina normativa vigente, che rischiano di avere un impatto negativo – in termini di stabilità e chiarezza normativa – sull'attività degli operatori del mercato e delle pubbliche amministrazioni.

Svolge, quindi, alcune osservazioni critiche sul contenuto di specifiche misure, soffermandosi in particolare su quelle che consentono alle stazioni appaltanti di ampliare l'elenco dei requisiti economico-finanziari o tecnico – organizzativi richiesti per la partecipazione alle gare d'appalto, anche al di là di quelli di cui è prevista l'inclusione nella citata banca dati dei contratti pubblici. A suo avviso, infatti, tali norme risultano in aperta contraddizione con il principio di tassatività delle

cause di esclusione dalle gare d'appalto, oltre a portare con sé il rischio, non meno grave, di allungamento dei tempi delle procedure o di comportamenti poco trasparenti da parte delle stazioni appaltanti.

Allo stesso modo, esprime perplessità sul contenuto delle norme, già evidenziate dal collega Margiotta, sull'approvazione del « Piano nazionale di edilizia scolastica », giacché a suo avviso più che di nuovi strumenti programmatori, c'è bisogno prima di tutto di indicare e reperire risorse adeguate alle effettive esigenze del settore. Inoltre, destano a suo avviso perplessità le disposizioni che consentono la permuta di beni immobili di proprietà pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, senza mantenimento del vincolo di destinazione pubblica, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole.

Conclude, quindi, ribadendo la necessità che la Commissione rivendichi con forza di fronte al Governo il proprio diritto-dovere di interloquire in modo approfondito e incisivo, nelle materie di propria competenza, ai fini della predisposizione dei testi di legge, non essendo accettabile che essa venga, di fatto, posta ai margini di un dibattito che, anche per il contenuto disomogeneo e disorganico del provvedimento in esame, si svolge in altre sedi e con interlocutori diversi dalle Commissioni competenti per materia.

Alessio BONCIANI (UdCpTP), *relatore*, nel ricordare che le Commissioni di merito esamineranno nella giornata di domani gli emendamenti presentati trasmettendo successivamente alle Commissioni competenti in sede consultiva il testo come eventualmente modificato sul quale quindi la Commissione si pronuncerà nella seduta di giovedì, si impegna a valutare attentamente i rilievi evidenziati nel corso del dibattito odierno.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati fatti a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione.

C. 4945 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessio BONCIANI (UdCpTP), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione sul disegno di legge C. 4945, recante Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi (Convenzione AFS), con allegati fatti a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione.

Al riguardo, osserva, anzitutto, che si tratta di un provvedimento di sicuro interesse per la VIII Commissione, grazie al quale l'Italia si conferma fra i Paesi che più hanno a cuore la tutela dell'ambiente marino. La ratifica della Convenzione AFS costituisce, inoltre, un piccolo ma significativo passo verso la costruzione di un moderno sistema dei trasporti che sempre più pone l'obiettivo della sostenibilità ambientale, accanto a quelli della sostenibilità economica e sociale.

Passa, quindi, all'illustrazione del provvedimento in esame, precisando anzitutto che il conseguimento dell'obiettivo della Convenzione AFS, che è quello di prevenire e limitare i danni all'ambiente marino provocati dall'utilizzo delle sostanze antivegetative, è perseguito attraverso il divieto dell'utilizzo di sistemi anti-incrostazione o antivegetativi a base di composti organostannici (a base di stagno) contenuti, in particolare, nelle vernici a base di tributile (TBT).

Come dimostrato dai risultati di studi e ricerche ormai generalmente accettati, tali vernici antivegetative persistono nell'acqua costituendo una seria e grave minaccia per la vita marina e l'ambiente in generale.

Detto questo, ricorda, inoltre, che il termine di entrata in vigore della Convenzione AFS era stato fissato ad un anno dalla ratifica di 25 Stati che rappresentassero il 25 per cento del tonnellaggio mondiale. Sulla base di tale previsione, la Convenzione AFS è entrata in vigore il 17 settembre 2008 e, al 30 settembre 2010, erano 48 gli Stati che avevano depositato gli strumenti di ratifica della Convenzione stessa.

Aggiunge, infine, che alla medesima data del 30 settembre 2010, i Paesi dell'UE che avevano ratificato la Convenzione erano i seguenti 20: Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito.

Viene, quindi, al contenuto specifico della Convenzione, rilevando anzitutto che essa si compone di 21 articoli e 4 Allegati.

Particolare rilievo assume l'articolo 1, in base al quale gli Stati Parte si impegnano a ridurre o a eliminare tali effetti negativi sull'ambiente marino e sulla salute umana e ad incoraggiare il continuo sviluppo di sistemi anti-vegetativi efficaci e sicuri dal punto di vista ambientale. Gli Stati Parte inoltre, si impegnano a cooperare al fine di garantire una efficace messa in opera, l'osservanza e applicazione effettiva della Convenzione.

In base al successivo articolo 3, la Convenzione si applica alle navi che battono la bandiera di uno Stato Parte o che operano sotto la sua autorità e alle navi che, non rientrando in queste tipologie, entrano in un porto, in un cantiere o in un terminale offshore di uno Stato Parte.

L'articolo 4 prescrive che ciascuna Parte sia tenuta sia tenuta a proibire e/o limitare l'applicazione, riapplicazione, installazione o uso di sistemi anti-vegetativi nocivi – come indicati dall'Allegato 1 – sulle proprie navi e sulle navi degli Stati che non sono Parte della Convenzione quando si trovino nei loro porti, cantieri o terminali offshore.

Le eventuali nuove misure di controllo stabilite per altri sistemi anti-vegetativi

dovranno essere applicate sulle navi dal momento del rinnovo del sistema anti-vegetativo in uso, ma comunque non oltre 60 mesi dalla sua precedente applicazione a meno che il Comitato per la Protezione dell'Ambiente Marino (MEPC) dell'Organizzazione marittima internazionale delle Nazioni Unite (IMO) non disponga altrimenti.

Gli Stati Parte hanno altresì l'obbligo, ai sensi dell'articolo 5, di imporre sul proprio territorio che la raccolta, la movimentazione, il trattamento e lo smaltimento dei residui derivanti dall'applicazione o dalla rimozione dei sistemi anti-vegetativi nocivi considerati dall'Allegato 1 avvenga in maniera ambientalmente sicura e compatibile, tenendo conto delle regole e standard internazionali applicabili.

Ricorda, inoltre, che gli Stati Parte, ai sensi dell'articolo 8, sono tenuti a promuovere e facilitare la ricerca tecnico-scientifica e il monitoraggio degli effetti dei sistemi anti-vegetativi nonché la disponibilità, su richiesta di altri Stati Parte, delle informazioni relative.

La Convenzione disciplina altresì le ispezioni sulle navi e la rilevazione delle violazioni. Le ispezioni delle navi possono avvenire, ai sensi dell'articolo 11, in qualsiasi porto, cantiere navale o terminale off-shore di una Parte. L'Amministrazione da cui dipende la nave ha l'obbligo di istituire un sistema di divieti e sanzioni per le violazioni della Convenzione – del sistema sanzionatorio nazionale dirò più avanti – che sia adeguatamente severo da avere un effetto deterrente. Sull'Amministrazione grava, inoltre, ai sensi dell'articolo 12, l'obbligo di condurre indagini sulla violazione che sia stata riportata da una Parte e, in caso dell'avvio di un procedimento e della comminazione di sanzioni, di informarne la Parte stessa nonché l'IMO.

Le procedure di modifica della Convenzione – attraverso un percorso « interno » all'IMO, o attraverso una conferenza internazionale ad hoc – sono disciplinate dall'articolo 16, mentre l'articolo

17 specifica le modalità per la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione della Convenzione.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, fa presente che è composto da sei articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le disposizioni riguardanti, rispettivamente, l'autorizzazione all'adesione e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 affida, quindi, la responsabilità delle ispezioni e dei controlli previsti dagli articoli 10 e 11 della Convenzione, nonché del rilascio dei certificati, ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e trasporti, che provvedono attraverso organismi di classifica riconosciuti dall'Italia e tramite il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera.

L'articolo 4 reca, invece, le sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni contenute nella Convenzione.

In particolare, il comma 1 prevede la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.500 a 15.000 euro per il comandante di una nave che applichi, riapplichi, installi o utilizzi sistemi di pulizia nocivi in violazione dell'articolo 4 della Convenzione e dell'Allegato 1 della medesima, nonché dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 782 del 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il comma 2 prevede la medesima sanzione per il proprietario e l'armatore della nave nel caso abbiano concorso alla violazione di cui al comma 1. Il comma 3 precisa che, per il comandante di nazionalità italiana della nave, la condanna per il reato di cui al comma 1 comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata viene determinata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1083 del Codice della navigazione. Il comma 4 inibisce l'attracco a porti italiani ai comandanti di navi di nazionalità non italiana che abbiano subito condanne in relazione al reato di cui al comma 1. Tale sanzione è determinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per un periodo variabile commisurato alla gravità del reato commesso ed alla pena inflitta. Il comma

5 dispone l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1186 del Codice della navigazione alle visite e alle ispezioni delle navi previste dall'articolo 11 della Convenzione. Il comma 6 prevede, infine, l'applicazione dell'articolo 1193 del Codice della navigazione nell'ipotesi di rilascio di un certificato internazionale del sistema antivegetativi nocivi applicati sulle navi, di cui all'Allegato 4 della Convenzione.

L'articolo 5 reca invece le disposizioni relative alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'Adesione alla Convenzione. Si tratta, peraltro di oneri assai modesti ammontanti ad una spesa annua di 7.740 euro, a decorrere dal 2012, che, come precisato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, sono necessari a garantire la partecipazione almeno due volte all'anno di dirigenti e di funzionari del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alle riunioni del MEPC ed in particolar modo alle riunioni dei gruppi tecnici previsti dalla Convenzione.

Conclude, quindi, ribadendo il giudizio positivo sul provvedimento in esame e sottolineando il fatto che esso testimonia concretamente la possibilità di adottare politiche pubbliche capaci di coniugare i temi e i valori della tutela dell'ambiente e della sostenibilità ambientale delle attività umane con quelli del miglioramento della qualità dei prodotti e dello sviluppo dell'innovazione e delle ricerca in campo industriale.

La Convenzione è stata, infatti, un passo decisivo – dopo le campagne ambientaliste contro l'uso di vernici antivegetative a base di tributile (TBT) – anche per spronare l'industria chimica a sperimentare nuove soluzioni ed oggi essa è in grado di produrre sistemi vegetativi alternativi capaci di garantire, insieme, sostenibilità ambientale e qualità ed efficacia dei prodotti per il trasporto marittimo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 28 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.40

Decreto-legge 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

C. 4999 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Tommaso FOTI (Pdl), *relatore*, rileva che il decreto-legge all'esame della Commissione, già approvato dal Senato, reca misure straordinarie e urgenti in materia ambientale ed originariamente affrontava tre temi: la disciplina relativa alla gestione dei rifiuti in Campania, l'introduzione, a regime, del divieto di commercializzazione di shopper non biodegradabili previsto dalla legge finanziaria per il 2007; l'esclusione dei materiali di riporto dall'applicazione della normativa sui rifiuti per accelerare il processo di infrastrutturazione del Paese.

Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri era composto di quattro articoli. Nel corso dell'esame al Senato sono stati introdotti otto nuovi articoli e ne sono stati modificati tre. Le modifiche introdotte riguardano principalmente disposizioni aggiuntive, ad esempio, in tema di smaltimento tramite termovalorizzatore della frazione secca dei rifiuti in Campania, di snellimento delle attività di gestione dei rifiuti degli imprenditori agricoli e di recupero dei materiali vegetali agricoli e forestali, di semplificazione delle procedure autorizzative per i piccoli impianti di compostaggio, di promozione del recupero dei rifiuti inerti e di sviluppo degli acquisti verdi.

Venendo, quindi, al contenuto del provvedimento all'attenzione della Commissione, fa preliminarmente presente che

l'articolo 1, nel solco dei decreti-legge emanati in questa legislatura dal precedente Governo per fronteggiare e superare la cronica situazione emergenziale relativa alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti nel territorio della regione Campania, modifica diverse disposizioni contenute negli stessi. Scopo condivisibile di tali modifiche è quello di ricondurre finalmente la situazione ad una gestione ordinaria, con la progressiva riassegnazione delle competenze alle autorità locali, ma all'interno di un quadro di riferimento normativo nazionale che appare ancora necessario (ivi compresa la proroga della gestione commissariale), soprattutto allo scopo di conseguire l'obiettivo strategico dell'approntamento di un adeguato ed efficiente sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti in quella regione.

In particolare l'articolo 1, commi da 1 a 3, reca misure volte a fronteggiare la situazione di criticità nella gestione dei rifiuti nella regione Campania e misure che riguardano la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti presso gli impianti STIR o in altre aree confinanti, nonché il potenziamento delle funzioni dei commissari straordinari regionali per la realizzazione delle discariche; la possibilità di aumentare la capacità ricettiva degli impianti di compostaggio nazionali.

Più precisamente, la norma prevista al comma 1, che autorizza la realizzazione dei previsti impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza degli impianti STIR — ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti —, ripropone, ampliandola, quanto disposto dalla normativa previgente, specificando, tuttavia, che la sua finalità è di garantire la complementare dotazione impiantistica ai processi di lavorazione effettuati negli stessi STIR.

Osserva, al riguardo, che, secondo quanto rilevato nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, «in questo modo, sarà possibile consentire lo smaltimento tramite termovalorizzatore della

parte secca dei rifiuti ottenuta mediante gli impianti di digestione anaerobica della frazione organica realizzati in prossimità degli STIR». Tale intervento si inquadra, sempre secondo la relazione, fra le « soluzioni in grado di alleggerire la situazione degli STIR campani che verrebbero così posti nelle condizioni di miglior operatività ».

Il successivo comma 2 dell'articolo 1 in commento modifica, invece, in più punti l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 196 del 2010, che riguardava la nomina da parte del presidente della regione Campania di commissari straordinari per la realizzazione di discariche, nonché di impianti di smaltimento dei rifiuti, e disciplina funzioni e poteri dei commissari medesimi.

In particolare, la lettera *a*) del comma 2 in esame dispone il prolungamento da 12 a 24 mesi del mandato dei commissari straordinari. La lettera *b*) dispone, l'ampliamento dei poteri e dei compiti di tali commissari straordinari, in particolare prevedendo: la possibilità di espropriare (e non solo di individuare, come invece previsto dal testo previgente) ulteriori aree, anche fra cave abbandonate o dismesse, per realizzarvi siti da destinare a discarica; assegnando ai commissari il compito di provvedere alla conseguente attivazione (delle discariche) ed allo svolgimento di tutte le attività finalizzate ai compiti predetti (individuazione, espropriazione ed attivazione dei siti da destinare a discarica); assegnando agli stessi il potere di provvedere ai compiti affidati dalla norma, anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia alle province e ai comuni interessati ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti nonché operando con i poteri di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e potendosi avvalere delle deroghe di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2008, ferme restando le procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 196 del 2010 (che prevede l'aggiudicazione mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo

57 del decreto legislativo n. 163 del 2006), con oneri a carico dell'aggiudicatario. La lettera *c*) prevede, poi, che la procedura per il rilascio dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) per la realizzazione degli impianti contemplati dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 196 del 2010 (vale a dire discariche e impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania) sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA (valutazione dell'impatto ambientale) e il provvedimento finale sostituisca anche l'autorizzazione integrata. La lettera *d*) infine, modificando il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 196 del 2010, chiarisce che la norma attribuisce a tutti i commissari previsti da tale comma lo svolgimento in luogo del Presidente della Regione delle funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato istituito con il citato decreto-legge n. 90 del 2008.

Il comma 3 dell'articolo in esame proroga, quindi, dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2013 il termine entro il quale, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, e per le esigenze della regione stessa, gli analoghi impianti in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento.

Da ultimo, segnala che durante l'esame al Senato è stato soppresso il comma 4, recante l'autorizzazione all'utilizzo da parte della regione Campania delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi del sopra citato decreto-legge n. 195 del 2009 e il trasferimento alla stessa regione delle risorse necessarie. In proposito, faccio presente che, durante l'esame al Senato, è stata altresì introdotta la norma (comma 4 dell'articolo 1-*quater* del provvedimento in esame) che proroga al 30 giugno 2012 il termine per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra.

I successivi commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge in esame dettano invece disposizioni relative al Programma

nazionale di prevenzione dei rifiuti ed alle relazioni al Parlamento sulla gestione dei rifiuti su tutto il territorio nazionale. In particolare, la lettera *a)* del comma 3-*bis* anticipa, dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2012 il termine previsto dal Codice ambientale per l'elaborazione, da parte del Ministero dell'ambiente, di un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e delle indicazioni affinché tale programma sia integrato nei piani regionali di gestione dei rifiuti. La successiva lettera *b)* prevede, inoltre, a decorrere dal 2013, la presentazione alle Camere, da parte del Ministero dell'ambiente, di una relazione annuale recante l'aggiornamento del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti.

Il successivo comma 3-*ter* prevede, inoltre, al fine di attuare pienamente le norme del Codice ambientale e di prevenire il determinarsi di nuove situazioni di emergenza nel territorio nazionale, la presentazione alle Camere, da parte del Ministero dell'ambiente (sentita la Conferenza unificata), di una relazione annuale sulla gestione dei rifiuti, recante l'indicazione: dei dati relativi alla gestione e alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio nazionale; dei risultati ottenuti nel conseguimento degli obiettivi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria; delle eventuali situazioni di criticità e delle misure atte a fronteggiarle.

L'articolo 1-*bis del* provvedimento, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, reca quindi, al comma 1, una serie di novelle agli articoli 183 e 185 del Codice ambientale che perseguono l'obiettivo di restringere l'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti al fine precipuo di agevolare lo svolgimento delle attività agricole ed il riutilizzo di materiali vegetali agricoli e forestali. In particolare, la lettera *a)* del comma 1 introduce la lettera *ff-bis)* al comma 1 dell'articolo 183 del Codice ambientale, recante la definizione di « digestato da non rifiuto », inteso come prodotto ottenuto dalla digestione

anaerobica di prodotti o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-*bis* che sia utilizzabile come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia. La lettera *b)* del comma 1 novella la lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 185 del Codice ambientale al fine di escludere, dall'applicazione della disciplina sui rifiuti di cui alla parte quarta del Codice stesso, gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, che saranno utilizzati per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, a condizione che siano configurabili come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-*bis* del medesimo decreto. Al riguardo, evidenzia che tale disposizione è pressoché identica a quella contenuta nell'articolo 1 della proposta di legge n. 4240, approvata in prima lettura dalla Camera nella seduta del 16 febbraio 2012. La lettera *c)* del comma 1 novella la lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 185 del Codice ambientale relativo alle esclusioni dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti. La novella in esame prevede un'ulteriore condizione all'eccezione prevista dalla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 185, che incide sulla destinazione del digestato o del *compost* ottenuti. In base a tale novella, quindi, i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 e destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio, rientrano nel novero dei rifiuti quando il digestato o il *compost* prodotti non sono destinati all'utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto. Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti ad opera dalla lettera *f)* del comma 1 qualora destinati all'utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto. La norma in esame di fatto esclude dal novero dei rifiuti i sottoprodotti derivanti dagli scarti di origine animali che vengono compostati o digestati

per essere utilizzati dalla medesima azienda, in quanto per tali prodotti non ricorre la definizione di rifiuto che prevede la volontà del detentore di disfarsene. La lettera *d*) del comma 1 reca una modifica formale che consente di adeguare il riferimento normativo richiamato dalla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 185 del Codice ambientale, tenendo conto dell'avvenuta approvazione del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Il comma 2 dell'articolo interviene, quindi, sulla disciplina dei trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi effettuati dagli imprenditori agricoli con una serie di disposizioni aventi l'obiettivo di semplificare gli adempimenti per tali operatori. In particolare, la lettera *a*) del comma 2 novella il comma 9 dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 205 del 2010 (decreto correttivo del Codice ambientale) al fine di prevedere in via definitiva (e non, come previsto dal testo vigente, in via transitoria fino al 2 luglio 2012) l'esclusione dal SISTRI per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure che conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Le successive lettere *b*) e *c*) provvedono inoltre a triplicare (elevandola a 300 kg. o litri) la soglia annua contemplata dalle lettere *a*) e *b*) del medesimo comma 9 dell'articolo 39 per poter considerare i citati trasporti e conferimenti come occasionali e saltuari. La lettera *d*) del comma 2 in esame introduce, inoltre, un comma *9-bis* all'articolo 39 del citato decreto legislativo n. 205 del 2010 finalizzato a stabilire che i trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli professionali verso i circuiti organizzati di raccolta e le piattaforme di conferimento non sono considerati svolti a titolo professionale, nonché ad esonerare, conseguentemente, gli stessi imprenditori agricoli dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Il comma 3 introduce, quindi, una disciplina speciale, applicabile nelle isole

con popolazione residente inferiore a 15 mila abitanti, secondo la quale alcuni materiali agricoli (paglia, sfalci e patate, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso) possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzate, presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo (sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie superiori di valutazione della qualità dell'aria) mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

Il comma 4 consente, infine, la rimozione e l'utilizzo per la produzione di energia o per il riutilizzo a fini agricoli delle biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, alle seguenti condizioni: rilascio della prevista autorizzazione regionale (senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale); sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 184-*bis* del Codice ambientale (rispetto delle norme tecniche di settore e utilizzo di processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana).

La norma in esame sembra finalizzata principalmente a risolvere il problema, avvertito in numerosi Comuni costieri, della sistemazione della posidonia oceanica spiaggiata, i cui accumuli sulle spiagge possono influenzare negativamente le attività turistico-balneari, e la cui rimozione – essendo tale materiale qualificato come rifiuto – incide in alcuni casi in maniera ragguardevole sui bilanci di molti Comuni costieri che, ogni anno, effettuano la raccolta, il trasporto e il conferimento in discarica di migliaia di tonnellate di biomasse.

Il successivo articolo 1-*ter* del provvedimento d'urgenza in esame reca, quindi, norme di semplificazione in materia di trattamento di rifiuti per favorire il cosiddetto « compostaggio di prossimità ».

In particolare, il comma 1 prevede l'esclusione delle attività di trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani orga-

nici biodegradabili dal regime autorizzatorio previsto per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti dagli articoli 208 e seguenti del Codice ambientale. Lo stesso comma prevede peraltro che tale esclusione si applica solo qualora siano rispettate le seguenti condizioni: i rifiuti oggetto del trattamento sono costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense e da rifiuti dei mercati e da rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi; la quantità totale non eccede 80 tonnellate annue; il trattamento è eseguito nel territorio comunale o di comuni confinanti, che abbiano stipulato una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio; il prodotto ottenuto è conforme all'Allegato 2 del decreto legislativo n. 75 del 2010; il prodotto è utilizzato sul medesimo territorio; i rifiuti sono stoccati prima del trattamento per non oltre 72 ore nel caso di rifiuti biodegradabili di cucine, mense e mercati e per non oltre 7 giorni nel caso dei rifiuti biodegradabili di giardini e parchi; gli impianti sono gestiti sotto la responsabilità di un professionista abilitato, secondo modalità stabilite con Decreto Ministeriale da emanare entro 90 giorni.

Il comma 2 prevede che la realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 siano soggetti unicamente a denuncia di inizio attività (DIA), ai sensi del Testo unico dell'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004).

L'articolo 1-*quater* infine, anch'esso introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, detta norme finalizzate a favorire la realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti nella regione Campania.

In particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo sopprimono le disposizioni relative alla realizzazione del termovalorizzatore di S. Maria La Fossa (CE). Nel dettaglio, il

comma 2 modifica il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 90 del 2008, ove veniva prevista la realizzazione del termovalorizzatore di S. Maria La Fossa, sopprimendo ogni riferimento a tale impianto, mentre il comma 1 modifica conseguentemente la rubrica dell'articolo 5 provvedendo ad espungere anche dalla stessa il riferimento a tale termovalorizzatore.

Il successivo comma 3 modifica, invece, l'articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 90 del 2008 vigente, che prevede l'attribuzione degli incentivi CIP6 per i termovalorizzatori della regione Campania, ivi compreso quello di S. Maria La Fossa.

Il comma in esame prevede peraltro che l'attribuzione degli incentivi CIP6 non riguardi più l'impianto di S. Maria La Fossa e sia assegnata all'impianto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge n. 90 del 2008, vale a dire all'impianto da realizzare nel comune di Giugliano.

Il comma 4 dell'articolo in commento proroga quindi al 30 giugno 2012 il termine per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra.

La suddetta proroga va messa in relazione sia al mancato perfezionamento ad oggi delle numerose procedure propedeutiche al trasferimento dell'impianto e alla definizione del complesso contenzioso giudiziario pendente su tale impianto, sia, probabilmente, anche all'avvenuta soppressione della norma, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, che consentiva alla regione Campania di utilizzare i cosiddetti fondi FAS per procedere all'eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra.

Il comma 5, sostituisce infine il comma 6-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge n. 195 del 2009 al fine di eliminare il riferimento al comune di Villa Literno o ad altri possibili siti alternativi, per cui ai sensi della nuova formulazione prevista dal comma in esame l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti « già prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente »

previsto dall'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 90 del 2008, deve essere realizzato nel territorio del comune di Giugliano, conformemente alla pianificazione regionale.

L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca la proroga del termine relativo all'entrata in operatività del divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto merci (cd. shopper) fino all'emanazione – entro il 31 luglio 2012 – di un apposito decreto, di natura non regolamentare, adottato dai Ministri dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello Sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e notificato all'Unione Europea.

In particolare, si prevede che, a decorrere dal nuovo termine fissato dal decreto, sarà possibile commercializzare: sacchi monouso realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata Uni En 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati; sacchi riutilizzabili di spessore superiore a 200 micron (uso alimentare) o 100 micron (altri usi), se dotati di maniglia esterna; sacchi riutilizzabili con spessore superiore a 100 micron (uso alimentare) o 60 micron (altri usi), se dotati di maniglia interna. Segnala che la previsione di quest'ultima tipologia di sacchi è stata aggiunta alle altre due, con una modifica al testo originario da parte del Senato, allo scopo di ampliare alquanto i tipi di sacchi commercializzabili.

Annota, inoltre, che il citato decreto interministeriale, che dovrà rispettare la gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Codice ambientale), potrà individuare le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi ai fini della loro commercializzazione e, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori.

Al riguardo segnala che la relazione illustrativa che accompagnava il disegno di legge originario (S. 3111) motivava le ragioni della necessità della proroga del divieto di commercializzazione con la con-

siderazione che l'assenza della sperimentazione e dei provvedimenti necessari al raggiungimento del divieto di commercializzazione determinavano dubbi interpretativi e difficoltà nell'applicazione operativa dello stesso, con particolare riferimento sia agli aspetti tecnico scientifici (quali l'assenza di una puntuale definizione del concetto di biodegradabilità), sia alla genericità del divieto contenuto nella normativa, sia, infine, alle conseguenze del mancato rispetto del divieto medesimo.

Nel corso dell'esame al Senato, è stato altresì introdotto all'articolo 2 un comma 3 recante una disposizione volta a favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalla raccolta differenziata che prevede che i sacchi riutilizzabili – cioè non biodegradabili realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 – debbano contenere una percentuale di almeno il 10 per cento di plastica riciclata (uso diverso) e del 30 per cento (uso alimentare). È prevista, inoltre, la possibilità di aumentare, annualmente, tali percentuali con decreto del Ministero dell'ambiente, sentiti il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica (COREPLA) e le associazioni dei produttori.

Il comma 4 introduce, quindi, un regime sanzionatorio nei confronti di coloro che violano il divieto di commercializzazione dei sacchi non conformi alle disposizioni dell'articolo in esame, che entrerà in vigore a decorrere dal 31 luglio 2012. In particolare viene prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma che va da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentabile fino al quadruplo del massimo edittale qualora la violazione del divieto riguardi quantità ingenti di sacchi per l'asporto o un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni saranno quindi applicate ai sensi della legge n. 689 del 1981 « Modifiche al sistema penale » e, fermo restando quanto previsto in relazione ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria

dall'articolo 13 della citata legge n. 689, all'accertamento delle violazioni sono preposti, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa o di tutela ambientale e dei consumatori.

Da ultimo, il rapporto che il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione ha l'obbligo di predisporre, previsto dall'articolo 17 della stessa legge n. 689 del 1981, dovrà essere presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

L'articolo 3 reca disposizioni sui materiali di riporto e altre disposizioni sui rifiuti. In particolare i commi da 1 a 4 dell'articolo 3 recano norme riguardanti i materiali di riporto cosiddetti storici, ossia quelli utilizzati in passato, che sono inclusi nella definizione di « suolo » e, pertanto, esclusi dall'applicazione della normativa sui rifiuti.

Più precisamente, il comma 1 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 185 del Codice ambientale in base alla quale, ferma restando la disciplina di bonifica dei suoli contaminati prevista dagli articoli 239 e seguenti del Codice, i riferimenti al « suolo » contenuti nei commi 1, lett. *b*) e *c*), e 4 dell'articolo 185 devono intendersi riferiti anche alle matrici materiali di riporto incluse nell'Allegato 2 alla Parte IV dello stesso Codice, che disciplina i criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati. La relazione illustrativa al disegno di legge originario precisava che l'urgenza di tale interpretazione autentica derivava soprattutto dalla necessità di dare piena applicazione alla direttiva 2008/98/CE, al fine di confermare espressamente che nel più ampio concetto di « terreno », suolo e sottosuolo, deve ricomprendersi anche la matrice ambientale « materiale di riporto » quando: tale matrice non sia contaminata e, una volta escavata, venga utilizzata nello stesso sito (articolo 185, comma 1, lettera *c*); sia contaminata ma non venga scavata rimanendo in situ (articolo 185, comma 1, lettera *b*); una volta scavata e non contaminata, se ne

debba valutare l'eventuale utilizzazione anche al di fuori del sito in cui sia stata escavata (articolo 185, comma 4).

Ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 4 dell'articolo 3, il comma 2, inserito durante l'*iter* al Senato, definisce pertanto quali « matrici materiali di riporto », i materiali eterogenei utilizzati in passato per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei, quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, per esempio, materiali di demolizione e materiali terrosi. Con il comma 3, modificato nel corso dell'*iter* al Senato, viene previsto che, qualora non venga emanato il decreto interministeriale – previsto dall'articolo 49 del decreto-legge n. 1 del 2012 (cd. decreto liberalizzazioni) in corso di esame al Senato – per la regolamentazione dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, le matrici materiali di riporto eventualmente presenti nel suolo escavato non contaminato di cui all'articolo 185, comma 4, del Codice, saranno considerate sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni indicate nell'articolo 184-*bis* dello stesso Codice, ai fini della loro valutazione nell'utilizzo in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati.

Da ultimo il comma 4, introdotto durante l'esame al Senato, modifica la definizione di « sito » recata dall'articolo 240, comma 1, lettera *a*), del Codice, ai fini dell'applicazione del Titolo V della parte IV del Codice riguardante la bonifica dei siti contaminati, includendo espressamente nelle matrici ambientali anche i materiali di riporto.

Il comma 5 novella il comma 2 dell'articolo 182-*ter*, del Codice dell'ambiente, al fine di adeguare la norma in vista della soppressione delle Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) prevista dall'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 191 del 2009. Il testo del comma 2 viene infatti integrato prevedendo che in luogo delle

AATO provvedano agli adempimenti previsti le autorità competenti individuate dalle regioni ai sensi del citato comma 186-*bis*.

Il comma 6, lettera *a*), integra la definizione di rifiuto organico recata dall'articolo 183, comma 1, lettera *d*), del Codice dell'ambiente, prevedendo che in essa siano compresi i manufatti compostabili certificati secondo la norma UNI EN 13432/2002 recante « Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione.

Il comma 6, lettera *b*), integra invece la definizione di autocompostaggio recata dall'articolo 183, comma 1, lettera *e*), del Codice dell'ambiente, al fine di estenderla anche alle utenze non domestiche.

I commi 7, 8 e 9 recano misure volte a: prorogare gli effetti delle autorizzazioni in essere riguardanti gli impianti di miscelazione di rifiuti speciali; permettere la miscelazione degli oli usati nel rispetto dei requisiti indicati nella norma; consentire la raccolta di materiali o indumenti usati ceduti da privati da parte delle associazioni di volontariato da destinare al riutilizzo e alla raccolta differenziata. Anche in questo caso le disposizioni in essi contenute riproducono con qualche modifica il contenuto della proposta di legge n. 4240 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata), approvata in prima lettura dall'Assemblea della Camera nella seduta del 16 febbraio 2012.

Il comma 10 novella l'articolo 264 del codice dell'ambiente aggiungendovi un comma 3 destinato a semplificare le procedure per l'integrazione e la modifica degli allegati alla parte IV del medesimo decreto. Viene infatti previsto che all'integrazione e modifica degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del Codice si provveda con decreti interministeriali, adottati: dal Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata.

Il comma 11 prevede alcune novelle al decreto legislativo 49 del 2010 di attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare viene modificata la definizione di « alluvione » recata dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del citato decreto, al fine di chiarire che non sono considerati alluvioni gli allagamenti causati da impianti fognari e, in tal modo, riallineare la norma nazionale alla corrispondente definizione recata dalla direttiva europea, e viene corretto un errore materiale insito nell'Allegato 1, parte B, punto 1 del decreto, ove si fa erroneo riferimento ai « riesami svolti a norma dell'articolo 13 », mentre tali riesami sono disciplinati dall'articolo 12 del medesimo decreto.

Il comma 12 novella il comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 201 del 2011 (c.d. salva Italia) relativo alla facoltà, per i comuni, di prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dal medesimo articolo 14. Viene così previsto che tale applicazione sia possibile non solo nel caso (attualmente previsto) in cui i comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ma anche per i comuni che hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso.

I commi da 13 a 16 recano disposizioni riguardanti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) per la cui raccolta la normativa vigente reca una specifica regolamentazione. In particolare, si provvede a modificare la disciplina riguardante, per un verso, il raggruppamento dei RAEE prodotti dai nuclei domestici finalizzato al loro trasporto ai centri di raccolta e, per l'altro, la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta medesimi. I commi 13 e 15 sostanzialmente riprendono il contenuto degli articoli 1, comma 2, e 8 del decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, provvedendo pertanto a una legificazione di tali disposizioni che, vengono contestualmente abrogate dal comma 16 dell'articolo in commento.

In particolare, il comma 13 dispone che rientra nella fase della raccolta, così come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del citato decreto ministeriale n. 65/2010 nel rispetto delle seguenti condizioni: a) il raggruppamento deve riguardare esclusivamente i RAEE domestici; b) i RAEE domestici sono trasportati presso i centri di raccolta con cadenza trimestrale, anziché annuale come previsto nella disciplina vigente, e, comunque quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg.; c) idoneità del luogo di raggruppamento ad accogliere i RAEE che deve essere luogo non accessibile a terzi e pavimentato. Si prevede altresì che i RAEE siano protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto del divieto di miscelazione previsto all'articolo 187, comma 1, del Codice ambientale. Viene confermata, inoltre, la necessità di garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

Il comma 17 novella i commi 27 e 29 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995 relativi al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi istituito dal comma 24 del medesimo articolo. In particolare è elevata dal 20 per cento al 50 per cento la quota del gettito derivante dall'applicazione del tributo che affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire una serie di attività prin-

cipalmente connesse ai rifiuti e alla bonifica dei siti, e vengono eliminati i limiti massimi delle aliquote per chilogrammo di rifiuto conferito in discarica.

Il comma 19 riscrive, integrandolo, il punto 5 dell'Allegato D alla parte IV del decreto legislativo 152 del 2006 relativamente alla caratteristiche di pericolosità dei rifiuti.

L'articolo 3-bis reca modifiche agli articoli 183 e 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione del *compost*. In particolare il comma 1 novella la definizione di «compost di qualità» recata dall'articolo 183, comma 1, lettera ee), del Codice dell'ambiente, prevedendo che il compost di qualità deve rispettare esclusivamente i requisiti previsti dall'allegato 2 del decreto legislativo 75 del 2010 per gli ammendanti. Il comma 2 integra il disposto dell'articolo 195 del codice medesimo (che disciplina le competenze statali in materia di gestione dei rifiuti), inserendovi un comma 4-bis che accoglie una disposizione transitoria da applicare nelle more dell'adozione dei decreti statali previsti dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 195 e finalizzati alla «determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi». In base al comma in esame, nelle more dell'adozione di tali decreti viene consentito alle Regioni e alle Province autonome di adottare disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino alla loro entrata in vigore. Il comma prevede altresì che, fino alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari e tecniche e dei relativi adeguamenti già adottati dalle Regioni e dalle Province autonome.

L'articolo 3-ter reca misure volte ad agevolare i cosiddetti acquisti verdi e per incentivare lo sviluppo del mercato dei materiali da riciclo da recupero. Le finalità che l'articolo si prefigge vengono perseguite, per un verso, attraverso la previsione di direttive statali per la definizione e l'aggiornamento dei capitoli speciali per le opere pubbliche e, per l'altro, at-

traverso la possibilità di stipulare accordi e contratti di programma tra amministrazioni e imprese che prevedano l'impiego di materiali provenienti dal riciclo e dal recupero nella realizzazione delle opere infrastrutturali e nell'acquisto di beni.

Il comma 1 provvede, pertanto, ad aggiungere la lettera *s-bis*) al comma 1 dell'articolo 195 del codice ambientale allo scopo di prevedere che lo Stato adotti direttive per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali d'appalto per le opere pubbliche, in modo da privilegiare l'impiego di: *a*) prodotti ottenuti dal riciclo degli pneumatici fuori uso, rispondenti agli standard ed alle norme tecniche di settore, ove esistenti; *b*) aggregati ottenuti dal riciclo di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione. Si prevede che le direttive statali per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali d'appalto per le opere pubbliche siano adottate entro il 31 dicembre 2012 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata.

I commi 2 e 3 novellano l'articolo 206 del Codice modificando la disciplina degli accordi e dei contratti di programma che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti possono stipulare con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, al fine razionalizzare e semplificare le procedure nella gestione dei rifiuti.

In tale ambito, il comma 2 provvede a novellare la lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 206 al fine di consentire la stipula di accordi di programma aventi ad oggetto l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata di tutti i rifiuti e non solo di quelli urbani come prevede il testo vigente.

Il comma 3, invece, aggiunge la lettera *i-bis*) al fine di prevedere che gli accordi e i contratti di programma abbiano ad oggetto l'impiego, da parte degli enti pubblici, delle società a prevalente capitale pubblico e di soggetti privati, dei materiali

e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastrutturali che nell'ambito dell'acquisto di beni, dando priorità ai materiali e prodotti ottenuti dal riciclaggio degli pneumatici fuori uso (PFU), dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione che risultino conformi agli standard ed alle normative di settore, ove esistenti, nonché dal trattamento delle tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) dei rifiuti di imballaggi che presentino particolari difficoltà di riciclo. Il comma 3 dispone, infine, che gli accordi ed i contratti di programma aventi a oggetto l'impiego di materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, ove necessario e fattibile da un punto di vista tecnico ed economico, possono prevedere delle percentuali minime di impiego di materiali e prodotti recuperati rispetto al fabbisogno totale di spesa.

L'articolo 3-*quater*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto a dimezzare le garanzie finanziarie che le imprese in possesso delle certificazioni ambientali EMAS e ISO 14000 devono prestare ai fini della spedizione transfrontaliera dei rifiuti e del rilascio dell'autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

In particolare, il comma 1, con una novella all'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, riduce le garanzie finanziarie che le imprese devono prestare ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

L'importo di tali garanzie è ridotto del 50 per cento per le imprese certificate EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 e del 40 per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000.

Il comma 2 dispone, invece, l'immediata applicabilità a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, delle riduzioni delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti previste dall'articolo 194, comma 4, lettera *a*), del Codice. L'operatività di tale disposi-

zione è infatti attualmente demandata all'emanazione di un decreto interministeriale.

L'articolo 3-*quinquies*, anch'esso introdotto durante l'iter al Senato, reca disposizioni in materia di misure di compensazioni ambientali. In particolare l'articolo prevede che in tutti i casi nei quali possono essere imposte, dalle autorità competenti e nei modi consentiti dalla normativa vigente, misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, esse non possono avere carattere esclusivamente monetario.

In caso di inosservanza di tale disposizione, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto onerato è tenuto a versare una somma di importo equivalente che affluisce ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le esigenze di tale Ministero.

L'articolo 3-*sexies*, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) pubblichi sul proprio sito istituzionale l'andamento effettivo dei flussi di riassegnazione di somme riguardanti politiche ambientali, con un aggiornamento almeno trimestrale, in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede la riassegnazione di fondi a capitoli dello stato di previsione del MATTM o a Fondi istituiti con legge funzionali all'attuazione di politiche ambientali da parte dello stesso MATTM.

Inoltre, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente è tenuto a presentare al Parlamento una relazione illustrativa su tale andamento che quantifica i fondi effettivamente riassegnati.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle proposte di legge C. 4662 Valducci e abbinate recanti « Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

Audizione del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, Corrado Passera (*Svolgimento e conclusione*) 109

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, Corrado Passera, sull'attuale situazione della cantieristica italiana (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 110

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione. C. 4574 Delfino (*Seguito dell'esame e rinvio*) 110

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni I e X) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 111

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione. C. 4945 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 111

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla sicurezza informatica delle reti.

Audizione del dottor Mario Magini, esperto di sicurezza informatica (*Svolgimento e conclusione*) 112

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 28 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti Corrado Passera.

La seduta comincia alle 11.45.

Indagine conoscitiva sulle proposte di legge C. 4662 Valducci e abbinate recanti « Delega al Governo per

la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

Audizione del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, Corrado Passera.
(*Svolgimento e conclusione*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a cir-

cuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro Corrado PASSERA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi i deputati Silvia VELO (PD), Vincenzo GAROFALO (PdL), Michele Pompeo META (PD), Marco DESIDERATI (LNP) e il presidente Mario VALDUCCI (PdL).

Il Ministro Corrado PASSERA fornisce ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel ringraziare il Ministro per il suo intervento, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Martedì 28 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti Corrado Passera.

La seduta comincia alle 12.45.

Audizione del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, Corrado Passera, sull'attuale situazione della cantieristica italiana.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a cir-

cuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Corrado PASSERA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e osservazioni i deputati Sandro BIASOTTI (PdL), Deborah BERGAMINI (PdL), Mario TULLO (PD), Settimo NIZZI (PdL), Luca Giorgio BARBARESCHI (Misto), Fulvio BONAVITACOLA (PD) e Gian Carlo DI VIZIA (LNP).

Il Ministro Corrado PASSERA fornisce ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 28 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO.

La seduta comincia alle 13.30.

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.

C. 4574 Delfino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° febbraio 2012.

Silvia VELO, *presidente*, non essendovi interventi dichiara concluso l'esame preliminare. Non essendovi obiezioni, quindi, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 5 marzo 2012, alle ore 14.

Silvia VELO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

C. 4940 Governo.

(Parere alle Commissioni I e X).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 febbraio 2012.

Silvia VELO, *presidente e relatore*, non essendovi interventi, nel ricordare che il parere sul provvedimento in oggetto sarà espresso dalla Commissione nella giornata di domani, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione.

C. 4945 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario TULLO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Affari esteri il parere sul disegno di legge C. 4945, recante « Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione ». Osserva che tale Convenzione è stata adottata presso la sede dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), al fine di prevenire e limitare i danni all'ambiente marino provocati dall'utilizzo delle sostanze antivegetative. Rileva che le vernici antivegetative vengono utilizzate come rivestimento per lo scafo dell'imbarcazione al fine di prevenire la formazione di organismi indesiderati, quali alghe e molluschi, che provocano danni materiali allo scafo e un appesantimento dello stesso con conseguente incremento nel consumo di carburante. Sottolinea tuttavia che i componenti metallici, come dimostrato da recenti studi, persistono nell'acqua costituendo una seria e grave minaccia per la vita marina e l'ambiente in generale.

Osserva che l'Accordo si compone di 21 articoli e 4 allegati. Evidenzia, in particolare, l'articolo 1 con il quale gli Stati Parte si impegnano a ridurre o a eliminare tali effetti negativi sull'ambiente marino e sulla salute umana, ad incoraggiare il continuo sviluppo di sistemi antivegetativi efficaci e sicuri e a cooperare al fine di garantire una efficace osservanza della Convenzione; l'articolo 3 che definisce l'ambito di applicazione della convenzione; l'articolo 4 che prescrive che ciascuna Parte sia tenuta a proibire o limitare l'applicazione di sistemi antivegetativi nocivi sulle proprie navi e sulle navi di Stati che non sono Parte della Convenzione quando si trovino nei loro porti, cantieri o terminali offshore; l'articolo 5 ai sensi del quale gli Stati Parte hanno l'obbligo di imporre che i residui derivanti dalla rimozione dei sistemi antivegetativi nocivi avvenga in maniera compatibile con l'ambiente; gli articoli 6 e 7 che stabiliscono una procedura specifica per la modifica dell'elenco dei sistemi antivegetativi di cui

all'Allegato I, e l'eventuale assoggettamento di ulteriori sistemi antivegetativi alla Convenzione; l'articolo 8 che obbliga gli Stati Parte a promuovere la ricerca e il monitoraggio degli effetti dei sistemi antivegetativi, e a mettere a disposizione degli altri Stati le informazioni al riguardo; l'articolo 9, che attribuisce all'IMO un ruolo significativo in materia di raccolta e circolazione tra gli Stati Parte delle informazioni sull'applicazione nazionale della Convenzione; l'articolo 11, che disciplina le ispezioni sulle navi e la rilevazione delle violazioni; l'articolo 12, che prevede l'istituzione da parte degli Stati aderenti di un sistema di sanzioni adeguatamente severo e tale da avere un effetto deterrente e che li obbliga ad informare l'IMO delle violazioni avvenute; l'articolo 18 che fissa l'entrata in vigore della Convenzione al 17 settembre 2008, ossia 12 mesi dopo la ratifica di 25 Stati che rappresentano il 25 per cento del tonnellaggio mondiale.

Quanto agli allegati dell'accordo, rileva che l'allegato I individua i sistemi antivegetativi nocivi e le relative prescrizioni; che l'allegato II fornisce gli elementi necessari per una proposta iniziale di controllo di un sistema antivegetativo; che nell'allegato III sono specificate le informazioni necessarie per una proposta esautiva di controllo di un sistema antivegetativo e che l'allegato IV riguarda le visite ispettive (*surveys*) e i requisiti per la certificazione dei sistemi antivegetativi.

Poiché ritiene che il provvedimento in oggetto non presenti profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Non essendovi interventi, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 28 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sulla sicurezza informatica delle reti.

Audizione del dottor Mario Magini, esperto di sicurezza informatica.

(Svolgimento e conclusione).

Silvia VELO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il dottor Mario MAGINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Deborah BERGAMINI (PdL), Vincenzo GAROFALO (PdL), e il presidente Silvia VELO.

Il dottor Mario MAGINI fornisce ulteriori precisazioni.

Silvia VELO, *presidente*, nel ringraziare il dottor Mario Magini per il suo intervento, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari regionali, turismo e sport, prof. Piero Gnudi, in merito alla esposizione delle linee programmatiche limitatamente alle materie di competenza della X Commissione (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*)

113

AUDIZIONI

Martedì 28 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il Ministro degli affari regionali, turismo e sport, Piero Gnudi.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Ministro degli affari regionali, turismo e sport, prof. Piero Gnudi, in merito alla esposizione delle linee programmatiche limitatamente alle materie di competenza della X Commissione.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Manuela DAL LAGO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Piero GNUDI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Elisa MARCHIONI (PD), Luigi LAZZARI (PdL), Gabriele CIMADORO (IdV), Fabio GARAGNANI (PdL) e Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP),

Il Ministro Piero GNUDI aggiunge ulteriori osservazioni.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, atteso che è imminente l'inizio delle votazioni in Assemblea e che vi sono ancora molti iscritti a parlare, ringrazia il ministro per la relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Testo unificato C. 3391-3392-3616-A 114

COMITATO DEI NOVE:

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Testo unificato C. 124-859-937-3010-A 114

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e X) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 114

COMITATO DEI NOVE

Martedì 28 febbraio 2012.

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Testo unificato C. 3391-3392-3616-A.

Il comitato dei nove si è riunito dalle 13.05 alle 13.15.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 28 febbraio 2012.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

Testo unificato C. 124-859-937-3010-A.

Il comitato dei nove si è riunito dalle 13.15 alle 13.25 e dalle 14.55 alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

C. 4940 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e X).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 febbraio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta ha avuto inizio l'esame del provvedimento in titolo, con lo svolgimento della relazione introduttiva e di una serie di interventi di carattere preliminare. Avverte, pertanto, che oggi proseguirà il dibattito, che dovrebbe con-

cludersi nella giornata di domani, con la votazione del parere di competenza.

Antonio BOCCUZZI (PD) ritiene gravi gli interventi di semplificazione recati dall'articolo 14 del testo in esame, suscettibili, a suo avviso, di pregiudicare i necessari controlli sul versante della sicurezza sui luoghi di lavoro, che appaiono fondamentali in vista della tutela della salute dei lavoratori. Osservato, peraltro, che le disposizioni in questione potrebbero favorire la messa in atto di comportamenti negligenti da parte delle imprese, che potrebbero essere tentate di conseguire, a basso costo, forme di certificazione di qualità non rispondenti ad una effettiva affidabilità in tema di sicurezza, preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo di emendamenti sul punto, tra cui cita, in particolare, quelli volti a prevenire forme di collaborazioni improprie — che non siano basate su rapporti di lealtà — tra controllati e controllanti.

Giuliano CAZZOLA (PdL) dichiara di avere presentato presso le Commissioni di merito taluni emendamenti al testo, riguardanti la materia previdenziale. Fa notare anzitutto che una proposta di modifica mira ad abrogare le norme introdotte dal precedente Governo in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi versati presso diverse gestioni previdenziali, che sarebbero mantenute in vita solamente rispetto a talune specifiche ipotesi, relative alle donne che trasferiscono la propria posizione dall'INPDAP all'INPS: si tratta di un intervento socialmente importante, a lungo atteso da talune categorie di lavoratori, per la cui copertura finanziaria ha previsto di attingere alla contribuzione aggiuntiva versata all'apposita gestione separata dai lavoratori già in pensione, che hanno proseguito l'attività lavorativa sotto forma di collaborazioni coordinate e continuative. Osserva, poi, che l'altra proposta emendativa mira a conferire rilevanza ai rendimenti dei patrimoni delle casse privatizzate nell'ambito del calcolo dell'equilibrio di bilancio cinquantennale, che le stesse casse debbono assicurare — ai sensi

dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 — per garantire la sostenibilità e l'adequazione delle prestazioni pensionistiche.

Maria Grazia GATTI (PD), ricollegandosi alle considerazioni svolte dal deputato Boccuzzi, si domanda la ragione per la quale il relatore, nel suo intervento introduttivo, non abbia affrontato il tema — giudicato di diretto interesse della Commissione — della semplificazione dei controlli sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, contenuto all'articolo 14 del testo in esame, sul quale esprime forti perplessità. Soffermandosi, quindi, sull'articolo 18 del provvedimento, osserva che la semplificazione realizzata in materia di assunzioni e collocamento obbligatorio nel settore dei pubblici servizi appare irragionevole, soprattutto laddove si eliminano adempimenti burocratici, connessi alla comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, che appaiono fondamentali nell'ottica di prevenire gravi violazioni di legge da parte delle imprese, tra cui cita quelle testimoniate, ad esempio, dal fenomeno delle cosiddette « assunzioni *post mortem* ». Esprime perplessità, in conclusione, sull'articolo 19, che andrebbe, a suo avviso, riformulato con maggiore precisione, anche sulla base degli emendamenti presentati sul punto dal suo gruppo presso le Commissioni di merito, al fine di chiarire l'esatta portata di talune disposizioni sanzionatorie in materia di libro unico del lavoro.

Marialuisa GNECCHI (PD), pur apprezzando la *ratio* dell'emendamento preannunciato dal deputato Cazzola in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi, osserva che tale proposta emendativa non è stata sottoscritta dal suo gruppo, in quanto indica precise modalità di copertura finanziaria delle misure introdotte, in tal modo riconoscendo, tra l'altro, la rilevante onerosità dell'intervento da realizzare, implicitamente convenendo con le opinioni espresse in materia — nel corso dello svolgimento di atti di sindacato ispettivo — dal Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, che giudica, al contrario, non condivisibili. Per tali ragioni, apprezzando il tentativo esperito dal deputato Cazzola a vantaggio dei lavoratori coinvolti, auspica una sollecita soluzione della questione del ricongiungimento oneroso dei contributi, che, a suo avviso, non richiederebbe ingenti oneri finanziari di copertura, trattandosi esclusivamente di

riconoscere contributi già versati dai lavoratori medesimi.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione e disciplina dell'indagine farmacogenetica. C. 4083 Laura Molteni (<i>Esame e rinvio</i>)	117
Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandi, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	123
Modifiche agli articoli 8- <i>quater</i> , 8- <i>quinquies</i> e 8- <i>sexies</i> del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private. C. 4269 D'Anna (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	124
AVVERTENZA	126

SEDE REFERENTE

Martedì 28 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI, indi del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.05.

Istituzione e disciplina dell'indagine farmacogenetica. C. 4083 Laura Molteni.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Laura MOLTENI (LNP), *relatore*, fa presente che la farmacogenetica è una disciplina, nuova ma centrale per l'ottimizzazione della terapia; deve essere sia sviluppata in Italia al meglio per sfruttare le potenzialità.

Ricorda che la proposta di legge che va ad illustrare ha come scopo di rendere la farmacogenetica veicolo di contenimento della spesa farmaceutica: l'utilizzo non ottimale del farmaco contribuisce in parte al progressivo aumento della spesa farmaceutica; la mancata applicazione del *test* farmacogenetico aumenta i fallimenti terapeutici che richiedono nuove terapie e nuove prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale; l'uso non ottimale del farmaco è una delle concause responsabili del progressivo aumento delle reazioni avverse di tipo iatrogeno osservate negli ultimi anni che hanno costi non indifferenti (20 milioni di euro in Lombardia nel 2008); veicolo per riportare il paese all'avanguardia nella ideazione e sviluppo di farmaci, inclusi gli sviluppi industriali. La farmacogenetica è necessaria allo sviluppo di farmaci personalizzati; l'investimento in alta biotecnologia è ben adatto alle caratteristiche del paese Italia e contribuisce al suo sviluppo economico.

Nel contempo, evidenzia che la proposta di legge è attenta alle problematiche legate alla diffusione di un utilizzo improprio della farmacogenetica da parte di personale non qualificato che possa portare alla diffusione di dati sensibili via internet, ad un uso inappropriato di farmaci potenzialmente tossici o ad un non uso di farmaci salvavita.

La farmacogenetica non è ancora entrata in maniera diffusa nella pratica clinica quotidiana, sebbene una buona parte delle sperimentazioni farmacologiche contempli uno studio farmacogenetico associato, proprio nell'auspicio di potere identificare fin dall'inizio i soggetti che potrebbero avere vantaggi o meno dallo specifico trattamento farmacologico. Inoltre, per alcuni farmaci già in commercio è prevista il suggerimento all'esecuzione di test farmacogenetici per ottimizzarne l'impiego. L'aspetto sicuramente preoccupante che accompagna la diffusione della farmacogenetica sono le informazioni ottenibili in internet ed accessibili a tutti.

Attualmente la voce « test farmacogenetico » si ritrova, da un punto di vista legislativo, unicamente come definizione nel testo riguardante l'autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali (deliberazione n. 258 del 24 giugno 2011). La definizione non viene successivamente ripresa ai fini normativi nel testo. La farmacogenetica viene specificamente menzionata anche nel documento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 15 Luglio 2004 (GU n. 224 del 23/9/2004), che definisce l'accordo tra il ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle « Linee-guida per le attività di genetica medica ». In tale documento si dice che « per *tests* genetici si intendono comunemente le analisi di specifici geni, del loro prodotto o della loro funzione, nonché ogni altro tipo di indagine del DNA, dell'RNA o dei cromosomi, finalizzata ad individuare o escludere mutazioni associate a patologie genetiche ». In questo contesto sembrereb-

bero comprese, tra le attività di genetica medica, anche le indagini funzionali sui prodotti dei geni, intendendo con questo le proteine, che è un ambito di attività di laboratorio (fenotipizzazione) di Farmacologia clinica oltre che di Biochimica Clinica. Inoltre, al punto 3.6, tale documento inserisce i *tests* farmacogenetici, che vengono definiti come « analisi finalizzate alla identificazione di variazioni di sequenza del DNA in grado di predire la risposta individuale ai farmaci, in termini di efficacia e di rischio relativo di eventi avversi ». Sebbene si faccia riferimento alla terapia farmacologica, anche in questo caso non è citato il ruolo della figura professionale del farmacologo e non si tiene in dovuta considerazione che le unità operative di anatomia e istologia patologica, di immunoematologia e di biochimica/patologia clinica eseguono già *tests* predittivi per la selezione del paziente candidato alla terapia con farmaci specifici, specialmente in campo oncologico.

Osserva, poi, che questa carenza legislativa ha fatto sì che i *test* farmacogenetici nel nostro Paese venissero gestiti unicamente dal genetista e non dal farmacologo, anche se il problema è in buona sostanza di tipo farmacologico e non semplicemente genetico. Va infatti considerato che la farmacogenetica studia le possibili relazioni esistenti tra caratteristiche dei geni e la risposta individuale ad una terapia farmacologica sia in termini di efficacia che di tollerabilità. Essa ha dunque come oggetto principale il farmaco, il che la rende concettualmente e sostanzialmente diversa dalla genetica che invece ha come oggetto la malattia.

L'interpretazione del *test* farmacogenetico richiede quindi conoscenze specifiche e dettagliate nel campo della farmacologia relative a meccanismi fisiopatologici coinvolti nei processi di assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione del farmaco; leggi e modelli matematici che descrivono gli eventi conseguenti all'interazione del farmaco con i bersagli molecolari; interpretazione degli eventi che possono portare alla comparsa di tossicità legata ad un trattamento farmacologico;

conferma del significato funzionale della variante genetica per mezzo di *tests* di fenotipizzazione (esempio attività di enzimi di metabolismo su campioni biologici).

Tali competenze sono peculiari ed identificano unicamente la figura del farmacologo. I *test* genetici sono giustamente normati da regole rigide volte alla tutela del paziente e della sua privacy. L'applicazione di tali regole *tout court* ai test farmacogenetici non è giustificata in quanto il test farmacogenetico non predice la comparsa di una malattia ma informa il medico prescrivente sulla terapia migliore da somministrare per ogni paziente; tali regole limitano la diffusione del test farmacogenetico privando il medico di uno strumento terapeutico importante per l'ottimizzazione della terapia in ogni paziente. La diffusione limitata dei test farmacogenetici nella pratica clinica ha ripercussioni importanti in tema di salute pubblica in quanto: L'uso non ottimale del farmaco contribuisce in parte al progressivo aumento della spesa farmaceutica (la mancata applicazione del test farmacogenetico limita all'empirismo la scelta terapeutica ed aumenta i fallimenti terapeutici che richiedono nuove terapie e nuove prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale); l'uso non ottimale del farmaco è una delle concause responsabili del progressivo aumento delle reazioni avverse di tipo iatrogeno osservate negli ultimi anni (le stime attuali ci dicono infatti che il cattivo uso di farmaci è tra le prime cause di morte e/o di invalidità permanente nel mondo), con ripercussioni sulla salute del paziente e con un aumento dei costi per il Servizio sanitario nazionale (per la cura degli eventi avversi).

Ritiene opportuno sottolineare che il *test* farmacogenetico fornisce informazioni a priori sulla possibilità di usare un determinato farmaco o sulle modalità del suo impiego in sicurezza (per esempio modificazione delle dosi) con un vantaggio spesso immediato per il paziente e senza nessuna interferenza con altri aspetti ed aspettative della vita del paziente. Per tale motivo gli studi clinici farmacogenetici

dovrebbero contemplare livelli di anonimizzazione compatibili con la divulgazione controllata delle informazioni per studi successivi che aggiungessero nuove informazioni genetiche o farmacologiche su un determinato farmaco. L'attuale legislazione in vigore nel nostro Paese, equiparando il *test* farmacogenetico de jure al test genetico, demanda al genetista il compito di attuare ed interpretare il test farmacogenetico, non contemplando alcuna formazione farmacologica specifica, assolutamente indispensabile per il « *counselling* » del clinico che dovrà alla fine adottare le strategie terapeutiche più idonee.

Ritiene, inoltre, importante sottolineare che i *test* farmacogenetici sono fondati su tecniche di biologia molecolare che sono alla base delle biotecnologie farmacologiche, le quali hanno prodotto i risultati più esaltanti tra tutte le discipline biotecnologiche considerabili e che sono ampiamente diffuse tra i farmacologi. Pertanto anche l'argomentazione metodologica a favore di un esclusivo coinvolgimento del genetista nel test farmacogenetico è destituita di ogni fondamento.

Ritiene, altresì importante normare la farmacogenetica in quanto è esperienza comune, nella pratica medica, che lo stesso farmaco somministrato alla stessa dose possa essere efficace nella maggioranza dei pazienti, ma scarsamente efficace e/o indurre reazioni avverse (ADR=*Adverse Drug Reactions*) – a volte anche gravi – in alcuni dei soggetti trattati. Si stima, infatti, che i farmaci di maggior consumo (per esempio antipertensivi, ipolipemizzanti e antidepressivi) siano pienamente efficaci solo nel 25-50 per cento dei pazienti. A fronte di un'efficacia limitata, negli ultimi anni si è osservato un progressivo e preoccupante aumento di reazioni avverse ai farmaci che rappresentano la quinta causa di morte nei paesi occidentali, dopo l'infarto del miocardio, i tumori e l'ictus. Tra il 1998 e il 2005 le segnalazioni di ADR gravi raccolte dalla Food and Drug Administration (FDA) sono aumentate di 2,6 volte e il loro incremento è stato 4 volte più

rapido di quello del numero totale di prescrizioni, Analogamente, la rete nazionale di farmacovigilanza dell'AIFA registra in Italia ogni anno circa 20000 reazioni avverse da farmaci, con centinaia di eventi fatali.

L'aspetto speculare di questo scenario sono i fallimenti terapeutici, che rientrano nel quadro delle ADR, dove il paziente viene esposto alle sole reazioni avverse del trattamento, senza alcun beneficio. Questo fenomeno coinvolge categorie di pazienti importanti e numericamente rilevanti, tra cui coloro che sono affetti da patologie neurologiche e psichiatriche, oncologiche, metaboliche e cardiologiche con fallimenti che superano il 30-40 per cento.

Per quanto attiene, poi, le basi genetiche della variabilità individuale nella risposta ai farmaci, una delle più importanti cause che predispongono all'insorgenza di ADR è l'assetto genetico del paziente. Si ritiene che circa il 90 per cento dei geni nell'uomo contenga variazioni di sequenza nucleotidica, denominate polimorfismi, che possono modificare qualitativamente o quantitativamente il prodotto proteico codificato da un determinato gene e possono causare variabilità di risposta ai farmaci. Ogni singolo polimorfismo, per essere definito tale, deve essere presente in una popolazione almeno nell'uno per cento dei soggetti, con punte che possono raggiungere per un certo polimorfismo, in certe popolazioni, il 30-40 per cento.

Osserva, quindi, che i geni che determinano la risposta ai farmaci possono essere distinti in due grandi classi: quelli che codificano per il bersaglio terapeutico primario, come per esempio recettori ed enzimi o per le proteine coinvolte nell'assorbimento, distribuzione, metabolismo ed escrezione del farmaco. Polimorfismi a carico di geni appartenenti a queste due classi possono pertanto determinare modificazioni nell'azione di un farmaco provocando l'assenza di risposta clinica ad un determinato trattamento o la comparsa di reazioni avverse.

Le moderne tecniche di biologia molecolare consentono oggi di identificare agevolmente questi polimorfismi, a costi

spesso inferiori rispetto ai comuni esami diagnostici. L'identificazione di un particolare polimorfismo, associato a reazioni avverse, prima che il farmaco venga somministrato, permetterebbe la scelta di strategie terapeutiche alternative che potrebbero prevedere l'impiego di un farmaco della stessa classe non influenzato nella sua azione dal polimorfismo, la riduzione della dose del farmaco inizialmente prescelto, un più approfondito e prolungato monitoraggio del farmaco e del paziente o l'impiego di un farmaco alternativo.

Questi avanzamenti tecnologici hanno portato alla nascita della farmacogenetica. EMA ed FDA hanno recentemente approvato l'utilizzo di test farmacogenetici in relazione all'impiego terapeutico di alcuni farmaci. La lista è in continua crescita e nell'immediato futuro ci si aspetta, da parte delle autorità regolatorie, l'approvazione di molti nuovi *test* per ulteriori farmaci ed un forte impulso alla multidisciplinarietà, come già avviene nella pratica clinica.

Per quanto riguarda i vantaggi dei *test* farmacogenetici per la popolazione ed il sistema sanitario, ritiene che nel medio-lungo termine l'utilizzo di test farmacogenetici nella pratica clinica quotidiana non soltanto porterà evidenti vantaggi per i pazienti che potranno, per alcuni farmaci, evitare reazioni avverse ed essere curati con farmaci più adatti alla loro costituzione e alla patologia di cui sono portatori, ma avrà anche importanti conseguenze sui costi a carico dei sistemi sanitari.

In Europa, diversi Paesi (Olanda, Inghilterra e Francia solo per citarne qualcuno) hanno inserito già da qualche anno i test farmacogenetici all'interno dei servizi diagnostici forniti dalle strutture sanitarie pubbliche. L'implementazione di questi servizi anche nello scenario Italiano potrebbe quindi favorire una personalizzazione della terapia farmacologica, in casi selezionati, con enormi vantaggi sia per il paziente che per il Servizio sanitario nazionale. Sebbene i costi diretti e indiretti delle ADR siano difficili da stimare, si è valutato che negli Stati Uniti il costo sia compreso tra 30 e 130 miliardi di dollari

all'anno. L'uso non ottimale del farmaco contribuisce in parte al progressivo aumento della spesa farmaceutica (la mancata applicazione del test farmacogenetico limita all'empirismo la scelta terapeutica ed aumenta i fallimenti terapeutici che richiedono nuove terapie e nuove prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale);

Fa presente che l'ultimo rapporto OSMed dell'Istituto Superiore di Sanità ha rivelato che negli ultimi 10 anni il consumo di farmaci da parte degli italiani è aumentato del 60 per cento, con un incremento annuo pari al 5 per cento. Sempre nello stesso rapporto si legge che il mercato farmaceutico totale, comprensivo sia della prescrizione territoriale sia di quella erogata attraverso le strutture pubbliche, è stato di oltre 25 miliardi di euro, di cui il 75 per cento a carica del Servizio sanitario nazionale.

Sulla base di quanto sopraesposto, sostiene che un progetto di legge sulla farmacogenetica dovrebbe porsi i seguenti obiettivi fondamentali: definizione di test farmacogenetico; identificazione delle figure professionali abilitate all'esecuzione, all'interpretazione e alla refertazione del *test* farmaco genetico; definizione delle regole che delimitano i confini di una sperimentazione farmacogenetica nell'uomo, in termini di privacy, richiesta del consenso informato, accesso alle informazioni, riutilizzo del DNA, in una prospettiva che consideri il test farmacogenetico diverso dal test genetico e preveda normative specifiche; creazione di un Osservatorio che controlli e favorisca lo sviluppo della farmacogenetica nel nostro Paese, soprattutto in termini di utilizzazione nelle strutture cliniche.

Osserva, poi, che il provvedimento in esame è composto da 7 articoli.

L'articolo 1 della proposta illustra la definizione di indagine farmaco genetica e definisce l'indagine farmacogenetica un'analisi, condotta con metodi di sequenziamento diretto o indiretto del DNA, volta all'identificazione di polimorfismi per i quali è noto o è sospettato un ruolo nel modificare la sensibilità di un individuo a

un farmaco, o ad un'associazione di farmaci, in termini di biodisponibilità, attività, resistenza e tossicità. Sono esclusi da tale definizione gli accertamenti e le indagini volti a stabilire una diagnosi o una predisposizione di malattia su base genetica.

La proposta di legge negli articoli 2 e 3 propone le caratteristiche che devono avere le figure professionali ed i centri abilitati alla esecuzione dei test farmacogenetici. In particolare l'articolo 2, comma 1, stabilisce che sono abilitati a eseguire, interpretare e refertare l'indagine farmacogenetica i laureati in medicina e chirurgia, in chimica e tecnologia farmaceutica e in farmacia e i laureati magistrali in scienze biologiche o in scienze biotecnologiche, in possesso delle specializzazioni in farmacologia e in tossicologia.

A tal fine le regioni, nel rispetto dei criteri definiti con un decreto del ministro della salute, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, istituiscono elenchi regionali di soggetti abilitati all'esecuzione, all'interpretazione e alla refertazione delle indagini farmacogenetiche (comma 2).

Il successivo comma 3 impegna le regioni a individuare, sul territorio di competenza, strutture di carattere ospedaliero pubbliche o private, che svolgono la funzione di centri per l'esecuzione e per la conseguente refertazione delle indagini farmacogenetiche a scopo diagnostico. Tale processo deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e nel rispetto dei criteri e delle procedure indicati dalle Linee guida per l'autorizzazione dei centri.

Le Linee guida (articolo 3) sono adottate, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Il comma 2 specifica che, sulla base delle linee guida, le regioni disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione. In caso di prolungata inadempienza delle regioni, protratta oltre il ses-

santesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute di adozione delle linee guida, i centri che intendono acquisire l'autorizzazione possono presentare la domanda direttamente al Ministero della salute, che provvede al rilascio dell'autorizzazione sulla base delle predette linee guida.

Nell'articolo 4 vengono definite le condizioni di utilizzo e modalità di esecuzione del test ai fini diagnostici e definire delle regole che delimitano i confini dell'indagine farmacogenetica a scopo diagnostico, in termini di *privacy*, di richiesta del consenso informato, in una prospettiva che consideri l'indagine farmacogenetica diversa dall'indagine genetica e che preveda normative specifiche (articolo 4). Ai sensi dell'articolo 4 l'indagine farmacogenetica rientra nella categoria degli accertamenti e nelle indagini ematologiche ed ematochimiche di routine e non richiede una preventiva indagine genetica.

Fa presente, poi, che l'informazione farmacogenetica a scopi esclusivamente diagnostici è codificata in termini di sensibilità di risposta a un dato farmaco o ad un'associazione di farmaci; essa è conservata nel fascicolo unico del paziente, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In nessun caso è riportato il dato genetico sottostante. Il campione biologico su cui è stata effettuata l'indagine farmacogenetica a scopi diagnostici è distrutto al termine dell'analisi.

L'articolo 5 prevede l'impiego e l'utilizzo delle indagini farmacogenetiche per studi scientifici e si pongono anche le basi a che si generi un patrimonio di informazioni strettamente controllato ed in mano pubblica che possa essere utilizzato sia per lo sviluppo di nuovi farmaci sia per scopi di prevenzione. A tal fine, devono essere obbligatoriamente sottoposte al conseguimento preventivo del consenso informato le indagini farmacogenetiche condotte all'interno di studi scientifici e rivolte all'ottimizzazione delle terapie. Nel consenso sono esplicitate le

indagini farmacogenetiche alle quali il paziente è sottoposto e le modalità di utilizzazione del campione. Il campione, previo conseguimento di un secondo consenso informato, può essere impiegato in successivi studi clinici per scopi esclusivamente scientifici e di prevenzione e tutela della salute pubblica (comma 1). Per gli scopi scientifici e di prevenzione e tutela della salute pubblica, i dati farmacogenetici e il materiale biologico ad essi relativo che derivano da studi clinico-tossicologici possono essere conservati nei centri di riferimento unico. I centri di riferimento unico regionali saranno dotati di un'unità operativa di farmacologia clinica ai quali è affidata la conservazione dei dati sensibili utilizzati per gli studi scientifici di farmacogenetica. Il centro istituisce una banca dati avente la finalità di centro di documentazione farmaco genetica. I centri di riferimento unico, individuati dalle regioni sul proprio territorio e operanti all'interno del Servizio sanitario regionale, hanno natura giuridica pubblica e operano quali enti strumentali della regione. Al centro di riferimento unico, che deve avere al suo interno un'unità operativa di farmacologia clinica, è affidata la conservazione dei dati sensibili e i risultati delle indagini farmacogenetiche nonché il materiale biologico a esse relativo. Tali dati sono conservati nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al codice per la protezione dei dati personali. Il centro provvede a istituire una banca dati avente la finalità di centro di documentazione farmacogenetica e in tal senso, il materiale biologico conservato presso i centri è messo a disposizione per successivi studi di farmacogenetica. I criteri e le procedure per l'utilizzo di tale materiale biologico sono definiti con decreto del ministro della salute. I dati conservati presso i centri di riferimento unico regionali devono permettere in ogni caso la collegabilità tra dati farmacogenetici e informazioni presenti nella cartella clinica del paziente, anche in tempi successivi e per situazioni diagnostiche

diverse da quelle che hanno indotto la richiesta dell'indagine farmacogenetica, nonché la tracciabilità dell'identità del paziente. Non sono in ogni caso consentite l'istituzione e la gestione di banche dati di farmacogenetica da parte di strutture diverse dai centri di riferimento unico regionali.

L'articolo 6 indica gli strumenti (un tavolo di lavoro) che permettano al Ministero di monitorare lo sviluppo della farmacogenetica e di fare attività formativa. Ai sensi dell'articolo 6, il ministro della salute promuove la costituzione, presso l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), di un Tavolo di lavoro per la farmacogenetica che controlli e favorisca lo sviluppo della farmacogenetica nel nostro Paese, anche attraverso l'adozione di linee guida sull'utilizzazione della farmacogenetica nelle strutture cliniche e che provveda, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio: a promuovere campagne di sensibilizzazione per garantire una corretta informazione sul significato e sul ruolo clinico della farmacogenetica; a predisporre appositi programmi di ricerca multidisciplinari; a monitorare l'attività dei centri autorizzati all'attività diagnostico-assistenziale di farmacogenetica. Il Tavolo di lavoro è composto da due membri nominati dall'AIFA, da due membri nominati dalla Società italiana di farmacologia e da quattro membri nominati dal ministro della salute. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministero della salute, in collaborazione con la Società italiana di farmacologia e con altre società scientifiche di categoria, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni adotta, le linee guida per l'utilizzo della farmacogenetica nelle strutture assistenziali (comma 3).

Fa presente, poi, che l'articolo 7 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dagli articoli 2 e 6 del provvedimento in esame, quantificati complessivamente in 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

In particolare, il comma 1 precisa che i suddetti oneri finanziari derivano: per

2,1 milioni di euro dall'articolo 2, quale contributo in favore delle strutture, di carattere ospedaliero pubbliche o private, che sono chiamati a svolgere la funzione di centri per l'esecuzione e per la conseguente refertazione delle indagini farmacogenetiche a scopo diagnostico; per 100 mila euro dall'articolo 6, per la costituzione del Tavolo di lavoro per la farmaco genetica. Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011 (in merito andrà necessariamente modificata la data), allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della salute. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 2).

A finalità di salvaguardia finanziaria, il comma 3 dispone che ogni eventuale ulteriore onere derivante dal funzionamento dei centri previsti dall'articolo 2 viene posto a carico dei bilanci delle regioni.

Gero GRASSI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

Nuovo testo unificato C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandi, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 14 febbraio 2012.

Gero GRASSI, *presidente*, avverte che sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 746 e abbinata, quale risultante dall'approvazione degli emendamenti del relatore nella seduta del 14 febbraio scorso, sono pervenuti i seguenti pareri delle Commissioni competenti in sede con-

sultiva: parere favorevole della I Commissione; parere favorevole con condizione della V Commissione e parere favorevole con osservazioni della Commissione per le questioni regionali. Devono ancora esprimere il parere di competenza le Commissioni II e VII.

Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche agli articoli 8-*quater*, 8-*quinquies* e 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private.

C. 4269 D'Anna.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 15 febbraio 2012.

Paola BINETTI (UdCpTP), intervenendo sulla proposta di legge in esame, concernente il rapporto tra strutture sanitarie pubbliche e private, fa presente che anche queste ultime debbono essere considerate « pubbliche », differenziandosi dalle prime solo in relazione ai meccanismi di accreditamento. Evidenzia come, in materia di sanità, si debba mettere sempre in primo piano il benessere del paziente, il diritto alla cura e alla scelta della cura, che viene tutelato al punto da legittimare la cosiddetta « non scelta » ovvero il diritto di non ricevere cure.

Con riferimento, poi, alle realtà ospedaliere che hanno alle proprie spalle strutture di tipo universitario – quali il Policlinico Gemelli e Tor Vergata di Roma –, rileva che in questi casi sono ravvisabili due tipologie di interventi: quelli routinari e quelli più propriamente tesi alla risoluzione di problemi di particolare rilievo e intensità.

Sottolinea, quindi, che, a fronte di strutture che vanno incontro a ritardi spaventosi nell'accreditamento ed ai casi di sospensione dell'accreditamento stesso,

si rende necessario stabilire una soglia minima di efficienza che, tuttavia, non può fondarsi esclusivamente sulla logica del pareggio di bilancio, dovendosi attribuire la giusta rilevanza ai diritti dei pazienti e ai diritti dei professionisti.

Infine, esprime solidarietà all'Istituto di neuropsichiatria infantile di via dei Sabelli di Roma dove nella giornata odierna è prevista la celebrazione di un « funerale di protesta » da parte dei medici, stante il rischio di chiusura della struttura, citandolo come esempio di una buona sanità ignorato dalle istituzioni, a tutti i livelli.

Francesca MARTINI (LNP) esprime le proprie perplessità con riferimento al provvedimento in oggetto, che si propone di realizzare una sostanziale parificazione tra strutture pubbliche e private nel meccanismo dei tetti di spesa, rilevando come il rapporto tra le une e le altre sia particolarmente delicato. A questo proposito, fa presente che nei casi in cui le strutture private agiscono nell'ambito di un rapporto di accreditamento con le regioni, esse assumono gli stessi doveri delle strutture pubbliche in termini di offerta e di qualità delle prestazioni erogate. In particolare, evidenzia che i Centri unici di prenotazione (CUP) dovrebbero esporre al paziente il panorama dei soggetti erogatori disponibili, in relazione alla specifica patologia da cui questi è affetto.

Rileva, poi, come la gestione della sanità nel centro-sud del Paese sia decisamente meno efficiente rispetto a quanto si registra in alcune regioni del nord, tra cui il Veneto, i cui bilanci sono in pareggio. In relazione alle aree meno virtuose, fa notare che spesso si assiste ad un'esplosione delle strutture private accreditate alla quale si accompagna una bassa qualità organizzativa delle strutture pubbliche, con la quale sono costretti a scontrarsi i medici validi, che sono presenti in tutte le aree del Paese.

A suo avviso, la fissazione di tetti di spesa è fondamentale per il conseguimento dell'equilibrio di bilancio, la cui responsabilità finale spetta ai presidenti delle re-

gioni. Ciò posto, e considerato altresì che le spese in materia sanitaria pesano sul bilancio regionale in misura pari al 70-80 per cento, ritiene che vi siano dubbi sul merito dell'intervento prospettato nella proposta di legge in esame – oltre che sul piano della costituzionalità, stante il riparto delle competenze tra Stato delle regioni – in quanto potrebbe essere considerato come un'interferenza indebita nella sfera regionale.

Chiede, dunque, al presidente della Commissione di prevedere un'audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul tema della parificazione tra strutture pubbliche e private nel meccanismo dei tetti di spesa.

Vittoria D'INCECCO (PD) ritiene che la proposta di legge presentata dall'onorevole D'Anna, pur partendo da un'esigenza legittima, adotti poi una soluzione « rischiosa ». Se, infatti, può essere considerato condivisibile l'obiettivo generale, di responsabilizzare le regioni e le aziende sanitarie locali nell'utilizzo delle risorse pubbliche, a suo avviso non convincono, invece, i meccanismi individuati. In primo luogo, ravvisa dei dubbi sotto il profilo della legittimità costituzionale, in quanto sembrerebbe violato l'ambito di competenza delle regioni in materia sanitaria. Ritiene, pertanto, che sarebbe utile verificare preventivamente se esistano problemi di costituzionalità, per non rischiare di incorrere, successivamente, nei ricorsi da parte delle regioni.

Un altro aspetto che, a suo avviso, non è convincente, è la prevista equiparazione tra strutture pubbliche e private in relazione ai tetti di spesa, non essendo quella sanitaria una merce che risponda al meccanismo della domanda e dell'offerta. Sottolinea, quindi, come la relazione tra medico e paziente non sia assimilabile a quella che intercorre, generalmente, tra un erogatore di servizi e l'utente e che i livelli essenziali di assistenza (LEA) debbano essere sempre garantiti sull'intero territorio nazionale.

Ritiene, pertanto, che sarebbe utile prevedere lo svolgimento di un'indagine co-

noscitiva sul tema o comunque una serie di audizioni anche informali.

Vincenzo D'ANNA (PT), *relatore*, dopo aver ringraziato i colleghi intervenuti nel corso del dibattito, precisa che non è assolutamente intenzione della proposta di legge a sua firma mercificare la sanità né favorire un certo comparto della sanità piuttosto che un altro. Il vero obiettivo che s'intende perseguire è, piuttosto, quello di realizzare un vero e proprio « contingentamento dei costi », evitando così le spese inutili. A questo proposito, fa notare come in alcune regioni del sud dove il deficit di bilancio è particolarmente elevato – cita, in particolare, il caso della Campania, dove il debito ammonta a 10 miliardi di euro – l'intero deficit è imputabile al comparto a gestione statale.

Rileva, poi, come non siano ancora state individuate soglie minime di efficienza per le strutture che operano nel settore della sanità, in modo da poter stabilire i costi standard. Riferisce che, dai dati rilevati dal CEIS di Tor Vergata, il numero di prestazioni erogate è dovuto all'offerta, non alla domanda, per cui l'eccesso di spesa è imputabile ad un eccesso di domanda e non al numero di strutture che offrono prestazioni.

La questione di fondo, a suo avviso, è cercare di comprendere perché le prestazioni erogate dal comparto pubblico hanno un costo maggiore rispetto a quelle erogate dal settore privato, perché non si riesce ad arginare il deficit. Rileva che alcune regioni, come la Lombardia, appaiono virtuose in quanto vengono prelevati più soldi ai cittadini, diversamente da quanto accade in altre regioni, come la Campania, che risultano in situazioni di deficit, ma nelle quali si chiedono meno soldi ai cittadini.

Per quanto riguarda, infine, la questione, emersa durante il dibattito, concernente i dubbi di costituzionalità della proposta di legge in esame, chiede al presidente Palumbo che siano uditi sul punto anche dei professori di diritto costituzionale.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che, essendosi chiusa la discussione, dopo l'intervento del rappresentante del Governo sulla proposta di legge in esame, l'ufficio di presidenza della Commissione potrà valutare l'opportunità che la Commissione proceda allo svolgimento di alcune audizioni informali, sulla base delle richieste emerse nel corso del dibattito e delle indicazioni che faranno pervenire i rappresentanti dei gruppi. Rinvia, dunque, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita.

C. 2058 Palagiano, C. 4308 Farina Coscioni, C. 4800 Bocciardo e C. 4831 Laura Molteni.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	127
5-05621 Vico: Attività della Simest Spa nel settore agroalimentare	127
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	132
5-06053 De Camillis: Attuazione del contratto di programma con il Consorzio Molise Agroalimentare	128
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	134

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. Atto n. 431 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	128
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo. Parere alle Commissioni riunite I e X (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	129
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione)</i>	135

COMITATO RISTRETTO:

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza e C. 4544 Dima	131
--	-----

INTERROGAZIONI

Martedì 28 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Massimo Vari.

La seduta comincia alle 13.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, comunica che il deputato Marco Airaghi entra a far parte della Commissione.

5-05621 Vico: Attività della Simest Spa nel settore agroalimentare.

Il sottosegretario Massimo VARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ludovico VICO (PD), replicando, manifesta fiducia circa l'annuncio da parte del Governo di linee guida da indirizzare alla Simest Spa, che si riserva in ogni caso di valutare dopo averne preso conoscenza. In questo senso, può dichiararsi soddisfatto « con riserva » della risposta del Governo.

Nel merito, desidera ricordare quanto dichiarato in audizione presso la Commis-

sione di inchiesta sulla contraffazione dal presidente della Simest Spa, Giancarlo Lanna, il quale ha riferito che il quadro generale degli interventi deve tenere conto della rispondenza: alle norme generali dello Stato, sotto tutti profili; alla rispondenza ad un equilibrio di carattere finanziario tra la partecipazione finanziaria che viene richiesta e la partecipazione che l'azienda intende assumere sui mercati internazionali; al divieto assoluto a pena di conseguenze penali di sostenere imprese che intendono delocalizzare. Ricorda inoltre che lo stesso presidente ha riferito le scarse possibilità di intervento della Simest nelle imprese cui partecipa a causa della sua posizione di socio di minoranza, dovuta alla impossibilità di superare la soglia del 49 per cento. Al riguardo, intende sottolineare che ciò configura una condizione di deresponsabilizzazione, che auspica possa essere corretta nelle preannunciate linee guida del Governo. Sottolinea altresì, con riferimento alle dichiarazioni del presidente della Simest, che ha escluso ipotesi di contraffazione da parte delle imprese partecipate, che i fatti denunciati riguardavano non contraffazioni, ma il fenomeno del cosiddetto *italian sounding*.

5-06053 De Camillis: Attuazione del contratto di programma con il Consorzio Molise Agroalimentare.

Il sottosegretario Massimo VARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sabrina DE CAMILLIS (Pdl), nel manifestare apprezzamento per la disponibilità del Governo a fornire una risposta in tempi relativamente brevi, deve tuttavia esprimere preoccupazione per quanto dallo stesso riferito.

Nel dichiarare di comprendere i ritardi che si sono determinati da parte dei diversi attori della vicenda, osserva tuttavia che il Ministero era a conoscenza della necessità di ulteriori proroghe dei termini, che tuttavia non sono state disposte nei più recenti provvedimenti legislativi. A

questo punto, il Governo deve precisare se intende intervenire per tale proroga, per la quale invita a valutare la possibilità di una deliberazione da parte del CIPE, come avvenuto in casi analoghi.

Nel ricordare che gli impegni dei soggetti sottoscrittori del contratto sono in stato di avanzata definizione, ricorda che la scelta di mantenere lo Zuccherificio del Molise è stata motivata anche dalla possibilità di investimenti per l'ammodernamento tecnologico. Ciò, unitamente alla circostanza dell'aumento del prezzo internazionale dello zucchero e agli investimenti realizzati sul piano energetico, può concorrere al rilancio produttivo dell'impianto molisano. In sostanza, si tratta di un'impresa che potrà essere sana e produttiva, se ci sarà buona volontà da parte di tutti i soggetti interessati.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle 13.25

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

Atto n. 431.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2012.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che l'esame è iniziato il 24 gennaio scorso ed è proseguito il 25 gennaio e il 14 febbraio. La Commissione ha altresì proceduto all'audizione informale dei responsabili del Servizio fitosanitario nazionale (il 31 gennaio) e dei rappresentanti della Conferenza delle regioni (il 23 febbraio).

Avverte inoltre sono stati espressi anche il parere della Conferenza Stato-regioni e i rilievi della V Commissione sulle conseguenze finanziarie dell'atto.

Sabrina DE CAMILLIS (Pdl), *relatore*, nel sottolineare l'opportunità dell'audizione dei rappresentanti delle regioni, preannuncia che è sua intenzione un parere favorevole condizionato alle richieste delle regioni medesime. Tuttavia, poiché tali richieste non sono state sinora accolte dal Governo, ritiene necessario procedere alla deliberazione del parere alla presenza del Governo medesimo.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, avverte che il rappresentante del Governo parteciperà alla seduta convocata per domani.

Sabrina DE CAMILLIS (Pdl), *relatore*, si riserva di trasmettere ai gruppi e al Governo la sua proposta di parere, anche prima della seduta di domani.

Corrado CALLEGARI (LNP) ritiene che la Commissione difficilmente potrà esprimere un parere in mancanza del necessario stanziamento da parte del Governo delle risorse destinate all'esercizio delle nuove funzioni previste dal provvedimento.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 13.30

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

C. 4940 Governo.

Parere alle Commissioni riunite I e X.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 22 febbraio 2012.

Giuseppina SERVODIO (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*), soffermandosi sulle questioni di carattere generale e di maggior rilievo.

In particolare, nel condividere l'intento del Governo di avviare una semplificazione amministrativa ormai improcrastinabile per i cittadini e per le imprese, ricorda – richiamando la vicenda del cosiddetto codice agricolo, oggetto di una delega ora scaduta – che per il settore agricolo una complessiva opera di semplificazione dovrà riguardare anche l'aspetto normativo, che non appare in sintonia da un lato con il mutato assetto delle competenze normative, a livello europeo e nazionale, e dall'altro con i compiti di interesse pubblico che l'agricoltura è oggi chiamata a svolgere, oltre a quello fondamentale della produzione di alimenti.

Illustra quindi le misure di cui all'articolo 12 (Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche) e all'articolo 47 (Agenda digitale italiana), per le quali ritiene necessario specificare che si applicano anche alle imprese agricole, introducendo conseguentemente disposizioni specifiche per tale comparto.

Sottolinea poi il carattere prioritario dell'obiettivo di abbattere il divario digitale di cui ancora soffrono molte aree marginali del Paese e il mondo agricolo in generale, attraverso le infrastrutture per la banda larga e lo sviluppo delle comunicazioni digitali, strumento indispensabile per la crescita, la diversificazione e lo sviluppo delle economie delle aree rurali; si tratta di argomenti sui quali invita la

Commissione ad impegnarsi, anche oltre il provvedimento in esame. Per le stesse ragioni, valuta positivamente l'articolo 25 (Misure di semplificazione per le imprese agricole), che promuove l'interconnessione tra le banche dati di interesse agricolo, che deve comprendere anche gli organismi pagatori regionali, nella prospettiva di un fascicolo elettronico aziendale unitario per tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni, quale strumento di semplificazione per le aziende e di efficienza per le amministrazioni interessate.

Dopo aver illustrato in sintesi le osservazioni contenute nella sua proposta di parere, ritiene che il lavoro della commissione potrà fornire un utile contributo migliorativo al provvedimento in esame.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, preannuncia che voterà a favore della sua proposta, che recepisce indicazioni già oggetto di proposte di legge presentate dalla sua parte politica. Pur non considerando esaurito l'argomento delle semplificazioni, ritiene che il provvedimento rappresenti un passo in avanti nella direzione di snellire l'attività amministrativa, di cui vi è bisogno soprattutto nel settore agricolo, e un modo per venire incontro alle sue esigenze.

Ritiene infine di particolare interesse le disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero, tema sul quale il suo gruppo si è sempre impegnato. Osserva che il Governo ha sostanzialmente riconosciuto che si tratta di una questione nazionale, intervenendo in favore dei quattro zuccherifici rimasti in attività e di quello di Termoli in particolare.

Teresio DELFINO (UdCpTP) ritiene che l'Italia dovrebbe ridurre il forte divario esistente tra le enunciazioni in tema di semplificazione e sburocratizzazione e la pratica concreta, che molto spesso si sviluppa in senso diametralmente opposto.

Ritiene peraltro che il parere proposto dal relatore si muova in linea con quanto detto, auspicando che esso possa contribuire al miglioramento del provvedi-

mento, che in ogni caso non esaurisce la questione della semplificazione. Auspica altresì che il decreto in esame sia utile strumento di una politica riformista – non rivoluzionaria – che consenta di camminare verso gli obiettivi enunciati. Di particolare importanza le misure in materia di digitalizzazione e interconnessione, che potrebbero consentire al mondo agricolo di perseguire obiettivi di forte modernizzazione.

Con tali auspici preannuncia l'espressione di voto favorevole del gruppo dell'UdC.

Corrado CALLEGARI (LNP) apprezza lo sforzo del relatore di arricchire di contenuti un provvedimento che non ne ha, come testimoniato da alcune considerazioni dello stesso relatore, e che non riuscirà a conseguire alcun obiettivo di semplificazione.

Nel preannunciare pertanto il voto contrario del gruppo della Lega nord Padania, ricorda che invece dal 29 febbraio, per effetto dei provvedimenti del Governo in materia di tesoreria unica, avverrà l'ennesimo prelievo di risorse dalle casse dei virtuosi enti del Nord da destinare ad una cassa comune centrale, per finalità non precisate.

Viviana BECCALOSSO (PdL), nel manifestare apprezzamento per il lavoro del relatore, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla sua proposta.

Auspica inoltre che presso le Commissioni di merito sarà possibile sviluppare ulteriori interventi di semplificazione per il mondo agricolo, attraverso gli emendamenti presentati da lei e da molti colleghi di tutti i gruppi.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel ringraziare il relatore per l'attenta ricerca di una pronuncia unitaria da parte della Commissione, sottolinea che il settore agricolo necessita di interventi di semplificazione e sviluppo come quelli proposti. Ritiene anzi che alcune proposte avrebbero potuto essere formulate anche come condizioni. In ogni caso, auspica che nel successivo percorso in sede referente possano essere accolti gli emendamenti

migliorativi del testo relativi al settore agricolo, con il concorso unanime dei gruppi, in modo tale da far prevalere una politica per l'agricoltura che prescinde dalle posizioni di parte.

Preannuncia infine l'espressione di un voto favorevole del gruppo del PD.

Giuseppe RUVOLO (PT) annuncia il voto favorevole del suo gruppo.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.50.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 28 febbraio 2012.

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.

C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza e C. 4544 Dima.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.50 alle 14.10.

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-05621 Vico: Attività della Simest Spa nel settore agroalimentare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare si fa presente che la Simest Spa, costituita nel 1991, è una società « finanziaria di sviluppo » pubblico-privata, partecipata dalle principali banche italiane (24 per cento), dalla Confindustria e dal Ministero dello sviluppo economico (76 per cento) e soggetta al controllo della Corte dei conti.

La società promuove le attività e gli investimenti delle imprese italiane all'estero, per rafforzarne la capacità competitiva sui mercati internazionali.

La Simest acquisisce partecipazioni societarie in imprese di tutti i settori che non siano in difficoltà finanziaria e che presentino programmi di sviluppo produttivo e/o di ricerca e innovazione. Tali partecipazioni sono temporanee e di minoranza, e la responsabilità di gestione dell'impresa estera, resta in capo al socio italiano che propone l'investimento.

Ciò premesso, come riportato dall'interrogante, nel settore agroalimentare è in pieno svolgimento un'azione capillare da parte della Coldiretti a tutela della filiera agroalimentare e del *Made in Italy*, finalizzata a contrastare il fenomeno dell'*italian sounding*.

Per quanto riguarda, in particolare, la vicenda relativa alla produzione del pecorino in Romania, si evidenzia che nel novembre 2010, congiuntamente con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è stata effettuata un'ispezione presso la Lactitalia, società partecipata dalla Simest, produttrice di formaggi in Romania. Da tali verifiche non sono

state rilevate infrazioni, contraffazioni, o utilizzo di marchi e denominazioni protette.

Tutti i prodotti della Lactitalia, con nomi generici o di fantasia, anche in lingua italiana, risultano essere prodotti non ingannevoli in quanto recano in etichetta indicazioni chiare, precise ed evidenti sul luogo di produzione degli stessi, nonché l'origine rumena dei prodotti e l'indicazione dello specifico stabilimento di produzione rumeno.

La delegazione tuttavia ha richiesto alla società di eliminare la denominazione « Toscanella » per un formaggio prodotto per il mercato locale, nonché di rendere più evidente il paese di produzione nel *packaging* di tutti i prodotti.

Per quanto concerne i punti vendita di generi alimentari negli Stati Uniti, sulla base della documentazione fornita, dalla Simest, si fa presente quanto segue.

Nel luglio del 2007 la società ha deliberato una partecipazione nella Parmacotto Usa Inc., pari al 49 per cento del capitale sociale della società statunitense per un impegno di 4,3 milioni di euro.

Lo scopo della Parmacotto Usa Inc. è quello di realizzare alcune « prosciutterie », ciascuna detenuta da un'autonoma società, ed uno stabilimento, al fine di avviare un laboratorio di affettamento, e non di produzione, di prodotti italiani destinati al mercato americano.

Dalle informazioni acquisite risulta, inoltre, che nello *store* di New York vengono commercializzati generi di salumeria italiana prodotti dalla Parmacotto Spa

(prosciutto cotto, prosciutto crudo di Parma, San Daniele, mortadella, cotechino e zampone) la cui importazione è permessa dalle autorità americane.

La società Parmacotto Spa nel precisare di non produrre salumi al di fuori dei confini italiani, ha dichiarato che tutti i prodotti commercializzati negli USA riportano in etichetta indicazioni chiare sul luogo di produzione del prodotto alimentare, oltre alla ragione sociale e sede del produttore, tali da evitare qualsiasi fraintendimento o possibilità di errore da parte del consumatore sull'effettiva origine geografica dei prodotti.

Si fa, infine, presente che la Simest, con un investimento di 11 milioni di euro deliberato il 19 luglio 2011, ha acquisito una partecipazione, pari al 15,6 per cento del capitale sociale nella Parmacotto Spa in Italia, allo scopo di sostenere il rafforzamento del piano di sviluppo della società italiana a favore della produzione *Made in Italy*.

In particolare, il piano industriale è finalizzato all'incremento della capacità

autonoma di stagionatura attraverso il potenziamento della struttura produttiva (immobili e impianti specifici connessi) ed al potenziamento del piano di sviluppo commerciale estero, con particolare riguardo alla Francia, Germania, oltre che agli USA.

Vorrei, infine, segnalare che allo scopo di sostenere il *Made in Italy* in campo agroalimentare, il Ministero dello sviluppo economico d'accordo con il Ministero delle politiche agricole ha definito delle « Linee guida » da indirizzare alla Simest Spa.

Tali linee in corso di definizione prevedono l'introduzione a carico delle società partecipate dell'impegno, per la durata temporale del finanziamento, a non realizzare produzioni con specifici riferimenti (nome, simboli, etichetta, eccetera) che possano essere facilmente equivocati dal consumatore estero per un loro sia pure implicito, ma certamente non giustificato, richiamo all'italianità del prodotto, offrendo così una corretta e trasparente informazione sull'origine dei prodotti stessi.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06053 De Camillis: Attuazione del contratto di programma con il Consorzio Molise Agroalimentare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi.

L'onorevole interrogante fa riferimento al contratto di programma « Molise Agroalimentare Scarl », stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la società consortile Molise Agroalimentare in data 29 luglio 2007 ed approvato con successivo decreto del marzo 2009, a seguito della presentazione della documentazione prevista dalla normativa di riferimento, da parte del Consorzio e della banca incaricata.

Nell'ambito del contratto, lo Zuccherificio del Molise Spa ha proposto un programma di investimenti di 21.494.218,44 euro, al quale corrispondono agevolazioni finanziarie per 9.565.545,93 euro, di cui 2.010.489,54 a carico della Regione Molise.

Il termine di ultimazione degli investimenti, previsto dal contratto di programma, era originariamente fissato al 26 settembre 2010.

Tuttavia, a seguito di una richiesta di proroga da parte dell'impresa, il citato Ministero con propria nota del 5 agosto 2011, ha spostato il suddetto termine al 31 dicembre 2011.

Con successiva nota del 15 dicembre 2011 lo Zuccherificio del Molise Spa ha richiesto un ulteriore differimento di 12 mesi.

Per tale ultima evenienza, gli uffici del Ministero sono in attesa di ricevere il previsto parere della banca incaricata all'istruttoria, necessario per sottoporre la suddetta istanza, se del caso, all'approvazione del CIPE.

Con riferimento alle risorse finanziarie, appare utile chiarire – quanto a quelle di competenza del Ministero – che lo stesso ha provveduto ad approvare il contratto di programma e, conseguentemente, a rendere disponibili i relativi stanziamenti finanziari, già con il citato decreto del 2009.

Per quanto attiene alle risorse di competenza della Regione Molise, l'Amministrazione ha provveduto con nota del 13 settembre 2010 a inoltrare ai competenti uffici regionali la bozza di convenzione, necessaria per il trasferimento delle medesime nella propria disponibilità.

Lo stesso Ministero, lo scorso novembre ha sollecitato la Regione, specificando che l'iniziativa oggetto del contratto di programma era in avanzato stato di realizzazione e che, in mancanza della sottoscrizione della predetta convenzione e del conseguente trasferimento dei fondi, non si sarebbe potuto dare pieno seguito sia all'*iter* amministrativo sia all'*iter* agevolativo del contratto medesimo.

Con propria delibera n. 940 del 29 dicembre 2011, la Regione ha stanziato le proprie quote di cofinanziamento, disponibili nelle annualità 2012/2013, e ha autorizzato la sottoscrizione della convenzione con la competente direzione del Ministero dello sviluppo economico, sottoscrizione che è attualmente in corso.

A conclusione, giova, peraltro, aggiungere che ad oggi non risulta pervenuta al Ministero dello sviluppo economico alcuna richiesta di erogazione di contributi da parte dello Zuccherificio del Molise Spa.

ALLEGATO 3

**Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
(C. 4940 Governo).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato il disegno di legge C. 4940, recante conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, contenente disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

condiviso l'intento di avviare una semplificazione amministrativa ormai improrogabile per i cittadini e per le imprese;

ritenuto che per il settore agricolo una complessiva opera di semplificazione dovrà riguardare anche l'aspetto normativo, che non appare in sintonia da un lato con il mutato assetto delle competenze normative, a livello europeo e nazionale, e dall'altro con i compiti di interesse pubblico che l'agricoltura è oggi chiamata a svolgere, oltre a quello fondamentale della produzione di alimenti;

considerato che molte disposizioni non hanno una valenza immediata e rinviando a successivi provvedimenti l'attuazione delle misure previste, mentre sarebbe invece auspicabile cercare, per quanto possibile, di rendere le stesse misure immediatamente applicabili;

sottolineata l'esigenza di prevedere espressamente che le misure di cui all'articolo 12 (*Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche*) e all'articolo 47 (Agenda digitale italiana) – si applichino anche alle imprese agricole, introducendo conseguentemente disposizioni specifiche per tale comparto;

considerato in particolare prioritario l'obiettivo di abbattere il divario digitale di cui ancora soffrono molte aree marginali del Paese e il mondo agricolo in generale, attraverso le infrastrutture per la banda larga e lo sviluppo delle comunicazioni digitali, strumento indispensabile per la crescita, la diversificazione e lo sviluppo delle economie delle aree rurali;

valutato positivamente l'articolo 25 (*Misure di semplificazione per le imprese agricole*), che promuove l'interconnessione tra le banche dati di interesse agricolo, che deve comprendere anche gli organismi pagatori regionali, nella prospettiva di un fascicolo elettronico aziendale unitario per tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni, quale strumento di semplificazione per le aziende e di efficienza per le amministrazioni interessate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 12 (*Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche*), si sottolinea l'esigenza di prevedere espressamente l'applicazione della nuova normativa alle imprese agricole. Conseguentemente, è necessario prevedere che anche le organizzazioni dei produttori, al pari delle organizzazioni e delle associazioni di categoria interessate, possano stipulare le convenzioni di cui al

comma 1, per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa. Inoltre, in relazione ai regolamenti di semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti l'attività di impresa, di cui al comma 2, è necessario specificare che in tale nozione è compresa l'impresa agricola;

b) all'articolo 13 (Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui prevede che la licenza di porto d'armi ha validità annuale, è necessario precisare che tale disposizione non si applica nel caso in cui le leggi speciali prevedano diversi e più ampi periodi di validità (si ricorda in particolare che la licenza per uso di caccia ha la durata di sei anni);

c) all'articolo 14 (Semplificazione dei controlli sulle imprese), si segnala l'esigenza di prevedere che, al fine di promuovere un processo di qualità della gestione dell'impresa agricola e per migliorarne i rapporti con l'ambiente, il territorio ed i cittadini, le azioni di controllo esercitate sulle stesse siano precedute da azioni di informazione, formazione, audit e monitoraggio sulla gestione dell'impresa stessa;

d) all'articolo 18 (Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio), si preveda la possibilità, in caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro di procedere ad un'unica comunicazione di assunzione;

e) all'articolo 25 (Misure di semplificazione per le imprese agricole), al comma 1, si segnala la necessità di prevedere un complessivo e reciproco scambio di informazioni, che coinvolga anche gli organismi pagatori regionali;

f) all'articolo 26 (Definizione di bosco e di arboricoltura da legno), al comma 1, lettera b), la parola « forestali » sia sostituita dalle seguenti: « arboree ed arbustive »; la parola « vincoli » sia sostituita dalle seguenti: « periodi di impegno »;

g) all'articolo 28 (Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo), si segnala l'opportunità di precisare, a garanzia della corretta applicazione della nuova normativa sulla movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, che i rifiuti medesimi devono essere prodotti nella stessa azienda dall'imprenditore agricolo;

h) si sottolinea l'esigenza di introdurre disposizioni per semplificare le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per i carburanti impiegati nell'attività agricola, prevedendo procedure informatizzate utilizzabili direttamente dalle imprese, con riduzione degli attuali passaggi autorizzativi, nonché l'applicabilità dell'istituto del credito d'imposta in compensazione;

i) all'articolo 41 (Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande), tenuto conto che la norma si riferisce genericamente all'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, non appare opportuno derogare al possesso dei requisiti generali per l'accesso e l'esercizio di attività commerciali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (assenza di condanne per determinati reati o di misure di prevenzione). Si suggerisce pertanto di prevedere una deroga limitata ai requisiti specifici per il settore alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande, indicati al comma 6 del medesimo articolo 71 (frequenza di un corso professionale, precedente esperienza specifica, titolo di studio);

l) all'articolo 47 (Agenda digitale italiana), nel segnalare l'importanza dello sviluppo delle tecnologie informatiche e digitali in ambito agricolo, si sottolinea l'esigenza di specificare espressamente che la nuova normativa è applicabile anche alle aziende agricole e di integrare la normativa medesima con indicazioni specificamente rivolte alle imprese agricole, in particolare nella parte in cui si indica

l'obiettivo di promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi: Conseguentemente, al comma 2 si preveda che il decreto del ministro dello sviluppo economico per l'istituzione di una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale sia adottato anche di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

m) si invita la Commissione a valutare la possibilità di riformulare, per

quanto possibile, le misure di semplificazione previste dal provvedimento, al fine di renderle immediatamente applicabili, limitando ove possibile il rinvio a successivi provvedimenti di attuazione;

n) si segnala l'opportunità, con riferimento alla Tabella A, di disporre direttamente l'abrogazione delle disposizioni del regio decreto n. 1016 del 1939, come modificate o introdotte dalla legge n. 17 del 1970, anziché disporre l'abrogazione di quest'ultima.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni I e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	138
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Nuovo testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	140

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati. COM(2011)815 def. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	142
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (parti I, II e III) COM(2011)452 def.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario. COM(2011)453 def. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	148
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	150

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

C. 4940 Governo.

(Parere alle Commissioni I e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione XIV è chiamata ad esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012 in materia di semplificazioni.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione XIV, segnala che l'articolo 20 prevede, tra le altre cose, una nuova disciplina del contratto di sponsorizzazione per interventi relativi ai beni culturali volta anche a rispondere ai rilievi della segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato con l'atto di segnalazione AS907 del 2011 (relativo alla sponsorizzazione dei lavori di restauro dell'Anfiteatro Flavio di Roma). In quella occasione, infatti, l'Autorità aveva rilevato alcuni aspetti anticoncorrenziali

derivanti sia dalla modalità che dalla tempistica nella selezione del contraente, anche con riferimento al rispetto dei principi comunitari generali di trasparenza, *par condicio* e tutela della concorrenza richiamati dall'articolo 26 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163/2006). In risposta a tali rilievi la disposizione prevede ora l'obbligo di pubblicazione del bando sul sito dell'amministrazione e di un avviso sulla Gazzetta ufficiale e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale; un termine non inferiore a sessanta giorni per la pubblicazione delle offerte; la valutazione delle offerte da parte dell'amministrazione aggiudicatrice oppure da una commissione giudicatrice per interventi superiori a un milione di euro o in casi di particolare complessità; la pubblicazione delle graduatorie delle offerte; la disciplina dei casi in cui non venga presentata alcuna offerta ovvero nessuna offerta ritenuta soddisfacente con conseguente possibilità per la stazione appaltante di ricercare di propria iniziativa lo sponsor.

Al comma 2 l'articolo 20 prevede che resti invece ferma la procedura *ad hoc* prevista dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 34/2011 per la sponsorizzazione del piano di interventi straordinario nell'area archeologica di Pompei: tale procedura prevede unicamente la pubblicazione di un avviso pubblico e, in caso di presentazione di più offerte, l'attribuzione a ciascun offerente di quota parte dei lavori.

Al riguardo, segnala che andrebbe valutata la compatibilità di tale procedura semplificata con i principi di tutela della concorrenza del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiamati anche dall'articolo 26 del Codice dei contratti pubblici. Infatti, qualora la procedura non risulti già in fase di attuazione, potrebbe apparire maggiormente coerente prevedere l'applicazione anche agli interventi straordinari nell'area di Pompei della procedura generale, maggiormente garantista sotto il profilo della tutela della concorrenza, introdotta dall'articolo 20.

Il comma 2 dell'articolo 22 fa salvo il completamento delle procedure per la sti-

pula dei contratti di programma con le società di gestione aeroportuale, attualmente in corso, nonostante l'entrata in vigore del Titolo III, Capo II (articoli da 71 a 82) del decreto-legge n. 1 del 2012, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame del Senato (A.S. 3110). Il provvedimento, recependo la direttiva 2009/12/CE, modifica la normativa in materia di diritti aeroportuali; le procedure dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2012. La norma fa inoltre salva la durata dei suddetti contratti, determinata in relazione ai modelli tariffari adottati, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia. Al riguardo, rileva che andrebbe valutata la compatibilità della tutela delle procedure in corso e della durata dei contratti con le esigenze di una completa attuazione della direttiva 2009/12/CE. Sul punto ricorda che la direttiva 2009/12/CE, recepita con il citato decreto-legge n. 1 del 2012, stabilisce principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti della Comunità con riferimento a tutti gli scali comunitari con traffico annuale superiore a cinque milioni di movimenti passeggeri. Il provvedimento stabilisce criteri armonizzati per la fissazione delle tasse aeroportuali destinate a finanziare le misure di sicurezza dell'aviazione negli aeroporti europei.

Ricorda peraltro che il 24 novembre 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura n. 2011/608) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali il cui termine di recepimento era il 15 marzo 2011. Se entro due mesi l'Italia non notificherà le misure adottate per garantire la conformità al diritto dell'UE, la Commissione potrà adire la Corte di giustizia.

L'articolo 24 contiene, tra le altre cose, una disposizione transitoria volta a consentire l'autorizzazione, da parte delle autorità competenti, nel rispetto della normativa comunitaria, delle operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'Allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 392/1996, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al para-

metro PCB/PCT. In proposito, ricorda che il richiamo al rispetto della normativa comunitaria può intendersi come principalmente riferito all'articolo 21 della direttiva 2008/98/CE che prevede, tra le altre cose, che se gli oli usati, conformemente alla legislazione nazionale, devono essere rigenerati gli Stati membri possono prescrivere che tali oli siano rigenerati se tecnicamente fattibile e limitare le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal loro territorio agli impianti di incenerimento o coincenerimento al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati.

L'articolo 59, novellando l'articolo 2 del decreto-legge n. 70 del 2011 (c.d. « decreto sviluppo »), proroga di un anno il credito d'imposta in favore del datore di lavoro, per ogni lavoratore, « svantaggiato » o « molto svantaggiato », assunto nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e ad incremento dell'organico. L'attuazione dell'istituto – demandata ad un decreto ministeriale – era subordinata all'espressione del consenso della Commissione europea; con nota n. JP/hc ARES(2011) del 4 ottobre 2011 la Commissione europea ha espresso il proprio assenso circa l'utilizzo delle risorse dei Programmi Operativi Regionali FSE a copertura del credito d'imposta in oggetto. La copertura dell'onere viene posta a carico dei Programmi Operativi Regionali (POR), cofinanziati dal Fondo sociale europeo, acquisito il consenso della Commissione europea.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.

Nuovo testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri.
(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esaminare nuovamente la proposta di legge in materia di interporti sulla quale è stato già espresso un parere favorevole nella seduta del 25 ottobre 2011 in quanto, nella seduta del 14 febbraio 2012, la IX Commissione ha approvato un nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3681 e C. 4296.

Ricorda che l'articolo 1 del testo in esame, che stabilisce principi generali in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali, indica al comma 2 le finalità del provvedimento, volto a migliorare e incrementare la concentrazione dei flussi di trasporto contribuendo alla diminuzione dell'impatto ambientale. Il nuovo comma 2-*bis* fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. Il comma 3 reca le definizioni di: piattaforma logistica territoriale; interporto, quale « complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati. La modifica approvata precisa che il gestore dell'interporto deve operare per favorire la mobilità delle merci tra le diverse modalità di trasporto, incrementando l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici; infrastruttura intermodale; Comitato nazionale (invece di interregionale) per l'intermodalità e la logistica, organismo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le funzioni definite al successivo articolo 4.

La materia degli interporti è attualmente disciplinata dalla legge n. 240/1990, il cui articolo 1 definisce l'interporto quale un complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione. Per quanto riguarda le piattaforme logistiche, un primo riferimento concreto risale al Piano della logistica 2005 ed al successivo Allegato Infrastrutture per il 2006, che individuava sette aree territoriali

caratterizzate da omogeneità connettive: piattaforma del nord-ovest; piattaforma del nord-est, piattaforma tirreno adriatica nord, piattaforma tirreno adriatica centrale, piattaforma tirrenico sud, piattaforma adriatica sud, piattaforma Mediterraneo sud. Tale quadro delle Piattaforme strategiche è stato confermato dall'Allegato Infrastrutture per il 2009-2013 e dal Nuovo Piano della logistica, recentemente annunciato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti.

L'articolo 2, modificato nel corso dell'iter in Commissione, riguarda la programmazione delle strutture. In particolare si precisa che spetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità, provvedere alla ricognizione degli interporti e delle infrastrutture intermodali esistenti (comma 1), mentre il Piano generale per l'intermodalità, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è elaborato dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anziché dalla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, cui viene invece affidato un ruolo di carattere consultivo (comma 2). Il piano sarà approvato con apposito decreto ministeriale, previa valutazione ambientale strategica, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con il medesimo decreto, o con un decreto di successiva emanazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a determinare l'ambito di influenza di ciascuna piattaforma logistica territoriale, in coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del 7 luglio 2010 (comma 5). Con appositi provvedimenti ministeriali si provvederà all'individuazione sia dei nuovi interporti e delle nuove infrastrutture intermodali (comma 6), sia dei criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie per la realizzazione delle strutture (comma 7). Con il nuovo comma 8 viene precisato che le funzioni di programmazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti saranno svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, materiali e umane assegnate ai sensi della legislazione vigente.

L'articolo 3 disciplina i requisiti delle strutture: le modifiche apportate nel corso dell'iter parlamentare sono di carattere formale.

L'articolo 4 indica i compiti del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica: nel corso dell'iter in Commissione è stato precisato che i compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento delle iniziative riguardanti lo sviluppo della piattaforma logistica territoriali dovranno essere finalizzati anche alla semplificazione delle operazioni e del miglioramento dei servizi intermodali e logistici delle merci. Il Comitato avrà anche il compito di promuovere lo sviluppo economico e il miglioramento qualitativo delle aree che fanno parte della piattaforma logistica. La composizione, l'organizzazione e la disciplina amministrativa e contabile del Comitato saranno definite da un apposito regolamento, nel rispetto delle condizioni che sono state così approvate dalla Commissione Trasporti: il Comitato è presieduto dal Ministro dei trasporti; membri di diritto del Comitato sono i dai Presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali; la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati in funzione degli ambiti territoriali interessati; al fine di assicurare l'invarianza della spesa, ai componenti del Comitato non spettano emolumenti, compensi o rimborsi di spese a qualsiasi titolo dovuti.

Il comma 3, con una modifica all'articolo 46 del decreto-legge 201 del 2011, prevede che, al fine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro portuali, le autorità portuali possano costituire sistemi logistici attraverso atti di intesa con le regioni, le province ed i comuni interessati, i gestori delle infrastrutture ferroviarie, e il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica. Il comma 4

specifica che dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

La gestione di un interporto, ai sensi dell'articolo 5, costituisce attività di prestazione di servizi e rientra fra le attività di natura commerciale; i gestori agiscono conseguentemente in regime di diritto privato.

L'articolo 6 riguarda la programmazione della rete infrastrutturale: con le modifiche approvate nel corso dell'esame in Commissione, si stabilisce che – entro il 31 maggio di ogni anno – il Ministro delle infrastrutture debba indicare i progetti di sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche infrastrutturali, previo parere del Comitato nazionale, al fine di garantire l'ottimizzazione e l'efficacia dell'azione amministrativa. Il comma 2 reca l'autorizzazione di spesa per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2012-2014.

L'articolo 7 concerne le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose: le modifiche approvate nel corso dell'iter riguarda la definizione di procedure semplificate al fine di favorire la diversione modale e la sicurezza dei trasporti.

L'articolo 8, modificato nel corso dell'esame parlamentare, prevede che costituiscano a tutti gli effetti variante urbanistica, rispetto ai piani urbanistici di competenza delle Amministrazioni locali, i progetti relativi alla realizzazione e all'implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità.

L'articolo 9 precisa che il finanziamento degli investimenti da realizzare su ciascuna piattaforma logistica territoriale viene individuato in un apposito stanziamento di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2012-2014, da reperire nell'ambito dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'ambiente.

Con riferimento agli aspetti di interesse della XIV Commissione, rileva che le modifiche apportate al testo non appaiono presentare profili di criticità; mi limito

pertanto a richiamare quanto già segnalato nelle premesse del parere dello scorso 25 ottobre e cioè che, per quanto concerne l'articolo 5, i soggetti gestori degli interporti, qualificati da tale norma come soggetti di diritto privato, potrebbero, per le caratteristiche della loro attività, piuttosto essere qualificati, alla luce della disciplina della direttiva 2004/18/CE, come « organismi di diritto pubblico » e quindi essere sempre, e non solo in caso di utilizzo di risorse pubbliche, sottoposti alla disciplina in materia di appalti pubblici come recepita nell'ordinamento nazionale attraverso il codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006). Rilevava però anche in quella occasione che in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la qualificazione *ex lege* delle caratteristiche del soggetto gestore non assume comunque rilievo in quanto parametro di valutazione, in caso sorgano contenziosi, saranno la concreta configurazione del soggetto gestore e la sua attività in concreto.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 28 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.20.

Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati.

COM(2011)815 def.

(Parere alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, evidenzia che l'analisi annuale della crescita per il 2012, presentata dalla Commissione europea il 23 novembre 2011, segna l'avvio, per la seconda volta, del semestre europeo per il coordinamento *ex ante* delle politiche economiche. Sulla base del documento il Consiglio europeo dell'1-2 marzo 2012 individuerà le priorità per ciascuno degli Stati membri in materia di riforme strutturali e di risanamento di bilancio, nonché quelle per l'UE nei suoi settori di competenza diretta, in particolare il mercato interno. In coerenza con gli orientamenti delineati dal Consiglio europeo di marzo, gli Stati membri presenteranno entro aprile, contestualmente, i programmi nazionali di riforma e i programmi di stabilità o di convergenza.

Il documento presenta, pertanto, un'estrema importanza, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello metodologico e procedurale.

Sotto il primo profilo, l'analisi e il semestre europeo nel suo complesso sono il banco di prova per impostare ed attuare una reale strategia europea per la crescita che completi il sistema di *governance* economica europeo, sinora imperniato quasi esclusivamente sul rafforzamento dei meccanismi preventivi e correttivi relativi alla stabilità macroeconomica e delle finanze pubbliche. Occorre, in altri termini, creare un nuovo pilastro della nuova *governance* diretto al rilancio di crescita ed occupazione, superando i limiti sinora denunciati dalla Strategia 2020.

In questa direzione sembra del resto muoversi, pur con comprensibile cautela, la dichiarazione «Verso un risanamento favorevole alla crescita e una crescita favorevole alla creazione di posti di lavoro» approvata, ai margini della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 30 gennaio 2012, dai Capi di stato e di governo dei Paesi membri dell'UE, che conferma in gran parte le indicazioni contenute nell'analisi annuale per la crescita e sembra, pertanto, prefigurare il contenuto delle priorità che saranno definite dal Consiglio europeo dell'1-2 marzo.

Proprio lunedì scorso, 20 febbraio 2012, i Governi di Italia, Gran Bretagna, Olanda, Svezia, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Polonia, Slovacchia, Spagna, Svezia hanno inviato, su iniziativa del Presidente Monti, una lettera al presidente del Consiglio europeo e a quello della Commissione per promuovere un «piano per la crescita in Europa». Il piano ribadisce e precisa alcuni degli obiettivi della dichiarazione del 30 novembre:

sviluppare e completare il mercato interno, in particolare nel settore dei servizi, creare un vero mercato unico digitale entro il 2015 e un mercato unico dell'energia, effettivo ed efficace, entro il 2014;

creare l'area europea della ricerca;

allargare al livello mondiale l'apertura del mercato, attraverso accordi commerciali internazionali;

ridurre gli oneri regolamentari che pesano sulle imprese;

promuovere un mercato del lavoro ben funzionante», che crei opportunità di impiego e livelli più alti di partecipazione per giovani, donne e lavoratori anziani;

costruire di un settore finanziario robusto, dinamico e competitivo, che crei posti di lavoro e fornisca sostegno vitale ai cittadini e alle imprese, riducendo le garanzie implicite destinate alle banche, che distorcono il mercato unico.

Rileva come gli obiettivi enunciati dalla dichiarazione e dalla lettera siano sicuramente condivisibili, ma è ora di passare concretamente alla loro attuazione a livello nazionale ed europeo. Ed il semestre europeo per il 2012 dovrebbe svolgere in via prioritaria questa funzione. Che sia necessario e non rinviabile un salto di qualità nelle azioni volte a rilanciare la crescita, è dimostrato del resto proprio nella relazione sull'attuazione della strategia «Europa 2020», allegata alla analisi annuale per la crescita, dà conto, per un verso, dello stato di realizzazione dei grandi obiettivi della medesima strategia e,

per altro verso, delle misure adottate a livello europeo nel corso del 2011 (con particolare riguardo alle 7 iniziative faro previste dalla strategia).

La relazione denuncia un livello insufficiente di realizzazione degli obiettivi della strategia, ritenendo non adeguati gli impegni assunti dagli Stati membri nei programmi nazionali di riforma presentati nella primavera 2011, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica. La Commissione ammette che nessun obiettivo sarebbe raggiunto entro il 2020 seguendo il ritmo indicato dai vari Stati membri nei rispettivi programmi.

Sotto il profilo metodologico, l'esame del documento rappresenta, l'occasione per il Parlamento di concorrere, definendo indirizzi per il Governo, alla formazione delle decisioni del Consiglio europeo che vincoleranno poi, negli obiettivi e forse anche nelle azioni specifiche, la definizione dei programmi nazionali di riforma e dei programmi di stabilità e quindi le linee della politica economica e di bilancio dell'Italia. In particolare, l'analisi per la crescita per il 2012 deve costituire l'occasione per affinare gli strumenti e le procedure per il raccordo tra Parlamento e Governo nell'ambito del semestre europeo, stabilite dalle modifiche alla legge di contabilità, n. 196 del 2009, approvate lo scorso anno, sviluppando un dibattito nazionale sul rilancio della crescita che trovi effettiva traduzione nel PNR e nei provvedimenti legislativi in corso di esame o predisposizione.

Il documento si compone di cinque parti: una parte generale recante l'indicazione delle azioni ritenute prioritarie per l'economia europea; una relazione sui progressi compiuti per quanto riguarda la strategia per la crescita e l'occupazione UE 2020 (allegato I); una relazione macroeconomica, che illustra le prospettive macroeconomiche e indica le misure più atte a produrre effetti positivi favorevoli alla crescita (allegato II); il progetto di relazione comune sull'occupazione, che esamina la situazione occupazionale e le politiche connesse al mercato del lavoro (allegato III); una comunicazione sulle po-

litiche fiscali più favorevoli alla crescita negli Stati membri e un miglior coordinamento fiscale nell'UE (allegato IV);

La parte generale enuncia cinque grandi obiettivi da declinare a livello europeo e nazionale, che sono poi illustrati in dettaglio negli allegati, tra cui assume un particolare rilievo – per l'articolazione e il livello degli obiettivi proposti – la comunicazione sulle politiche fiscali: 1) portare avanti un risanamento di bilancio differenziato e favorevole alla crescita; 2) ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia; 3) promuovere la crescita e la competitività nell'immediato e per il futuro; 4) lottare contro la disoccupazione e le conseguenze sociali della crisi; 5) modernizzare la pubblica amministrazione.

Con riferimento al primo obiettivo, la Commissione parte dalla premessa corretta che occorre attuare strategie differenziate nell'ambito del quadro comune, tenendo conto dei rischi di bilancio e macrofinanziari propri di ciascun paese. In particolare:

gli Stati che beneficiano di programmi di assistenza finanziaria e quelli oggetto di un'attenta vigilanza del mercato devono continuare a rispettare gli obiettivi di bilancio concordati, anche a fronte di eventuali mutamenti delle condizioni economiche;

gli Stati oggetto di una procedura per i disavanzi eccessivi o che hanno un disavanzo elevato devono intensificare il processo di risanamento. Le eventuali e limitate revisioni al ribasso dello scenario macroeconomico principale non devono ritardare la correzione dei disavanzi eccessivi;

negli Stati che non hanno un disavanzo eccessivo e che seguono un percorso di aggiustamento appropriato verso i loro obiettivi a medio termine, la politica di bilancio può svolgere il proprio ruolo anticiclico e stabilizzatore, a condizione che non venga messa a repentaglio la sostenibilità di bilancio a medio termine.

Sul fronte della spesa, ad avviso della Commissione gli Stati membri devono con-

tenere l'aumento della spesa pubblica al di sotto del tasso di crescita del PIL a medio termine ed adoperarsi con particolare impegno per: una spesa efficace in ambiti quali l'istruzione, la ricerca, l'innovazione e l'energia, la copertura e dell'efficacia dei servizi per l'occupazione e delle politiche attive del mercato del lavoro quali i programmi di formazione per i disoccupati; riformare e modernizzare i sistemi pensionistici per garantire la sostenibilità finanziaria e l'adeguatezza delle pensioni nonché i sistemi sanitari per promuoverne l'efficienza in termini di costi e la sostenibilità.

Come complemento del controllo della spesa, la Commissione dedica una forte attenzione alla rimodulazione delle politiche fiscali, prospettando anche in questo caso un approccio differenziato tra gli Stati membri che tenga conto sia del grado di sostenibilità dei rispettivi bilanci sia del potenziale di crescita del gettito tributario rispetto al PIL. In particolare, la comunicazione allegata all'indagine propone che:

per i Paesi in cui la situazione finanziaria non è sostenibile ma nei quali, al tempo stesso, c'è margine per un eventuale aumento del gettito fiscale (in particolare quando il rapporto gettito fiscale/PIL è basso) andrebbe considerato prioritario il miglioramento della riscossione piuttosto che l'introduzione di nuove imposte;

nei Paesi in cui la riscossione fiscale è già elevata e/o le necessità di aumentare le imposte non possono essere soddisfatte soltanto migliorando la riscossione fiscale, occorre prendere in considerazione misure di ampliamento della base imponibile quali il riesame di agevolazioni fiscali e aliquote IVA ridotte (vedi infra);

quale ultima opzione, va considerato, ove necessario, l'aumento delle aliquote fiscali o l'introduzione di nuove tasse o imposte;

dovrebbero inoltre essere eliminate le agevolazioni fiscali dannose per l'ambiente.

Con riguardo al secondo obiettivo, quello di ripristinare la normale erogazione

di prestiti all'economia, la Commissione prospetta diverse misure, tra le quali:

1) rafforzare, ove necessario, le condizioni patrimoniali delle banche di rilevanza sistemica per riflettere i maggiori rischi sui mercati del debito sovrano, al tempo stesso non limitando indebitamente l'erogazione di prestiti all'economia reale. La Commissione sembra riferirsi alle proposte legislative che recepiscono l'accordo di Basilea 3, attualmente all'esame della nostra Commissione, nonché alla raccomandazione adottata lo scorso 8 dicembre dall'EBA, che prevede la creazione, in via eccezionale e temporanea, entro la fine di giugno 2012, di una riserva supplementare di fondi propri da parte delle banche;

2) agevolare l'accesso delle banche ai finanziamenti a termine attraverso misure temporanee (come le garanzie statali) per evitare il rischio di contrazione del flusso creditizio all'economia reale e di un ulteriore inasprimento delle condizioni di credito;

3) creare un regime specifico per le PMI, rendendole più visibili per gli investitori e assoggettandole a requisiti proporzionati per la quotazione, e rivedere le norme prudenziali per evitare che penalizzino indebitamente l'erogazione di prestiti alle PMI;

4) collaborare con la Banca europea per gli investimenti (BEI) per mantenere e intensificare la sua attività di erogazione di prestiti alle PMI;

5) completare la realizzazione di un nuovo quadro normativo per i mercati finanziari dell'UE in conformità degli impegni del G20 e rafforzare le nuove disposizioni sulla vigilanza finanziaria applicabili a livello dell'UE.

Con riguardo al terzo obiettivo, «promuovere la crescita e la competitività nell'immediato e per il futuro», l'analisi prospetta interventi in diversi settori sia a livello europeo sia a livello nazionale. A livello europeo l'analisi sottolinea anzitutto

la necessità di mobilitare il bilancio europeo a sostegno della crescita, peraltro senza prospettare un incremento delle risorse disponibili ma un miglior utilizzo di quelle già stanziare, in particolare nell'ambito della politica di coesione, e il ricorso ai *project bond* nel settore delle infrastrutture. Si prospetta inoltre il completamento del mercato interno dei servizi, lo sviluppo del mercato unico del digitale dell'UE e della dimensione esterna della crescita.

A livello nazionale, assumono particolare rilievo gli interventi di politica fiscali raccomandati nella apposita comunicazione allegata all'analisi:

la riduzione dell'onere fiscale sul fattore lavoro (imposta sul reddito delle persone fisiche e contributi di previdenza sociale) onde stimolare la domanda di manodopera e la creazione di posti di lavoro;

l'aumento della tassazione sul consumo (negli Stati membri in cui l'imposizione al riguardo è relativamente bassa), opzione cui molti Paesi hanno già fatto ricorso;

una riconfigurazione dell'imposizione fiscale sull'occupazione in relazione a tutti i livelli di reddito. In particolare, per incoraggiare la mobilità lavorativa ed aumentare l'efficacia della distribuzione dell'offerta degli alloggi potrebbe essere giustificato riequilibrare l'imposizione sugli alloggi basandola su imposte periodiche anziché su imposte relative alle transazioni;

una riduzione della distorsione a favore del debito (*debt bias*) nel finanziamento degli investimenti determinata in molti Stati membri (tra cui l'Italia) dai sistemi di imposta sul reddito delle imprese e dalla tassazione degli investimenti immobiliari;

l'eliminazione delle agevolazioni fiscali dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e/o delle imprese, in modo da ampliare la base imponibile, aumentando le entrate supplementari ad aliquote fiscali

costanti (o persino inferiori), e migliorare il contesto imprenditoriale riducendo la complessità del sistema fiscale e i costi di riscossione e semplificando le procedure di pagamento;

un aumento delle tasse ambientali, che possono contribuire al risanamento fiscale producendo effetti a medio termine sulla crescita, il reddito, la produttività e il gettito fiscale;

il coordinamento fiscale, per eliminare gli ostacoli al mercato interno e creare condizioni di parità per imprese e singoli cittadini, superando il problema della doppia imposizione e degli altri ostacoli transfrontalieri agli investimenti nell'UE, e la lotta alla concorrenza dannosa, in modo da evitare la concentrazione del carico fiscale su basi imponibili meno mobili, come la manodopera, soprattutto quella poco specializzata.

Con riguardo all'obiettivo di promuovere l'occupazione, la Commissione ritiene che gli Stati membri debbano provvedere in via prioritaria a:

mettere in pratica le raccomandazioni concordate sulla revisione dei meccanismi di fissazione dei salari, onde riflettere meglio l'andamento della produttività e adattare ulteriormente i sussidi di disoccupazione, parallelamente a un'attivazione più efficace e a opportuni programmi di formazione e di supporto, per agevolare il ritorno alla vita attiva;

aumentare la mobilità dei lavoratori rimuovendo gli ostacoli giuridici che ancora sussistono, agevolando il riconoscimento delle qualifiche e dell'esperienza professionale, intensificando la cooperazione tra i servizi di collocamento pubblici e riesaminando il funzionamento dei mercati abitativi e la fornitura di infrastrutture di trasporto;

limitare l'accesso ai regimi di prepensionamento e le altre possibilità di cessazione precoce dell'attività e favorire al tempo stesso l'allungamento della vita lavorativa agevolando l'accesso alla forma-

zione permanente, adattando i posti di lavoro in funzione della maggiore eterogeneità dei lavoratori e sviluppando le opportunità occupazionali per i lavoratori più anziani, anche per mezzo di incentivi;

promuovere la creazione di imprese e il lavoro autonomo, compresa l'imprenditoria sociale, migliorando la qualità dei sistemi di supporto e favorire lo sviluppo delle competenze imprenditoriali;

incentivare le iniziative atte a facilitare lo sviluppo dei settori con il potenziale di occupazione più elevato, anche nell'ambito dell'economia a basse emissioni di carbonio ed efficiente nell'impiego delle risorse (« posti di lavoro verdi »), dei settori sanitario e sociale (« posti di lavoro bianchi ») e dell'economia digitale.

A ciò dovrebbero accompagnarsi interventi nel settore dell'istruzione e della formazione, invitando gli Stati membri a:

promuovere le competenze imprenditoriali tra i giovani – disoccupati e non;

promuovere contratti di apprendistato e tirocinio di qualità propedeutici all'ingresso nel mercato del lavoro;

riformare la normativa sulla tutela dell'occupazione, in consultazione con le parti sociali, riducendo le eccessive rigidità dei contratti permanenti e assicurando protezione e un accesso più agevole al mercato del lavoro, in particolare i giovani;

adeguare ulteriormente la qualità dei sistemi di istruzione e formazione in funzione delle condizioni del mercato del lavoro e della domanda di competenze;

riesaminare la qualità e le modalità di finanziamento delle università, prevedendo programmi di prestiti agli studenti e borse di studio, o il ricorso a fonti di finanziamento alternative che mobilitino anche investimenti privati.

Va considerato positivamente il rilievo attribuito dall'analisi annuale, alla dimensione sociale della crescita e agli effetti

sociali della crisi, in relazione ai quali la Commissione ritiene che gli Stati membri debbano provvedere in via prioritaria a: migliorare ulteriormente l'efficacia dei regimi di protezione sociale e garantire il buon funzionamento degli stabilizzatori sociali automatici, evitando di affrettare il ritiro delle passate estensioni della copertura e dell'ammissibilità fintanto che la crescita dell'occupazione non sarà veramente ripartita; attuare strategie di inclusione attiva comprendenti misure di attivazione del mercato del lavoro ed erogare servizi sociali adeguati e economicamente accessibili per evitare l'emarginazione delle categorie vulnerabili; garantire l'accesso a servizi che favoriscano l'inserimento nel mercato del lavoro e nella società, tra cui un conto di pagamento di base, la fornitura di elettricità agli utenti vulnerabili e la possibilità di ottenere un alloggio a un prezzo accessibile.

Con riguardo infine all'obiettivo della modernizzazione della Pubblica amministrazione, l'analisi raccomanda agli Stati membri le seguenti priorità:

migliorare il clima imprenditoriale riducendo al minimo gli oneri amministrativi, evitando, tra le altre cose, una regolamentazione eccessiva in sede di recepimento della normativa UE, riducendo autorizzazioni superflue, e introducendo procedure più semplici e più rapide, in particolare nei rispettivi sistemi giudiziari;

garantire la possibilità di effettuare elettronicamente gli scambi delle amministrazioni con le imprese e i cittadini;

agevolare la creazione di nuove imprese rispettando l'impegno assunto nello *Small Business Act* di ridurre a 3 giorni i tempi di costituzione di un'impresa entro la fine del 2012;

sviluppare la capacità amministrativa per aumentare il tasso di assorbimento dei fondi strutturali dell'UE.

Passando ad una prima valutazione dell'analisi, vanno anzitutto considerati sicuramente in senso positivo tre importanti elementi di novità rispetto all'analisi 2011.

Il primo, per importanza, è costituito dall'accento posto sul coordinamento delle politiche fiscali che costituisce oggetto di raccomandazioni precise ed equilibrate, che sembrano volte a superare la resistenza di alcuni Stati membri ad ogni forma di coordinamento in materia. Il secondo attiene all'approccio differenziato suggerito ai fini del consolidamento delle finanze pubbliche, che sembra prospettare un superamento della pretesa di alcuni Stati membri di imporre vincoli e percorsi di risanamento identici per qualsiasi Paese, senza margini di flessibilità e senza tenere in considerazione i vari fattori rilevanti peculiari per ciascun Paese. Il terzo elemento concerne il maggiore rilievo attribuito alla dimensione sociale della crescita, anch'esso oggetto di indicazioni precise.

Non si può tuttavia nascondere che gli obiettivi e le misure proposte dall'analisi, così come quelli prospettati nella dichiarazione sulla crescita del 30 novembre e nella lettera dei dodici Governi del 20 febbraio, rimarranno un « libro dei sogni » se non saranno seguite, già in occasione del Consiglio europeo di marzo, da misure concrete di attuazione. A questo scopo, occorre anzitutto che il Consiglio europeo impegni, nei limiti e secondo le procedure previste dai trattati, le Istituzioni competenti ad elaborare ed approvare in tempi brevi proposte legislative in grado di tradurre gli obiettivi definiti dall'analisi. Ma occorre soprattutto che gli Stati membri diano effettivamente seguito alle indicazioni dell'analisi nei rispettivi PNR e che Consiglio e Commissioni sorvegliino in modo puntuale le azioni intraprese al riguardo. In questo contesto, il Parlamento può svolgere, sia nei rapporti con il Governo, che nelle sedi di cooperazione interparlamentare, un ruolo importante ai fini della identificazioni delle priorità comuni e della loro declinazione a livello nazionale, sviluppando un dibattito sulle strategie per la crescita.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (parti I, II e III).

COM(2011)452 def.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario.

COM(2011)453 def.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2012.

Massimo POMPILI (PD), *relatore*, illustra una nuova proposta di parere con condizioni (*vedi allegato*), che ha predisposto tenendo conto delle osservazioni trasmesse dai colleghi, con particolare riferimento alle proposte integrative avanzate dai gruppi del PdL, della Lega e dallo stesso PD, che ringrazia per la collaborazione.

Mario PESCANTE, *presidente*, esprime apprezzamento per l'importante e dettagliato lavoro compiuto dal relatore, come anche per gli approfondimenti svolti dai colleghi.

Nicola FORMICHELLA (PdL) ringrazia il relatore per aver accolto i rilievi formulati dal suo gruppo; preannuncia pertanto il voto favorevole sulla nuova proposta di parere formulata.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea il lavoro impegnativo compiuto dal relatore, anche tenuto conto della tecnicità degli

atti in esame. Preannuncia quindi il voto favorevole del PD sulla nuova proposta di parere.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) ringrazia il relatore, a nome del suo gruppo, per la disponibilità dimostrata nell'accogliere i suggerimenti proposti; preannuncia quindi

l'astensione della Lega sulla proposta di parere da ultimo formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (parti I, II e III) (COM(2011)452 def.)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (COM(2011)453 def.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione;

esaminate la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452)

tenuto conto della raccomandazione adottata dall'Autorità bancaria europea il 9 dicembre che prevede la creazione, in via eccezionale e temporanea, entro la fine di giugno 2012, di una riserva supplementare di fondi propri da parte delle banche;

rilevato che la Camera dei Lord del Regno Unito, il Senato francese e il Parlamento svedese hanno adottato un parere motivato, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, ritenendo incompatibile con il principio di sussidiarietà l'articolo 443 della proposta di regolamento in esame, in quanto attribuisce alla Commissione europea, anziché ai singoli Stati membri, il potere di adottare, ove neces-

sario per salvaguardare la stabilità finanziaria regole prudenziali più stringenti;

considerato che:

a) la base giuridica della proposta di direttiva, costituita dall'articolo 53, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) riguardante l'accesso alle attività autonome e il loro esercizio, risulta corretta in quanto la direttiva concerne il coordinamento delle disposizioni nazionali che incidono sull'esercizio della libertà di stabilimento e della libertà di fornire servizi per gli enti creditizi e le imprese di investimento;

b) la base giuridica della proposta di regolamento, costituita dall'articolo 114, paragrafo 1, del TFUE, riguardante l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno, è corretta in quanto i requisiti prudenziali fissati dalla proposta stessa sono strettamente correlati al funzionamento dei mercati finanziari, ed in particolare all'attività degli enti creditizi e delle imprese di investimento;

c) entrambe le proposte in esame sono pienamente coerente con il principio di sussidiarietà in quanto soltanto un'azione a livello europeo può assicurare requisiti prudenziali e condizioni di ac-

cesso identici per tutti gli istituti di credito e le imprese di investimento che operano in diversi Stati membri, garantire pari condizioni di concorrenza, ridurre la complessità della normativa, evitare ingiustificati costi di messa in conformità per l'esercizio delle attività transfrontaliere e scongiurare l'arbitraggio regolamentare;

d) anche la scelta di perseguire un'armonizzazione massima fissando i requisiti prudenziali dettagliati per gli enti creditizi e le imprese di investimento in un regolamento è coerente con i principi di sussidiarietà e proporzionalità ed è pienamente condivisibile in quanto intesa a garantire la diretta ed uniforme applicazione dei nuovi requisiti di capitale, evitando il rischio di disposizioni nazionali divergenti connesso al recepimento di una direttiva nei singoli ordinamenti e consentendo di operare più rapidamente, con norme direttamente applicabili, modifiche e adeguamenti della normativa concordati a livello internazionale o resi opportuni dagli sviluppi del mercato;

e) nella stessa prospettiva, appare altresì appropriata l'attribuzione, prospettata dall'articolo 443 della proposta di regolamento, alla Commissione anziché alle singole autorità nazionali, del potere di aumentare temporaneamente il livello dei requisiti di capitale e la ponderazione del rischio per alcune esposizioni o di imporre requisiti più stringenti, per tutte le esposizioni o per quelle in uno o più settori, regioni o Stati membri, qualora sia necessario per fare fronte a modifiche nell'intensità dei rischi macro e microprudenziali derivanti da sviluppi del mercato. La fissazione dei requisiti patrimoniali, a fronte di mercati finanziari sempre più integrati e connessi, non si presta infatti a decisioni unilaterali, per quanto ispirate da maggior rigore, di singoli Stati membri dell'UE che potrebbero portare, peraltro, ad «corsa al rialzo» dei requisiti patrimoniali con effetti negativi sui costi di adeguamento delle banche e sulla erogazione del credito al sistema produttivo;

f) occorre tuttavia che nell'esercizio del potere di cui al richiamato articolo 443

della proposta di regolamento la Commissione tenga conto, dandone adeguata motivazione, delle specifiche caratteristiche e della situazione del sistema bancario e produttivo di ciascuno Stato membro;

g) andrebbe invece valutato con attenzione il conferimento all'EBA facoltà di raccomandare alle autorità di vigilanza nazionali di applicare requisiti più stringenti, modificando nella sostanza la disciplina legislativa europea. Il ricorso a raccomandazioni o linee guida, formalmente prive di efficacia normativa e non impugnabili in via giurisdizionale e che modificherebbero nella sostanza previsioni legislative, potrebbe risultare in contrasto con i principi della certezza del diritto e della tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche. Sarebbe pertanto preferibile che, in presenza di rischi macro e microprudenziali, l'EBA proponesse l'adozione di variazioni dei requisiti alla Commissione mediante il ricorso ad appositi atti delegati e di esecuzione secondo quanto stabilito agli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'UE;

h) appare condivisibile, in linea di principio, l'attribuzione all'EBA del potere di elaborare norme tecniche che acquisirebbero carattere vincolante soltanto se recepite in atti delegati e di esecuzione della Commissione che potrebbe soltanto in casi eccezionali modificare le decisioni delle autorità. Andrà tuttavia assicurata, attraverso le opportune intese con il Governo e le Istituzioni europee, la definizione di strumenti che consentano l'informazione e l'intervento dei parlamenti nazionali nel corso dell'iter di elaborazione e approvazione delle norme tecniche e delle misure delegate ed esecutive che le recepiscono;

i) non appare invece coerente con il principio di proporzionalità la previsione di regole *erga omnes* senza tenere conto, se non marginalmente, delle specificità legali, operative e organizzative delle banche e delle imprese di investimento nonché della dimensione, del modello di business e della propensione al rischio degli interme-

diari. In particolare, appare non giustificata l'equiparazione tra le banche di investimento propense al rischio, che hanno dato origine alla crisi, e le banche dedite al finanziamento diretto del sistema produttivo;

j) i forti incrementi richiesti dalla proposte in esame nella capitalizzazione delle banche – che porterebbero in particolare un innalzamento dall'8 per cento al 10,5 per cento del requisito minimo patrimoniale complessivo, indifferenziato per tutti i portafogli – potrebbero tradursi, in ultima istanza, una riduzione delle risorse disponibili per il finanziamento del sistema produttivo italiano e di gran parte dei Paesi dell'Europa continentale, la cui principale fonte di finanziamento è costituita dal canale bancario;

k) le banche dell'Europa continentale, dedite principalmente alla erogazione del credito, gestione del finanziamento e ad altre attività principalmente rivolte al cliente, se poste di fronte all'obbligo di incrementare i profitti sugli investimenti, ridurranno probabilmente le attività che hanno margini modesti, come i prestiti alle piccole e medie imprese;

l) l'analisi annuale per la crescita 2012, presentata dalla Commissione europea il 23 novembre 2011 (COM(2011)815 def.), prevede espressamente, nell'ambito dell'obiettivo « ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia », l'esigenza di « garantire che le banche rafforzino i propri coefficienti patrimoniali consolidando le proprie posizioni patrimoniali e non limitando indebitamente l'erogazione di prestiti all'economia reale » e di « rivedere le norme prudenziali per evitare che penalizzino indebitamente l'erogazione di prestiti alle PMI »;

m) è pertanto singolare che le proposte in esame non prevedano regole specifiche o coefficienti di riequilibrio per le piccole e medie imprese. Occorre pertanto valutare per i crediti concessi alle PMI la previsione di fattori di correzione volti a compensare l'incremento quantitativo del requisito patrimoniale minimo;

n) i nuovi requisiti potrebbero, più in generale, tradursi in un ulteriore svantaggio competitivo per il sistema bancario e produttivo europeo rispetto ad altri partner globali. Va infatti considerato che, mentre nell'Unione europea l'accordo di Basilea 2 e 2,5 sono stati integralmente recepiti, negli Stati Uniti è ancora in corso una fase di sperimentazione in cui le banche tenute all'applicazione di Basilea 2 e Basilea 2,5 si conformano ai coefficienti regolamentari ufficiali previsti da Basilea 1, proseguendo nei lavori di attuazione dei metodi di Basilea 2. Analoghe fasi sperimentali sono in corso in Cina e in Turchia;

o) in questa prospettiva appare discutibile sul piano economico-finanziario e su quello giuridico la raccomandazione adottata lo scorso 8 dicembre dalla nuova Autorità bancaria europea (EBA), che prevede la creazione, in via eccezionale e temporanea, entro la fine di giugno 2012, di una riserva supplementare di fondi propri da parte delle banche per raggiungere un livello pari al 9 per cento il rapporto tra il capitale di classe 1 e le attività ponderate per il rischio;

p) la raccomandazione è stata motivata dall'EBA richiamando l'esigenza di creare un cuscinetto di capitale a fronte delle esposizioni delle banche in questione verso gli emittenti sovrani, calcolate applicando il criterio del *mark-to-market* peraltro nel settembre 2011. Tale criterio è fortemente penalizzante verso per le banche di quei Paesi il cui debito sovrano è sottoposto in questa fase a forti tensioni speculative ed è pertanto soggetto ad un significativo deprezzamento. La raccomandazione dell'EBA, pertanto, ha avuto l'effetto di dissuadere le banche ad acquistare titoli pubblici, a fronte della crisi del debito sovrano che investe diversi Stati membri;

q) la raccomandazione appare in contrasto con l'impostazione sottostante all'accordo di Basilea 3 e alle proposte legislative in esame che prevedono la costituzione di riserve anticicliche da creare in tempi di crescita economica per con-

sentire l'assorbimento di perdite in periodi di crisi;

r) non risulta inoltre chiaro per quale ragione l'EBA non abbia disposto l'applicazione del criterio di contabilizzazione ai valori di mercato anche ai titoli illiquidi (cd. titoli di 3° livello), che includono anche grandi quantità di titoli « tossici », privilegiando in tal modo le banche di investimento che detengono titoli strutturati legati a cartolarizzazioni e a derivati ad alto rischio;

s) l'effetto combinato dell'introduzione dei nuovi requisiti di Basilea 3, cui i mercati tendono ad adeguarsi già prima dell'entrata in vigore delle nuove norme europee, e della decisione dell'EBA sopra richiamate aggrava, pertanto, il rischio già richiamato di un forte impatto negativo a breve e medio termine sull'erogazione del credito al sistema produttivo italiano, che, secondo alcune stime, potrebbe ridursi di 30 miliardi di euro entro il 2012;

t) secondo notizie di stampa anche la Banca centrale europea avrebbe manifestato forti preoccupazioni per il potenziale impatto prociclico delle raccomandazioni dell'EBA sull'erogazione del credito suggerendo una revisione dei contenuti e delle scadenze in esse fissate;

u) va considerato con favore l'obiettivo, stabilito nella proposta di direttiva in esame, di limitare l'eccessivo affidamento delle banche sui giudizi delle agenzie di *rating*, anche alla luce del conflitto di interessi in cui tali agenzie operano. Appare tuttavia necessario, nel negoziato in corso, subordinare l'adozione degli interventi prospettati nelle proposte in esame ad un contestuale rafforzamento del quadro regolamentare relativo alle agenzie di *rating*, che incidono significativamente sulla percezione del rischio sistemico nel settore bancario in quanto, non ritenendo efficaci nel breve periodo le misure restrittive di volta in volta adottate dalle autorità competenti, peggiorano il giudizio di affidabilità sui soggetti destinatari dei provvedimenti;

v) al fine di evitare che l'introduzione di requisiti patrimoniali più stringenti incoraggi l'arbitraggio regolamentare a favore dello *shadow-banking-system* (*hedge & private equity fund*), appare necessario che l'adozione delle proposte legislative in esame si accompagni alla fissazione di una regolamentazione, supervisione e requisiti di capitale più rigoroso anche per il medesimo *shadow-banking-system*;

rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso unitamente al documento finale della Commissione di merito al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito a segnalare nel documento finale la necessità che nel testo delle proposte in esame sia stabilito che:

1) sia introdotto un « fattore correttivo » del 76,19 per cento nella formula per il calcolo del *Risk Weighted Assets* (attività ponderate per il rischio) associato alle PMI e alle imprese del Terzo Settore, in modo da ricondurre il fabbisogno di copertura patrimoniale per i crediti concessi alle PMI a seguito dell'introduzione dei nuovi requisiti, ad un livello equivalente a quello calcolato in base ai requisiti vigenti;

2) sia valutata l'introduzione, in coerenza con il principio di proporzionalità, di requisiti patrimoniali e coefficienti differenziati per le varie tipologie di banche e di imprese di investimento tenendo conto delle rispettive specificità legali, operative e organizzative, della dimensione, del modello di business e della propensione al rischio e, in particolare, distinguendo le banche rilevanti da un punto di vista sistemico dalle altre banche;

3) sia assicurata, mediante apposite disposizioni da inserire nelle proposte in

esame nonché attraverso le opportune intese con il Governo e le Istituzioni dell'Unione europea, la trasparenza nonché l'informazione e l'intervento dei Parlamenti nazionali nel corso dell'iter di elaborazione e approvazione delle norme tecniche dell'EBA e delle misure delegate ed esecutive della Commissione che le recepiscono;

4) nell'esercizio del potere di aumentare temporaneamente il livello dei requisiti di capitale e la ponderazione del rischio per alcune esposizioni o di imporre requisiti più stringenti, di cui all'articolo 443 della proposta di regolamento la Commissione tenga conto, dandone adeguata motivazione, delle specifiche caratteristiche e della situazione del sistema bancario e produttivo di ciascuno Stato membro nonché delle dimensioni, delle caratteristiche e della complessità operativa delle banche e della loro rilevanza sistemica;

5) sia stabilita, mediante apposite modifiche alle proposte in esame, una applicazione più graduale e flessibile dei

nuovi requisiti, tenuto conto dell'andamento dell'economia europea e delle scadenze fissate, ai fini dell'applicazione delle regole previste dall'Accordo di Basilea 3, dagli Stati Uniti e da altri competitori globali;

provveda altresì la Commissione di merito a segnalare nel documento finale la necessità che:

6) l'Unione europea si adoperi affinché sia assicurata la contestuale applicazione di requisiti patrimoniali e regole tendenzialmente uniformi in tutti i principali paesi che partecipano al sistema finanziario globale;

7) il Governo si adoperi nelle sedi competenti affinché sia considerata una revisione dei criteri stabiliti nella raccomandazione dell'Autorità bancaria europea del 9 dicembre 2011 volta a: modificare il criterio della contabilizzazione al valore di mercato dei titoli di debito sovrano; stabilire in ogni caso scadenze meno ravvicinate per interventi di ricapitalizzazione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	155
Audizione del Ministro dell'interno	155

Martedì 28 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU. — Interviene il Ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri, accompagnata dal prefetto Elisabetta Belgiorno, direttore dell'Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari; dal prefetto Bruno Frattasi, capo della Segreteria del Ministro; dalla dottoressa Alessandra Guidi, capo della Segreteria tecnica; dal dottor Mauro Alberto Mori, portavoce del Ministro e dal dottor Felice Columbrino, coordinatore Ufficio stampa.

La seduta comincia alle 12.20.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Audizione del Ministro dell'interno.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, ricordando i settori di interesse della Commissione.

Il Ministro CANCELLIERI svolge un'ampia relazione.

Pongono domande i senatori LUMIA e LAURO, gli onorevoli TASSONE e NAPOLI, il senatore SERRA, gli onorevoli PAOLINI e VELTRONI, il senatore SALTAMARTINI, le onorevoli BOSSA e GARAVINI, i senatori ARMATO, LI GOTTI, MARITATI, LEDDI e DE SENA, l'onorevole MARCHI, i senatori DELLA MONICA e GARRAFFA.

Il PRESIDENTE dichiara concluso il dibattito e rinvia il seguito dell'audizione ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 14.45.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa.

Audizione del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, Andrea Riccardi
(Svolgimento e conclusione) 156

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 156

Martedì 28 febbraio 2012. — Presidenza della presidente Margherita BONIVER.

La seduta comincia alle 12.10.

Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa.

Audizione del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, Andrea Riccardi.

(Svolgimento e conclusione).

Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Andrea RICCARDI, *Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione*, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, Margherita BONIVER, *presidente*, i senatori Massimo LIVI BACCI (PD), Diana DE FEO e il deputato Teresio DELFINO (UdCTP).

Andrea RICCARDI, *Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione*, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il Ministro Riccardi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 28 febbraio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	157
Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Matera, Celestina Gravina (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	157
Audizione dell'amministratore delegato della società Daneco, Bernardino Filippini (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	157

Martedì 28 febbraio 2012. – Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Matera, Celestina Gravina.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Matera, Celestina Gravina.

Celestina GRAVINA, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera*, svolge una relazione.

Raffaele MANICONE, *Comandante provinciale del Corpo forestale dello Stato*, fornisce alcune precisazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, i senatori Vincenzo DE LUCA (PD) e Magda NEGRI (PD), nonché il deputato Alessandro BRATTI (PD).

Celestina GRAVINA, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dell'amministratore delegato della società Daneco, Bernardino Filippini.

(Svolgimento e rinvio).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, nell'introdurre il tema dell'audi-

zione, comunica che l'amministratore delegato della società Daneco, Bernardino Filippini, è accompagnato dal presidente della società Daneco, Antonio Caporale, e dal principale azionista della società Daneco, Francesco Colucci.

Francesco COLUCCI, *principale azionista della società Daneco*, e Bernardino FILIPPINI, *amministratore delegato della società Daneco*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, i senatori Vincenzo DE LUCA (PD) e Daniela MAZZUCONI (PD), nonché il deputato Alessandro BRATTI (PD).

Bernardino FILIPPINI, *amministratore delegato della società Daneco*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo avere svolto alcune precisazioni, essendo imminente l'inizio dei lavori presso l'Assemblea della Camera, ringrazia i rappresentanti della Daneco per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra data.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Papa (Doc. IV, n. 23) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	3
Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Remo Di Giandomenico, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 10) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	5

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti indicati nell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Atto n. 439 <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	6
<i>ALLEGATO (Proposta di parere dei Relatori)</i>	10

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	16
Sui lavori della Commissione	17
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali. Doc. XXII, n. 30 Lo Moro <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	18

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	18
<i>ALLEGATO (Proposta di rilievi del Relatore)</i>	22

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Emendamenti C. 124-A e abb. (Parere all'Assemblea) <i>(Esame e conclusione – Parere)</i>	20
--	----

AVVERTENZA	21
------------------	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 746 Grassi e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	27
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	29
Sui lavori della Commissione	27
AVVERTENZA	28

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo e relativo documento di accompagnamento. (COM(2011)844 def. (<i>Esame istruttorio e rinvio</i>))	31
---	----

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO:

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione del Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti organismi per l'anno 2010. Doc. LV, n. 5-bis (<i>Esame istruttorio e rinvio</i>)	34
--	----

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione. C. 4945 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	45

RISOLUZIONI:

7-00769 Di Stanislao: Sulle problematiche connesse ai gravi danni alla salute subiti dal personale militare in Italia e all'estero conseguenti all'esposizione all'uranio impoverito (<i>Discussione e rinvio</i>)	41
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).	
Audizione di rappresentanti del CER (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	46

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	47
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. C. 124 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	47
--	----

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore di lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. C. 3391 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	51
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009. C. 4866 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione</i>)	54
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione. C. 4945 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>).	55

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e X) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	57
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. C. 4946 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69

AUDIZIONI:

Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza sulle tematiche relative all'azione di contrasto dell'evasione fiscale ed ai rapporti tra fisco e contribuenti (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	71
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	72
Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e <i>governance</i> della medesima Società.	
Audizione di rappresentanti di associazioni di categoria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	73

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di associazioni di categoria, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci, recanti valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale	73
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	73
ALLEGATO (Nota consegnata dal rappresentante del Governo)	89

SEDE REFERENTE:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 Carlucci, e abbinate, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	85
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni riguardanti il Ministero per i beni e le attività culturali	86
---	----

5-06271 Ghizzoni e De Biasi: Su questioni concernenti le fondazioni lirico-sinfoniche.	
5-06270 Carlucci e Capitano Santolini: Su questioni concernenti le fondazioni lirico-sinfoniche	86
5-06272 Zazzera ed altri: Sulla compravendita di prestigiosi immobili siti nella penisola sorrentina	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti recanti « Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici »	92
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni I e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	92
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati fatti a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione. C. 4945 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	95

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 2/2012: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. C. 4999 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	98
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle proposte di legge C. 4662 Valducci e abbinate recanti « Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».	
Audizione del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, Corrado Passera (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	109

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, Corrado Passera, sull'attuale situazione della cantieristica italiana (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	110
---	-----

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione. C. 4574 Delfino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	110
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni I e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	111
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione. C. 4945 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	111

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla sicurezza informatica delle reti.	
Audizione del dottor Mario Magini, esperto di sicurezza informatica (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	112

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari regionali, turismo e sport, prof. Piero Gnudi, in merito alla esposizione delle linee programmatiche limitatamente alle materie di competenza della X Commissione (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	113
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato

COMITATO DEI NOVE:

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Testo unificato C. 3391-3392-3616-A	114
---	-----

COMITATO DEI NOVE:

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Testo unificato C. 124-859-937-3010-A	114
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	114
---	-----

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Istituzione e disciplina dell'indagine farmacogenetica. C. 4083 Laura Molteni (<i>Esame e rinvio</i>)	117
---	-----

Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	123
---	-----

Modifiche agli articoli 8- <i>quater</i> , 8- <i>quinqües</i> e 8- <i>sexies</i> del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private. C. 4269 D'Anna (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	124
--	-----

AVVERTENZA	126
------------------	-----

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	127
---	-----

5-05621 Vico: Attività della Simest Spa nel settore agroalimentare	127
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	132
--	-----

5-06053 De Camillis: Attuazione del contratto di programma con il Consorzio Molise Agroalimentare	128
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	134
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. Atto n. 431 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	128
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo. Parere alle Commissioni riunite I e X (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	129
---	-----

ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	135
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza e C. 4544 Dima	131
--	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni I e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	138
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Nuovo testo unificato C. 3681 Velo e C. 4296 Nastri (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	140

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati. COM(2011)815 def. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	142
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (parti I, II e III) COM(2011)452 def.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario. COM(2011)453 def. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	148
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	150

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	155
Audizione del Ministro dell'interno	155

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa.	
Audizione del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, Andrea Riccardi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	156
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Sulla pubblicità dei lavori	157
Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Matera, Celestina Gravina (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	157
Audizione dell'amministratore delegato della società Daneco, Bernardino Filipponi (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	157

